

GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA

Questo giorno lunedì 31 **del mese di** ottobre
dell' anno 2016 **si è riunita nella residenza di** via Aldo Moro, 52 BOLOGNA
la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:

1) Bonaccini Stefano	Presidente
2) Gualmini Elisabetta	Vicepresidente
3) Bianchi Patrizio	Assessore
4) Caselli Simona	Assessore
5) Costi Palma	Assessore
6) Donini Raffaele	Assessore
7) Gazzolo Paola	Assessore
8) Mezzetti Massimo	Assessore
9) Petitti Emma	Assessore
10) Venturi Sergio	Assessore

Funge da Segretario l'Assessore Costi Palma

Oggetto: APPROVAZIONE DELLA DIRETTIVA PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI IN MATERIA DI VAS,VIA, AIA ED AUA IN ATTUAZIONE DELLA L.R. N.13 DEL 2005. SOSTITUZIONE DELLA DIRETTIVA APPROVATA CON DGR N. 2170/2015.

Cod.documento GPG/2016/1968

Num. Reg. Proposta: GPG/2016/1968

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

1. PREMESSO CHE:

- 1.1 la Regione Emilia – Romagna, con la Legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 (“*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*”), ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge 7 aprile 2014 n. 56 (“*Disposizioni sulle città metropolitana, sulle province e sulle unioni e fusioni di comuni*”);
- 1.2 nel Titolo II, Capo I della LR n. 13 del 2015 sono definite le modifiche in materia di ambiente: viene disciplinato il riordino e l’esercizio delle funzioni in materia di ambiente, energia, difesa del suolo e della costa e protezione civile; in particolare, viene perseguito l’obiettivo dell’esercizio unitario e coerente di tali funzioni a livello regionale, anche attraverso l’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia (ARPAE), cui sono assegnati compiti in materia di ambiente ed energia (art. 16) e l’Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile (art. 19);
- 1.3 in estrema sintesi il nuovo riparto delle competenze definito dalla LR n. 13 del 2015 per le materie ambientale è di seguito riassunto;
- 1.4 la Regione, nelle materie di cui all’art. 14 della LR n. 13 del 2015 (ambiente, energia, difesa del suolo e della costa, protezione civile) esercita le funzioni:
- a) di indirizzo, anche tramite direttive;
 - b) di pianificazione e programmazione, compresa l’erogazione di contributi e benefici economici;
 - c) di sviluppo e coordinamento della conoscenza territoriale e di sistemi informatici;
 - d) amministrative in esercizio alla data di entrata in vigore della LR n. 13 del 2015 non espressamente attribuite dalla stessa LR n. 13 del 2015 ad altri enti;
- 1.5 la Regione, previa istruttoria dell’ARPAE, inoltre, esercita le funzioni in materia di valutazione di impatto ambientale di cui all’art. 5, comma 2, della LR n. 9 del 1999, cioè svolge le procedure di verifica (screening) e le procedure di VIA già esercitate dalle Province per i progetti elencati negli allegati A.2 e B.2, nonché per i progetti elencati negli allegati A.3 e B.3 della LR n. 9 del 1999 che interessino il territorio di più di un comune o di cui il comune sia il proponente;

- 1.6 la Città metropolitana di Bologna e le Province, previa istruttoria dell'ARPAE, esercitano le funzioni in materia di ValSAT di cui all'art. 5 della LR n. 20 del 2000, attribuite alle Province ai sensi della LR n. 9 del 2008, cioè effettuano la valutazione ambientale dei piani urbanistici comunali;
- 1.7 la Regione, mediante l'ARPAE, esercita in materia ambientale le funzioni di concessione, autorizzazione, analisi, vigilanza e controllo nelle seguenti materie di cui all'art. 14 della LR n. 13 del 2015:
- a) risorse idriche;
 - b) inquinamento atmosferico, elettromagnetico e acustico, e attività a rischio d'incidente rilevante;
 - c) gestione dei rifiuti e dei siti contaminati;
 - d) valutazioni e autorizzazioni ambientali;
 - e) utilizzo del demanio idrico e acque minerali e termali;
- 1.8 la Regione, mediante l'ARPAE, esercita, inoltre le funzioni relative a:
- a) Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) di cui al DPR n. 59 del 2013;
 - b) autorizzazione all'immersione in mare ed al rinascimento costiero di cui all'art. 109 del Dlgs n. 152 del 2006;
 - c) funzioni già attribuite alle Province per il servizio volontario di vigilanza ecologica (ad eccezione di quanto previsto negli articoli 6 e 7 della LR n. 23 del 1989);
 - d) gestione del demanio della navigazione interna;
- 1.9 a questo nuovo riparto di competenze consegue la riassegnazione del personale: il personale delle province assegnato allo svolgimento delle citate funzioni ambientali, nonché il personale dei Servizi tecnici di Bacino assegnato alla gestione delle risorse idriche e del demanio idrico verrà trasferito o distaccato alla nuova ARPAE;
- 1.10 concretamente per concretamente per i procedimenti in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA questo rinnovato riparto di competenze si concretizza come segue:
- a) la Regione, continua a svolgere tutte le funzioni di indirizzo, pianificazione e programmazione;
 - b) la Regione, in materia di VAS e di ValSAT, continua a svolgere le funzioni finora esercitate per i piani e programmi della Regione, della Città metropolitana di Bologna, delle Province e delle Autorità di Bacino, nonché l'espressione di pareri sui procedimenti di VAS statali;
 - c) la Città metropolitana di Bologna e le Province, previa istruttoria dell'ARPAE, in materia di valutazione ambientale continuano a svolgere le funzioni finora esercitate per i piani urbanistici comunali. Si ricorda che il parere motivato deve essere assunto dall'organo elettivo poiché la giurisprudenza è decisamente consolidata in tal senso.
 - d) la Regione, in materia di VIA, continua a svolgere le funzioni finora esercitate per i progetti di cui agli allegati A.1 e B.1 e per i progetti di cui all'art. 5, comma 1, della LR n. 9 del 1999, nonché per l'espressione del parere sui procedimenti statali.

e) la Regione, previa istruttoria dell'ARPAE, in materia di VIA, svolge le funzioni finora esercitate dalle Province per i progetti di cui agli allegati A.2 e B.2 di cui all'art. 5, comma 2, della LR n. 9 del 1999. Si ricorda che i provvedimenti di Verifica (screening) e di VIA devono essere assunti tramite delibera della Giunta regionale poiché la giurisprudenza è decisamente consolidata in tal senso.

f) la Regione, tramite l'ARPAE, in materia di AIA, svolge le funzioni finora esercitate dalle Province in materia di istruttoria e di emanazione delle autorizzazioni.

g) la Regione, tramite l'ARPAE, in materia di AUA, svolge le funzioni finora esercitate dalle Province in materia di istruttoria e di emanazione delle autorizzazioni;

2. CONSIDERATO CHE:

2.1 nelle materie di cui al Titolo II, Capo I, della LR n. 13 del 2015 la Regione esercita, come stabilito dall'articolo 15, comma 1, della medesima LR n. 13 del 2015 le funzioni di indirizzo anche tramite apposite direttive;

2.2 appare utile e necessario, in relazione al riparto di competenze e della relativa assegnazione di compiti all'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE), cui sono assegnati compiti per i procedimenti in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA, definire precisamente i compiti assegnati ad ARPAE e alla Regione nonché le modalità di svolgimento dei procedimenti ed i contenuti dei provvedimenti in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA;

3. RITENUTO CHE:

3.1 al fine di assicurare l'ordinata attuazione delle previsioni di cui al capo I del Titolo II della LR n. 13 del 2015 e quindi continuità dell'azione amministrativa nell'attuazione della innovativa suddivisione di funzioni tra Regione e Province e nell'attribuzione di compiti ad ARPAE con delibera della Giunta regionale n. 2170 del 21 dicembre 2015 è stata approvata la "Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della LR n. 13 del 2015", per quanto concerne VAS, VIA, AIA ed AUA sono state fornite prime urgenti indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti e sui contenuti dei conseguenti atti, nonché sulle modalità di conclusione dei procedimenti in corso avviati presso le Province, in particolare per quanto concerne:

a. l'attribuzione di compiti ad ARPAE ed al competente servizio regionale, nonché indicazioni ai soggetti interessati circa le modalità di presentazione delle domande in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA, a far data dalla entrata in vigore del rinnovato riparto di competenze ed alla assegnazione di specifici compiti ad ARPAE;

- b. l'attribuzione ad ARPAE di specifiche deleghe circa la convocazione e lo svolgimento di Conferenze di Servizi nei procedimenti relativi a VAS, VIA, AIA ed AUA nonché di specifiche deleghe ad ARPAE circa l'assunzione dei provvedimenti in materia di AIA ed AUA;
- 3.2 in relazione alle prime urgenti indicazioni relative ai compiti assegnati ad ARPAE con delibera della Giunta regionale n. 2170 del 21 dicembre 2015 per quanto concerne VAS, VIA, AIA ed AUA è emersa la necessità di introdurre precisazioni e indicazioni di maggior dettaglio, in particolare in materia di VAS e della relativa definizione dei compiti assegnati ad ARPAE in relazione alle competenze della Città metropolitana di Bologna e delle Province, ed al fine di dettagliare le modalità di svolgimento dei procedimenti da VAS e di ValSAT;
- 3.3 è necessario, inoltre, fornire precise indicazioni circa lo svolgimento della Conferenze di servizio in seguito alle novità introdotte dal Dlgs 30 giugno 2016 n. 127 che sostituisce gli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater e 14-quinques della legge 241 del 1990; nuove modalità che si applicano a tutti i procedimento avviati successivamente al 28 luglio 2016, data di entrata in vigore del Dlgs n. 127 del 2016;
- 3.4 è necessario, altresì, fornire precise indicazioni circa le modalità di applicazione della innovativa disposizione dell'articolo 4, comma 4, del Dlgs n. 127 del 2016; infatti tale comma 4 dispone che qualora un progetto sia sottoposta a procedura di VIA di competenza regionale, tutte le autorizzazioni, i pareri, i nulla osta e gli assensi, comunque denominati, sono acquisiti nell'ambito di un'unica Conferenza di servizi che ha carattere decisorio e che si svolge in modalità simultanea e che è indetta dall'amministrazione competente al rilascio della VIA;
- 3.5 infine è necessario fornire precise indicazioni circa le modalità di svolgimento del procedimento unico per l'approvazione dei progetti delle opere pubbliche e delle opere di interesse pubblico che, ai sensi dell'articolo 36-ter della LR n. 20 del 2000, per le opere di rilievo comunale e provinciale soggette a procedura di verifica (screening) o a procedura di V.I.A., di competenza di un ente sovraordinato ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 18 maggio 1999, n. 9, è curato da tale ente sovraordinato;

4. RITENUTO, INOLTRE, CHE

- 4.1 sia necessario conseguentemente sostituire la "Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della LR n. 13 del 2015" approvata con delibera della Giunta regionale n. 2170 del 21 dicembre 2015 al fine di fornire più precise e aggiornate indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti e sui contenuti dei conseguenti atti, in attuazione delle previsioni di cui al capo I del Titolo II della LR n. 13 del 2015;
- 4.2 sia necessario approvare la nuova "Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA" che costituisce l'Allegato 1 nonché i suoi pertinenti allegati A, B, B.1, C, D, D.1, E, F, G, H, J, K, L E M, parte integrante e sostanziale della presente delibera;

- 4.3 sia necessario approvare, in particolare, le indicazioni ai soggetti interessati circa le modalità di presentazione delle domande in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA, a far data dalla entrata in vigore del rinnovato riparto di competenze ed alla assegnazione di specifici compiti ad ARPAE, contenute nella “Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA” di cui al precedente punto 4.1;
- 4.4 sia necessario approvare, in particolare, le indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti e sui contenuti dei conseguenti provvedimenti, contenute nella “Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA” di cui al precedente punto 4.1;
- 4.5 sia necessario approvare, in particolare, le indicazioni sulle modalità di conclusione dei procedimenti in corso avviati presso le Province, contenute nella “Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA” di cui al precedente punto 4.1;
- 4.6 sia necessario approvare, in particolare, la delega ad ARPAE per la convocazione e lo svolgimento di Conferenze di Servizi nei procedimenti relativi a VAS, VIA, AIA ed AUA, contenuta nella “Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA” di cui al precedente punto 4.1;
- 4.7 sia necessario approvare, in particolare, la delega ad ARPAE per l’assunzione dei provvedimenti in materia di AIA ed AUA, contenuta nella “Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA” di cui al precedente punto 4.1;

Tutto ciò premesso, dato atto e considerato;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell’Assessore alla Difesa del suolo e della costa,

Protezione civile, Politiche ambientali e della montagna

A voti unanimi e palesi

D e l i b e r a

1. di approvare la “Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA” che costituisce l’Allegato 1 nonché i suoi pertinenti allegati A, B, B.1, C, D, D.1, E, F, G, H, J, K, L E M, parte integrante e sostanziale della presente delibera che sostituisce

integralmente la direttiva approvata con delibera della Giunta regionale n. 2170 del 21 dicembre 2015;

2. di approvare, in particolare, le indicazioni ai soggetti interessati circa le modalità di presentazione delle domande in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA, a far data dalla entrata in vigore del rinnovato riparto di competenze ed alla assegnazione di specifici compiti ad ARPAE, contenute nella “Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA” di cui al precedente punto 1;
3. di approvare, in particolare, le indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti e sui contenuti dei conseguenti provvedimenti, contenute nella “Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA” di cui al precedente punto 1;
4. di approvare, in particolare, le indicazioni sulle modalità di conclusione dei procedimenti in corso avviati presso le Province, contenute nella “Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA” di cui al precedente punto 1;
5. di approvare, in particolare, la delega ad ARPAE per la convocazione e lo svolgimento di Conferenze di Servizi nei procedimenti relativi a VAS, VIA, AIA ed AUA, contenuta nella “Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA” di cui al precedente punto 1;
6. di approvare, in particolare, la delega ad ARPAE per l’assunzione dei provvedimenti in materia di AIA ed AUA di cui al precedente punto 1;
7. di inviare la presente deliberazione a la Città metropolitana di Bologna, le Province, i Comuni, i SUAP, ARPAE nonché alle associazioni di categoria emiliano – romagnole interessati;
8. di pubblicare la presente deliberazione e la “Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA” di cui al precedente punto 1 nel BURERT;
9. di pubblicare la “Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA” di cui al precedente punto 1 nel proprio sito WEB.

- - -

ALLEGATO 1

DIRETTIVA PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI IN MATERIA DI VAS, VIA, AIA ED AUA IN ATTUAZIONE DELLA LR N. 13 DEL 2015

1. PREMESSA

La Regione Emilia –Romagna, con la Legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 (“Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”), ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge 7 aprile 2014 n. 56 (“Disposizioni sulle città metropolitana, sulle province e sulle unioni e fusioni di comuni”).

Nel Titolo II, Capo I della LR n. 13 del 2015 viene disciplinato il riordino e l’esercizio delle funzioni in materia di ambiente, energia, difesa del suolo e della costa e protezione civile. In particolare viene perseguito l’obiettivo dell’esercizio unitario e coerente di tali funzioni a livello regionale, anche attraverso l’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia (ARPAE), cui sono assegnati compiti in materia di ambiente ed energia (articolo 16) e l’Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile (articolo 19).

In estrema sintesi il nuovo riparto delle competenze definito dalla LR n. 13 del 2015 per le materie ambientale è il seguente.

La **Regione**, nelle materie di cui all’articolo 14 della LR n. 13 del 2015 (ambiente, energia, difesa del suolo e della costa, protezione civile) esercita le funzioni:

- a) di indirizzo, anche tramite direttive;
- b) di pianificazione e programmazione, compresa l’erogazione di contributi e benefici economici;
- c) di sviluppo e coordinamento della conoscenza territoriale e di sistemi informatici;
- d) amministrative in esercizio alla data di entrata in vigore della LR n. 13 del 2015 non espressamente attribuite dalla stessa LR n. 13 del 2015 ad altri enti.

La **Regione, previa istruttoria dell’ARPAE**, inoltre, ai sensi dell’articolo 15, comma 4, della LR n. 13 del 2015, esercita le funzioni in materia di valutazione di impatto ambientale di cui all’articolo 5, comma 2, della LR n. 9 del 1999, cioè svolge le procedure di verifica (screening) e le procedure di VIA già esercitate dalle Province per i progetti elencati negli allegati A.2 e B.2, nonché per i progetti elencati negli allegati A.3 e B.3 della LR n. 9 del 1999 che interessino il territorio di più di un comune o di cui il comune sia il proponente.

La **Città metropolitana di Bologna e le Province, previa istruttoria dell’ARPAE**, ai sensi dell’articolo 15, comma 5, della LR n. 13 del 2015, esercitano le funzioni in materia di ValSAT di cui all’articolo 5 della LR n. 20 del 2000, attribuite alle Province ai sensi della LR n. 9 del 2008, cioè effettuano la valutazione ambientale dei piani urbanistici comunali.

Va inoltre ricordato che l'articolo 2, comma 4, della LR n. 13 del 2015, prevede che: "4. Nelle more dell'entrata in vigore della legge di modifica della legge regionale n. 20 del 2000, le funzioni in materia di governo del territorio ed, in particolare, quelle di pianificazione, di verifica degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica e di valutazione ambientale strategica degli stessi, sono esercitate secondo quanto previsto dalla legge regionale n. 20 del 2000, fatto salvo il subentro della Città metropolitana di Bologna nelle funzioni della Provincia di Bologna, ai sensi dell'articolo 1, comma 16, della legge n. 56 del 2014, e fatti salvi i casi in cui, previa apposita convenzione, la Provincia interessata richieda che sia la Regione a svolgere le funzioni di verifica degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica e di valutazione ambientale strategica."

Il legislatore regionale ha dunque inteso mantenere immutate le competenze in materia di governo del territorio che attengono al procedimento di approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, fino alla organica riforma della legge generale che li disciplina (LR n. 20 del 2000).

Per effetto di tale norma transitoria, rimangono immutate ai sensi della vigente normativa (Titolo I della LR n. 9 del 2008 e articolo 5 della LR n. 20 del 2000) sia le competenze della Regione in merito alla valutazione ambientale dei piani regionali e provinciali, sia le competenze della Città metropolitana di Bologna e della Provincia in merito alla valutazione ambientale dei piani comunali urbanistici e loro varianti, nonché piani attuativi in variante al piano sovraordinato, accordi di programma in variante, varianti speciali di cui all'articolo A-14-bis della LR n. 20 del 2000, ecc.

Occorre, inoltre, ricordare che la LR n. 9 del 2008 "Disposizioni transitorie in materia di valutazione ambientale strategica" dispone che l'Autorità competente in materia di VAS coinvolga per le istruttorie le strutture organizzative competenti in materia ambientale (articolo 1, comma 5).

In base al combinato disposto dell'articolo 4, comma 2, e dell'articolo 15, comma 5, della LR n. 13 del 2015 è necessario impartire le seguenti indicazioni in ordine allo svolgimento delle funzioni in materia di valutazione ambientale dei piani urbanistici comunali:

- a) la Città metropolitana di Bologna o la Provincia, qualora abbia mantenuto le strutture organizzative competenti in materia ambientale per lo svolgimento delle funzioni in materia di valutazione ambientale dei piani urbanistici comunali, continua a svolgere tali funzioni senza ricorrere all'istruttoria di ARPAE;
- b) qualora la Città metropolitana di Bologna o la Provincia non abbia mantenuto le strutture organizzative competenti in materia ambientale per lo svolgimento delle funzioni in materia di valutazione ambientale dei piani urbanistici comunali, svolge tali funzioni previa istruttoria di ARPAE.

La decisione di usufruire o meno dell'istruttoria di ARPAE **va assunta in via generale per l'insieme dei piani** per cui la valutazione ambientale è assegnata alla Città metropolitana di Bologna o alle Province.

Si ricorda che, come sottolineato nella lettera del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. 25143/GAB del 21 dicembre 2015 ai Presidenti delle Regioni e delle Province autonome, "con il Dlgs 152, il nostro paese si è impegnato ad adottare lo strumento della Valutazione Ambientale Strategica (VAS) quale strumento di azione preventiva di tutela e integrazione ambientale e per impostare alla sostenibilità ambientale le strategie di sviluppo delle nostre comunità, orientando così il quadro della trasformazione dei nostri territori. La VAS è un processo che deve accompagnare il percorso di pianificazione e programmazione ai diversi livelli

territoriali, per sostenere le Amministrazioni nella dovuta integrazione degli aspetti ambientali nelle politiche di settore” .

Si ricorda, inoltre, che, ai sensi dell'articolo 11, comma 4, del Dlgs n. 152 del 2006 e dell'articolo 5, commi 3, 4 e 5, della LR n. 20 del 2000, la VAS o la ValSAT non si effettua per gli strumenti di pianificazione meramente attuativi.

A tale riguardo si evidenzia che il dodicesimo ed ultimo comma, dell'articolo 16 della legge n. 1150 del 1942, (Legge urbanistica) introdotto dall'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, indica le condizioni, in presenza delle quali, la VAS non si effettua per gli strumenti di pianificazione attuativi. Di seguito si riporta quanto disposto da tale dodicesimo ed ultimo comma, dell'articolo 16: "Lo strumento attuativo di piani urbanistici già sottoposti a valutazione ambientale strategica non è sottoposto a valutazione ambientale strategica né a verifica di assoggettabilità qualora non comporti variante e lo strumento sovraordinato in sede di valutazione ambientale strategica definisca l'assetto localizzativo delle nuove previsioni e delle dotazioni territoriali, gli indici di edificabilità, gli usi ammessi e i contenuti piani volumetrici, tipologici e costruttivi degli interventi, dettando i limiti e le condizioni di sostenibilità ambientale delle trasformazioni previste. Nei casi in cui lo strumento attuativo di piani urbanistici comporti variante allo strumento sovraordinato, la valutazione ambientale strategica e la verifica di assoggettabilità sono comunque limitate agli aspetti che non sono stati oggetto di valutazione sui piani sovraordinati. I procedimenti amministrativi di valutazione ambientale strategica e di verifica di assoggettabilità sono ricompresi nel procedimento di adozione e di approvazione del piano urbanistico o di loro varianti non rientranti nelle fattispecie di cui al presente comma".

La **Regione, mediante l'ARPAE**, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, della LR n. 13 del 2015, esercita in materia ambientale le funzioni di concessione, autorizzazione, analisi, vigilanza e controllo nelle seguenti materie di cui all'articolo 14 della LR n. 13 del 2015:

- a) risorse idriche;
- b) inquinamento atmosferico, elettromagnetico e acustico, e attività a rischio d'incidente rilevante;
- c) gestione dei rifiuti e dei siti contaminati;
- d) valutazioni e autorizzazioni ambientali;
- e) utilizzo del demanio idrico e acque minerali e termali.

La **Regione, mediante l'ARPAE**, ai sensi dell'articolo 16, comma 3, della LR n. 13 del 2015, esercita, inoltre le funzioni relative a:

- a) Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) di cui al DPR n. 59 del 2013;
- b) autorizzazione all'immersione in mare ed al ripascimento costiero di cui all'articolo 109 del Dlgs n. 152 del 2006;
- c) funzioni già attribuite alle Province per il servizio volontario di vigilanza ecologica (ad eccezione di quanto previsto negli articoli 6 e 7 della LR n. 23 del 1989);
- d) gestione del demanio della navigazione interna.

Per i procedimenti in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA questo rinnovato riparto di competenze si concretizza come segue.

1. La **Regione**, continua a svolgere tutte le funzioni di **indirizzo, pianificazione e programmazione**;

2. La **Regione**, in materia di **VAS e di ValSAT**, continua a svolgere le funzioni finora esercitate per i piani e programmi della Regione, della Città metropolitana di Bologna, delle Province e delle Autorità di Bacino e per i piani e programmi non urbanistici, nonché l'espressione di pareri sui procedimenti di VAS statali;
3. La **Città metropolitana di Bologna e le Province, in materia di valutazione ambientale dei piani urbanistici comunali** continuano a svolgere le funzioni finora esercitate, avvalendosi dell'istruttoria dell'ARPAE nel caso in cui non abbiano mantenuto le strutture organizzative competenti in materia ambientale per lo svolgimento delle funzioni in materia di valutazione ambientale dei piani urbanistici comunali.
4. **La Regione**, in materia di **VIA**, continua a svolgere le funzioni finora esercitate per i progetti di cui agli allegati A.1 e B.1 e per i progetti di cui all'articolo 5, comma 1, della LR n. 9 del 1999, nonché per l'espressione del parere sui procedimenti statali.
5. La **Regione, previa istruttoria dell'ARPAE**, in materia di **VIA**, svolge le funzioni finora esercitate dalle Province per i progetti di cui all'articolo 5, comma 2, della LR n. 9 del 1999, cioè svolge le procedure di verifica (screening) e le procedure di VIA già esercitate dalle Province per i progetti elencati negli allegati A.2 e B.2, nonché per i progetti elencati negli allegati A.3 e B.3 della LR n. 9 del 1999 che interessino il territorio di più di un comune o di cui il comune sia il proponente. Si ricorda che i provvedimenti di Verifica (screening) e di VIA devono essere assunti tramite delibera della Giunta regionale poiché la giurisprudenza è decisamente consolidata in tal senso.
6. La **Regione, tramite l'ARPAE**, in materia di **AIA**, svolge le funzioni finora esercitate dalle Province in materia di istruttoria e di emanazione delle autorizzazioni.
7. La **Regione, tramite l'ARPAE**, in materia di **AUA**, svolge le funzioni finora esercitate dalle Province in materia di istruttoria e di emanazione delle autorizzazioni.
8. Si ricorda che ai sensi dell'articolo 69 ("Conclusione dei procedimenti amministrativi in corso"), comma 2, della LR n. 13 del 2015 "Il nuovo titolare della funzione subentra altresì nella titolarità dei rapporti attivi e passivi generati dai procedimenti di cui al comma 1" (cioè i procedimenti amministrativi in corso alla data di decorrenza dell'esercizio delle funzioni oggetto di riordino) e "cura l'eventuale contenzioso e l'esecuzione delle eventuali sentenze".

Al fine di assicurare l'ordinata attuazione delle previsioni di cui al capo I del Titolo II della LR n. 13 del 2015 e quindi garantire la continuità dell'azione amministrativa nell'attuazione della innovativa suddivisione di funzioni tra Regione, Città metropolitana di Bologna e Province e nell'attribuzione di compiti ad ARPAE è necessario per quanto concerne VAS, VIA, AIA ed AUA fornire precise indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti e sui contenuti dei conseguenti atti, ivi comprese le modalità di conclusione dei procedimenti in corso avviati presso le Province.

Di seguito, quindi si definiscono le seguenti modalità di svolgimento dei procedimenti in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA.

2. INDIVIDUAZIONE DI COMPITI PER I PROCEDIMENTI DI VAS E VALSAT.

I procedimenti di **ValSAT** relativi ai piani territoriali provinciali di cui alla LR n. 20 del 2000 e i procedimenti di **VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ e di VAS** per gli altri piani e programmi, **di competenza della Regione** ai sensi della LR n. 9 del 2008, continuano ad essere svolti secondo le **attuali modalità** dal **competente servizio regionale** (Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale).

Inoltre, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, della LR n. 13 del 2015, sono affidate alla competenza della **Regione** i procedimenti di **VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ e VAS** relativi a **piani e programmi comunali non urbanistici**. Tali procedimenti sono svolti dal competente servizio regionale.

I procedimenti di **ValSAT** relativi ai **piani urbanistici comunali** (PSC) e loro varianti, ai piani attuativi qualora in variante al piano sovraordinato, nonché agli accordi di programma qualora in variante alla pianificazione, ai sensi all'articolo 5 della LR n. 20 del 2000, continuano ad essere svolti secondo le attuali modalità dalla **Città metropolitana di Bologna** o dalla **Provincia**, avvalendosi dell'istruttoria dell'ARPAE nel caso in cui non abbiano mantenuto le strutture organizzative, competenti in materia ambientale, per lo svolgimento delle funzioni in materia di valutazione ambientale dei piani urbanistici comunali.

I procedimenti di **VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ e di VAS** relativi ai piani urbanistici di cui alla LR n. 47 del 1978 (varianti specifiche di PRG e relativi piani attuativi, qualora in variante al piano sovraordinato) assegnati alla competenza della Città metropolitana di Bologna e alla Provincia secondo la vigente normativa [articolo 1, comma 5, e articolo 2, comma 3, lettera a), della LR n. 9 del 2008] continuano ad essere svolti dalla **Città metropolitana di Bologna** e dalla **Provincia** con le **attuali modalità**, avvalendosi dell'istruttoria dell'ARPAE nel caso in cui non abbiano mantenuto le strutture organizzative, competenti in materia ambientale, per lo svolgimento delle funzioni **in materia di valutazione ambientale dei piani urbanistici comunali**.

2.a) PROCEDIMENTI DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ CON ISTRUTTORIA DI ARPAE

Nel solo caso in cui la Città metropolitana di Bologna o la Provincia si avvalga dell'istruttoria dell'ARPAE, il procedimento di verifica di assoggettabilità, che, ai sensi dell'articolo 12 del D. Lgs n. 152 del 2006, va effettuato prima dell'adozione del piano, è svolto secondo le seguenti modalità:

- 1) le domande per attivare la **Verifica di Assoggettabilità** devono essere inviate dall'**Autorità procedente** alla **Città metropolitana di Bologna** o alla **Provincia** nonché alla Struttura organizzativa dell'ARPAE preposta allo svolgimento delle Autorizzazioni ambientali e delle istruttorie per la valutazione ambientale territorialmente competente (d'ora in avanti **Struttura ARPAE**);

- 2) la **Struttura ARPAE** svolge l'istruttoria sulla proposta di piano e sul relativo Rapporto preliminare; al fine di ricevere osservazioni, commenti e proposte in materia ambientale può convocare una apposita riunione con i soggetti competenti in materia ambientale;
- 3) La **Struttura ARPAE** predisponde una relazione istruttoria nella quale si propone la decisione motivata in merito alla verifica di assoggettabilità a VAS e la invia alla Città metropolitana di Bologna o alla Provincia territorialmente competente, al fine dell'approvazione del provvedimento di verifica di assoggettabilità;
- 4) l'organo elettivo della **Città metropolitana di Bologna** o della **Provincia** territorialmente competente, sulla base della relazione istruttoria predisposta dalla **Struttura ARPAE**, approva il provvedimento di verifica di assoggettabilità, che può motivatamente discostarsi dalla relazione istruttoria predisposta dalla Struttura ARPAE territorialmente competente e lo trasmette all'Autorità procedente ed alle altre Amministrazioni coinvolte;
- 5) la **Città metropolitana di Bologna** o la **Provincia** territorialmente competente provvede a pubblicare il provvedimento di verifica di assoggettabilità integralmente sul proprio sito WEB.

2.b) PROCEDIMENTI DI VAS CON ISTRUTTORIA DI ARPAE

Nel solo caso in cui la Città metropolitana di Bologna o la Provincia si avvalga dell'istruttoria dell'ARPAE, i procedimenti di **VAS** ritenuti necessari a seguito della verifica di assoggettabilità di piani urbanistici comunali di cui alla LR n. 47 del 1978 (varianti specifiche al PRG e piani attuativi) di competenza della Provincia ai sensi della LR n. 9 del 2008, sono svolti secondo le seguenti modalità:

2.b.1) Fase preliminare di consultazione

- 1) l'**Autorità procedente** avvia la fase di consultazione con la **Città metropolitana di Bologna** o la **Provincia**, la Struttura organizzativa dell'ARPAE preposta allo svolgimento delle Autorizzazioni ambientali e delle istruttorie per la valutazione ambientale territorialmente competente (d'ora in avanti **Struttura ARPAE**), e gli altri soggetti competenti in materia ambientale, al fine di definire la portata ed il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel rapporto ambientale sin dai momenti preliminari dell'attività di elaborazione di piani, sulla base di una proposta di piano e di un rapporto ambientale preliminare, predisposto dall' Autorità procedente;
- 2) la **Struttura ARPAE** svolge l'istruttoria e acquisisce i pareri dei soggetti competenti in materia ambientale;
- 3) la **Struttura ARPAE** predisponde, entro il termine ordinario 60 giorni dall'avvio della fase preliminare di consultazione, una relazione contenente l'esito della consultazione e lo invia alla Città metropolitana di Bologna o alla Provincia territorialmente competente;

- 4) la **Città metropolitana di Bologna** o la **Provincia** può motivatamente discostarsi dalla relazione predisposta dalla Struttura ARPAE;
- 5) la **Città metropolitana di Bologna** o la **Provincia**, entro 90 giorni dall'avvio della fase preliminare di consultazione, trasmette all'Autorità procedente e ai soggetti competenti in materia ambientale l'esito della consultazione preliminare.

2.b.2 Procedimento di VAS

- 6) le domande per attivare la **VAS** devono essere inviate dall'**Autorità procedente** alla **Città metropolitana di Bologna** o alla **Provincia** nonché alla **Struttura ARPAE**, territorialmente competenti;
- 7) l'**Autorità procedente** mette a disposizione il piano e il rapporto ambientale adottati ai soggetti competenti in materia ambientale;
- 8) l'**Autorità procedente** deposita, per 60 giorni, la proposta di piano, il rapporto ambientale e la sintesi non tecnica presso la propria sede, nonché presso la sede della Città metropolitana di Bologna o la Provincia, territorialmente competenti per la libera consultazione da parte dei cittadini;
- 9) l'**Autorità procedente** pubblica un avviso di deposito del piano adottato e del relativo Rapporto ambientale nel BURET",
- 10) l'**Autorità procedente** e la **Città metropolitana di Bologna** o la **Provincia** pubblicano gli elaborati depositati presso i rispettivi siti WEB
- 11) le osservazioni sul Rapporto ambientale depositato devono essere inviate dall'**Autorità procedente** alla Città Metropolitana di Bologna o alla Provincia e alla **Struttura ARPAE**, territorialmente competenti;
- 12) la **Struttura ARPAE** svolge l'istruttoria sul piano e sul relativo Rapporto ambientale; a tal fine è utile convocare una apposita riunione con i soggetti competenti in materia ambientale al fine di ricevere osservazioni, commenti e proposte in materia ambientale e al fine di dare evidenza alla consultazione dei soggetti competenti in materia ambientale;
- 13) la **Struttura ARPAE**, entro il termine ordinario di 60 giorni dall'invio del piano e del relativo Rapporto ambientale controdedotti, valutati i pareri e le osservazioni pervenuti, predispone una relazione istruttoria, propedeutica al Parere motivato, nella quale si propone il parere in merito alla valutazione ambientale e la invia alla Città metropolitana di Bologna o alla Provincia territorialmente competente;
- 14) l'organo elettivo della **Città metropolitana di Bologna** o della **Provincia** territorialmente competente esprime, entro 90 giorni dalla trasmissione del

piano controdedotto, il Parere motivato, che può motivatamente discostarsi dalla relazione istruttoria predisposta dalla **Struttura ARPAE**;

- 15) la **Città metropolitana di Bologna** o della **Provincia** territorialmente competente trasmette il parere motivato all'Autorità procedente;
- 16) l'**Autorità procedente** approva il piano, la relativa dichiarazione di sintesi nonché il piano di monitoraggio e li pubblica nel proprio sito WEB;
- 17) la **Città metropolitana di Bologna** o la **Provincia** territorialmente competente pubblica il Parere motivato, la relativa dichiarazione di sintesi nonché il piano di monitoraggio sul proprio sito WEB.

2.c) PROCEDIMENTI DI VALSAT CON ISTRUTTORIA DI ARPAE

Nel solo caso in cui la Città metropolitana di Bologna o la Provincia si avvalga dell'istruttoria dell'ARPAE, i procedimenti di **ValSAT** di competenza della Provincia, ai sensi della LR n. 9 del 2008, sono svolti secondo le seguenti modalità:

2.c.1) Fase preliminare di consultazione

- 1) la fase preliminare di consultazione sul documento preliminare di piano, contenente, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della LR n. 20 del 2000, una prima valutazione ambientale delle scelte proposte, si svolge durante la **Conferenza di pianificazione** di cui all'articolo 14, comma 1, della medesima LR n. 20 del 2000;
- 2) l'**Autorità procedente** mette a disposizione il **documento preliminare di piano** contenente, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della LR n. 20 del 2000, una **prima valutazione ambientale** delle scelte proposte ai soggetti competenti in materia ambientale ed a tutti i soggetti invitati alla Conferenza di pianificazione;
- 3) la Struttura organizzativa dell'ARPAE preposta allo svolgimento delle Autorizzazioni ambientali e delle istruttorie per la valutazione ambientale territorialmente competente (d'ora in avanti **Struttura ARPAE**) partecipa alla Conferenza di pianificazione indetta dall'Autorità procedente (sulla base del **documento preliminare di piano** contenente, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della LR n. 20 del 2000, una **prima valutazione ambientale** delle scelte proposte) al fine di contribuire alla implementazione delle tematiche ambientali nello strumento di pianificazione ed alla definizione dei contenuti del Documento di ValSAT;
- 4) la fase preliminare di consultazione sulla prima valutazione ambientale si effettua entro i termini di conclusione della **Conferenza di pianificazione**;

2.c.2) Procedimento di ValSAT

- 5) l'**Autorità procedente** trasmette il piano e il documento di ValSAT adottati alla **Città metropolitana di Bologna** o alla **Provincia**, territorialmente competenti, nonché alla **Struttura ARPAE**;
- 6) l'**Autorità procedente** mette a disposizione il piano e il documento di ValSAT ai soggetti competenti in materia ambientale;
- 7) l'**Autorità procedente deposita la proposta di piano, il rapporto ambientale e la sintesi non tecnica** presso la propria sede, nonché presso la sede della **Città metropolitana di Bologna** o la **Provincia** per la libera consultazione da parte dei cittadini";
- 8) l'**Autorità procedente** pubblica un avviso di deposito del piano adottato e del relativo Rapporto ambientale nel BURERT;
- 9) l'**Autorità procedente** e la **Città metropolitana di Bologna** o la **Provincia** pubblicano gli elaborati depositati presso i rispettivi siti WEB;
- 10) le osservazioni sul documento di ValSAT depositato devono essere inviate all'**Autorità procedente**, nonché alla **Città metropolitana di Bologna** o alla **Provincia**, territorialmente competenti, e alla **Struttura ARPAE**;
- 11) la **Struttura ARPAE** svolge l'istruttoria sul piano e sul relativo documento di ValSAT controdediti; a tal fine è utile convocare una apposita riunione con i soggetti competenti in materia ambientale al fine di ricevere osservazioni e proposte in materia ambientale e di dare evidenza alla consultazione dei soggetti competenti in materia ambientale;
- 12) la **Struttura ARPAE**, entro il termine ordinario di 30 giorni dall'invio del piano e del relativo documento di ValSAT controdediti, predispone una **relazione istruttoria**, propedeutica al Parere motivato, nella quale si propone il parere in merito alla valutazione ambientale e la invia alla **Città metropolitana di Bologna** o alla **Provincia** territorialmente competente;
- 13) l'organo elettivo della **Città metropolitana di Bologna** o della **Provincia** territorialmente competente esprime il **Parere motivato**, che può motivatamente discostarsi dalla relazione istruttoria predisposta dalla **Struttura ARPAE**, con specifica autonoma evidenza, all'interno dell'espressione in merito al piano ai sensi dell'articolo 5 della LR n. 20 del 2000;
- 14) la **Città metropolitana di Bologna** o della **Provincia** territorialmente competente trasmette il parere motivato unitamente all'espressione in merito al piano all'**Autorità procedente**;

- 15) l'**Autorità procedente** approva il piano, la relativa dichiarazione di sintesi nonché il piano di monitoraggio e li pubblica nel proprio sito WEB;
- 16) la **Città metropolitana di Bologna** o la **Provincia** territorialmente competente pubblica il Parere motivato, la relativa dichiarazione di sintesi nonché il piano di monitoraggio sul proprio sito WEB.

2.d) INDIRIZZI GENERALI

1. I **procedimenti di Verifica di Assoggettabilità (VdA)** per i **Piani urbanistici comunali di cui alla LR n. 47 del 1978** (varianti specifiche di PRG e relativi Piani attuativi qualora in variante), svolti con istruttoria di ARPAE, nel dettaglio sono svolti secondo quanto definito nell'**ALLEGATO A.**
2. I **procedimenti di VAS per i piani urbanistici comunali di cui alla LR n. 47 del 1978** (varianti specifiche di PRG e relativi Piani attuativi), svolti con istruttoria di ARPAE, nel dettaglio sono svolti secondo quanto definito nell'**ALLEGATO B.**
3. I **procedimenti di ValSAT per i piani urbanistici comunali e loro varianti di cui alla LR n. 20 del 2000,** svolti con istruttoria di ARPAE, nel dettaglio sono svolti secondo quanto definito nell'**ALLEGATO B.1.**
4. **Le relazioni istruttorie per la Verifica di Assoggettabilità (VdA) di piani urbanistici comunali di cui alla LR n. 47 del 1978** (varianti specifiche di PRG e relativi Piani attuativi qualora in variante), svolte con istruttoria di ARPAE, sono predisposte secondo i contenuti di cui allo schema (indice) definito nell'**ALLEGATO C.**
5. **Le relazioni istruttorie per la VAS di piani urbanistici comunali di cui alla LR n. 47 del 1978** (varianti specifiche di PRG e relativi Piani attuativi qualora in variante), svolte con istruttoria di ARPAE, sono predisposte secondo i contenuti di cui allo schema (indice) definito nell'**ALLEGATO D.**
6. **Le relazioni istruttorie per ValSAT di piani urbanistici comunali di cui alla LR n. 20 del 2000,** svolte con istruttoria di ARPAE, sono predisposte secondo i contenuti di cui allo schema (indice) definito nell'**ALLEGATO D.1.**
7. **Nel solo caso** in cui la Città metropolitana di Bologna o la Provincia si avvalga dell'istruttoria dell'ARPAE, il dirigente, o suo delegato, individuato in ogni **Struttura ARPAE** per dirigere lo svolgimento delle Autorizzazioni ambientali e delle istruttorie per la valutazione ambientale è delegato allo

svolgimento dell'istruttoria ed è il responsabile del procedimento per i procedimenti istruttori relativi ai procedimenti di VAS, ValSAT e Verifica di Assoggettabilità.

8. L'**Autorità procedente**, in collaborazione con la **Struttura ARPAE**, anche avvalendosi delle sezioni provinciali di ARPAE, assicura il controllo sugli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione del piano approvato.

9. I procedimenti di Verifica di Assoggettabilità, VAS e ValSAT in corso presso la Città metropolitana di Bologna e le Province ai sensi della previgente normativa, sono conclusi dall'ente subentrante, ai sensi dell'articolo 69, comma 1, della LR n. 13 del 2015.
La **Città metropolitana di Bologna** o la **Provincia**, nel **caso in cui si avvalga dell'istruttoria dell'ARPAE**, trasmette alla **Struttura ARPAE** l'elenco dei procedimenti in corso per l'espletamento delle attività inerenti l'istruttoria della Verifica di Assoggettabilità e della ValSAT relativa a piani urbanistici nonché per la predisposizione della relazione istruttoria da inviare alla Città metropolitana di Bologna o alla Provincia territorialmente competente.
La **Città metropolitana di Bologna** o la **Provincia**, inoltre, trasmette al competente servizio regionale l'elenco dei procedimenti in corso per l'espletamento delle attività inerenti la Verifica di Assoggettabilità relativa a piani e programmi non urbanistici assegnati alla Regione, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, della LR n. 13 del 2015.

10. **ARPAE**, in base al principio di terzietà definito nel DLgs n. 152 del 2006, non può redigere i Rapporti Ambientali Preliminari, i Rapporti ambientali e i documenti di ValSAT sui quali è chiamata a svolgere l'attività istruttoria prevista dalla LR n. 13 del 2015.

11. Al fine di assicurare lo scambio e la condivisione di esperienze e contenuti tecnico-scientifici nonché l'omogeneità dei procedimenti, è istituito un apposito gruppo tecnico di coordinamento tra la Regione, la Città metropolitana di Bologna, le Province e l'ARPAE.
Tale gruppo tecnico di coordinamento è presieduto dal Responsabile del servizio regionale competente in materia di VAS, o suo delegato, e ad esso partecipano i dirigenti individuati nella Città metropolitana di Bologna, in ogni Provincia e in ogni Struttura ARPAE per dirigere le attività inerenti le procedure di VAS/VALSAT, o loro delegati.

3. INDIVIDUAZIONE DI COMPITI PER PROCEDIMENTI DI VIA E DI VERIFICA (SCREENING).

I **PROCEDIMENTI DI VERIFICA (SCREENING) E DI VIA** relativi ai progetti elencati negli Allegati A.1 nonché negli allegati B.1 della LR n. 9 del 1999, ed ai progetti elencati negli Allegati A.2 e B.2 di cui la Città metropolitana di Bologna o le Province siano proponenti ovvero che interessino i territori di più di tali enti, di competenza della Regione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della medesima LR n. 9 del 1999, nonché i pareri sui procedimenti di verifica di assoggettabilità e di VIA di competenza statale continuano ad essere svolti secondo le attuali modalità dal competente servizio regionale.

3.a) PROCEDURA DI VERIFICA (SCREENING)

I **PROCEDIMENTI DI VERIFICA (SCREENING)** relativi ai progetti elencati negli Allegati B.2 e alle modifiche di progetti elencati negli Allegati A.2 e B.2 della LR n. 9 del 1999 di competenza della Provincia nonché ai progetti elencati nell'Allegato B.3 e alle modifiche di progetti elencati negli Allegati A.3 e B.3 di cui il Comune sia proponente ovvero che interessino i territori di più comuni, di competenza della Provincia ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della medesima LR n. 9 del 1999 e assegnati alla competenza della Regione previa istruttoria dell'ARPAE ai sensi dell'articolo 15 della LR n. 13 del 2015, sono svolti secondo le seguenti modalità:

- 1) le domande per attivare la procedura di **Verifica (screening)** devono essere inviate dal **proponente** al competente **servizio regionale** nonché alla struttura organizzativa dell'ARPAE preposta allo svolgimento delle Autorizzazioni ambientali e delle istruttorie per la valutazione ambientale territorialmente competente (d'ora in avanti **Struttura ARPAE**); per i progetti relativi ad attività produttive tale invio deve essere effettuato tramite SUAP. Il competente **servizio regionale** comunica alla Struttura ARPAE territorialmente competente il numero di protocollo di acquisizione e il numero di fascicolo del procedimento;
- 2) la **Struttura ARPAE** provvede ad effettuare la verifica di completezza del progetto e del relativo studio ambientale preliminare di cui all'articolo 9, comma 2, della LR n. 9 del 1999; la **Struttura ARPAE** può, entro 15 giorni dalla presentazione della domanda, richiedere integrazioni, che devono essere consegnate dal proponente entro 15 giorni, fatta salva richiesta motivata di proroga concedibile per un massimo di ulteriori 30 giorni.
Nel caso le integrazioni richieste non siano consegnate entro i termini, la domanda si intende ritirata ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della LR n. 9 del 1999; quindi, su proposta della **Struttura ARPAE**, il competente **servizio regionale** archivia la domanda e ne dà comunicazione al proponente.

Verificata la completezza la **Struttura ARPAE** contestualmente:

- comunica al competente servizio regionale l'esito positivo della stessa anche a seguito dell'avvenuta consegna delle integrazioni;
- provvede alla pubblicazione nel BURERT dell'avviso di avvio del procedimento;
- comunica la data di pubblicazione nel BURERT dell'avviso di avvio del procedimento al proponente affinché provveda al deposito della documentazione, ai Comuni interessati e al competente servizio regionale.

Il competente servizio regionale provvede alla pubblicazione della documentazione nel sito WEB della Regione.

Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 9 della LR n. 9 del 1999, è responsabilità del proponente fornire il progetto preliminare, tutti gli elementi circa la conformità del progetto alle disposizioni in materia urbanistica, ambientale e paesaggistica nonché la documentazione relativa alla individuazione e valutazione degli impatti ambientali del progetto sottoposto a procedura di verifica (screening); in particolare, per i procedimenti di verifica (screening) relativi ad impianti idroelettrici, al fine di contenere i tempi dei procedimenti, il proponente allega una attestazione, rilasciata dalla Autorità competente al rilascio di concessioni idriche nonché dell'Autorità competente per il regime idraulico, relativa alla procedibilità del progetto in relazione alla Direttiva emanata con Delibera della Giunta regionale n. 1793 del 3 novembre 2008 ("Direttive in materia di derivazioni d'acqua pubblica ad uso idroelettrico") confermata dalla Delibera dell'Assemblea Legislativa n. 51 del 26 luglio 2011;

- 3) il proponente provvede al deposito degli elaborati, eventualmente integrati, presso la Regione ed i Comuni in cui è localizzato il progetto per la informazione e la partecipazione del pubblico, ai sensi dell'articolo 14 della LR n. 9 del 1999;
- 4) le osservazioni sul progetto e sullo studio ambientale preliminare depositati devono essere inviate, entro 45 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso nel BURERT, alla Struttura ARPAE ed al competente servizio regionale; tutte le osservazioni sono pubblicate a cura del competente servizio regionale nel sito WEB della Regione;
- 5) la Struttura ARPAE svolge l'istruttoria sul progetto preliminare e sul relativo Studio ambientale preliminare. Si ricorda che è compito dell'istruttoria verificare la conformità del progetto alle disposizioni normative ed alle previsioni degli strumenti di pianificazione territoriale, urbanistica e settoriale. Ciò in quanto tale conformità costituisce una condizione ineludibile per la realizzazione del progetto, fatti salvi i casi in cui, per le opere pubbliche e di pubblica utilità nei casi previsti dalla vigente legislazione, l'approvazione del progetto costituisca, previo assenso delle amministrazioni competenti, variante a tale strumenti di pianificazione;
- 6) la Struttura ARPAE, qualora ne ravvisi l'opportunità in relazione alle esigenze del procedimento, convoca una apposita riunione con gli enti interessati dagli impatti ambientali al fine di ricevere osservazioni, commenti e proposte; si ritiene utile che tale riunione sia usualmente svolta per acquisire elementi utili alla definizione del procedimento;
- 7) in qualunque fase del procedimento la Struttura ARPAE, nei casi di particolare complessità, può convocare una Conferenza di servizi istruttoria di cui all'articolo 14, comma 1, della Legge n. 241 del 1990 (prevista sia nella normativa previgente, sia nelle modifiche di cui al Dlgs n. 127 del 2016), cui partecipano le amministrazioni interessate;

- 8) la **Struttura ARPAE**, qualora necessario, può richiedere, per una sola volta, entro il termine di 45 giorni dalla pubblicazione nel BURERT, integrazioni documentali o approfondimenti; in tal caso il proponente provvede a trasmettere la documentazione richiesta, entro 30 giorni, alla **Struttura ARPAE** e al competente **servizio regionale** che la pubblica nel sito WEB della Regione;
- 9) la **Struttura ARPAE** predispose la relazione istruttoria e lo schema della delibera di giunta regionale concernente il provvedimento di verifica (screening) cui allega la relazione istruttoria e li invia, entro il termine ordinatorio di 35 giorni dalla ricezione dell'ultima documentazione inviata dal proponente, al competente servizio regionale, che può eventualmente apportarvi le modifiche necessarie ai sensi delle vigenti norme, ovvero richiedere la riconsiderazione di interessi pubblici o di disposizioni normative;
- 10) il competente **servizio regionale**, verifica la regolarità tecnica ed amministrativa dell'atto e invia, entro il termine ordinatorio di 45 giorni dalla ricezione dell'ultima documentazione inviata dal proponente, la proposta di delibera alla Giunta regionale per la sua approvazione;
- 11) il competente **servizio regionale** invia la delibera al proponente e a tutte le Amministrazioni interessate nonché cura la pubblicazione della delibera per estratto nel BURERT nonché integralmente sul proprio sito WEB;
- 12) nel caso il **proponente** ritiri la domanda di effettuazione di una procedura di verifica (screening), il competente **servizio regionale** provvede, su proposta della **Struttura ARPAE**, all'archiviazione del procedimento e cura la pubblicazione del relativo avviso nel BURERT e nel sito WEB della Regione.

3.b) VERIFICA DELLA NECESSITÀ DI EFFETTUAZIONE DELLA PROCEDURA DI VERIFICA (SCREENING)

Si ricorda che devono essere sottoposti alla procedura di verifica (screening) anche tutte le modifiche dei progetti compresi negli allegati A.1, A.2, A.3, B.1, B.2 e B.3 della LR n. 9 del 1999 che ricadono nelle definizioni di modifica.

La modifica di un progetto, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della LR n. 9 del 1999 e dell'articolo 5, comma 1, lettera l), del Dlgs n. 152 del 2006, consiste nella variazione delle caratteristiche o del funzionamento di un impianto o di un progetto, autorizzato, realizzato o in corso di realizzazione, ovvero un suo potenziamento che possono produrre effetti sull'ambiente.

Nel caso in cui, sulla base della definizione di modifica sopra ricordata, si evidenzia con chiarezza che una modifica di un progetto o impianto sottoposto ad un procedimento autorizzativo (ad esempio una AIA), rientri nei casi di sottoposizione a procedura di verifica (screening) è compito del responsabile di tale procedimento comunicare al proponente la necessità di effettuare la procedura di verifica (screening).

Qualora la verifica della necessità di sottoporre un progetto o impianto o loro modifica alla procedura di verifica (screening) sia richiesta da un proponente oppure derivi da dubbi emersi all'interno di un procedimento autorizzativo (ad esempio una AIA), nel caso di procedure assegnate alla competenza della Regione previa istruttoria di ARPAE, la decisione di effettuazione della procedura di verifica (screening) è espressa dalla Regione su istruttoria e proposta della Struttura ARPAE.

A tal fine il proponente dovrà inviare alla Struttura ARPAE e al competente servizio regionale un sintetico elaborato in cui illustra quale progetto intende realizzare o quali modifiche intende apportare all'impianto o progetto esistente, descrivendone adeguatamente lo stato esistente o autorizzato e lo stato di progetto, dal punto di vista sia programmatico, sia progettuale, sia ambientale.

La Struttura ARPAE valuta tale elaborato e propone al competente servizio regionale la decisione sulla necessità di effettuare una procedura di verifica (screening).

Il competente servizio regionale verifica tale proposta e può eventualmente apportarvi le modifiche necessarie ai sensi delle vigenti norme, ovvero richiedere la riconsiderazione di interessi pubblici o di disposizioni normative.

Il competente servizio regionale comunica la decisione sulla necessità di effettuazione della procedura di verifica (screening) al proponente e alla Struttura ARPAE.

3.c) PROCEDURA DI VIA

I PROCEDIMENTI DI VIA relativi ai progetti elencati nell'Allegato A.2, ai progetti elencati nell'Allegato B.2 assoggettati, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera b), della LR n. 9 del 1999 a procedura di VIA ad esito della procedura di verifica (screening) ed ai progetti elencati negli Allegati A.3 e B.3 di cui il comune sia proponente ovvero che interessino i territori di più comuni, di competenza della Provincia ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della LR n. 9 del 1999 e assegnati alla competenza della Regione previa istruttoria dell'ARPAE ai sensi dell'articolo 15 della LR n. 13 del 2015, sono svolti secondo le seguenti modalità:

3.c.1) Eventuale Fase preliminare di definizione dei contenuti del S.I.A. (scoping)

- 1) le eventuali domande per attivare la fase preliminare di definizione dei contenuti del S.I.A. (scoping), presentate su base volontaria, devono essere inviate dal proponente al competente servizio regionale nonché alla struttura organizzativa dell'ARPAE preposta allo svolgimento delle Autorizzazioni ambientali e delle istruttorie per la valutazione ambientale territorialmente competente (d'ora in avanti Struttura ARPAE). Il competente servizio regionale comunica alla Struttura ARPAE territorialmente competente il numero di protocollo di acquisizione e il numero di fascicolo del procedimento;

- 2) Il **proponente** trasmette la domanda e la relativa documentazione al competente servizio regionale, alla Struttura ARPAE e a tutti gli enti da convocare nella Conferenza di servizi.
- 3) la **Struttura ARPAE** indice, entro 10 giorni dall'arrivo della domanda, la Conferenza di servizi (la medesima prevista per la procedure di VIA), a cui invita tutti i soggetti convocati nella Conferenza di servizi per il rilascio di intese, concessioni, autorizzazioni, pareri, nulla osta, assensi comunque denominati da ricomprendere nel provvedimento di VIA e provvede all'istruttoria degli elaborati presentati. Si ricorda che per i progetti presentati dopo il 28 luglio 2016, ai sensi del D. Lgs n. 127 del 2016, è convocata una Conferenza simultanea. Per le modalità di svolgimento di tali conferenze simultanee si rinvia alle indicazioni pertinenti (ovviamente ad esclusione delle specifiche previsioni ivi indicate relativamente ai procedimenti di VIA) di cui al paragrafo 3.e) relativo alle modifiche del Dlgs n. 127 del 2016 per la Conferenza di servizi;
- 4) la **Struttura ARPAE** predispone lo schema del verbale contenente le determinazioni della Conferenza di servizi, che deve concludersi entro 40 giorni dalla ricezione della domanda;
- 5) successivamente alla sottoscrizione del verbale da parte dei partecipanti alla Conferenza di Servizi, la **Struttura ARPAE** predispone lo schema della delibera della Giunta regionale concernente il provvedimento di scoping cui allega il verbale della Conferenza di servizi e lo invia, entro 50 giorni dalla ricezione della domanda, al competente servizio regionale, che può eventualmente apportarvi le modifiche necessarie ai sensi delle vigenti norme, ovvero richiedere una riconvocazione della Conferenza di servizi per la riconsiderazione di interessi pubblici o di disposizioni normative;
- 6) il competente **servizio regionale**, verifica la regolarità tecnica ed amministrativa dell'atto e invia la proposta di delibera alla Giunta regionale per la sua approvazione entro 60 giorni dalla ricezione della domanda. Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, della LR n. 9 del 1999, trascorso tale termine si intende convalidato l'elaborato presentato dal proponente ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 9 della LR n. 9 del 1999;
- 7) il competente **servizio regionale** invia la delibera al proponente e a tutte le Amministrazioni interessate ed alla Struttura ARPAE;

3.c.2) Procedura di VIA

- 8) le domande per attivare la VIA devono essere inviate dal **proponente** al competente **servizio regionale** nonché alla struttura organizzativa dell'ARPAE preposta allo svolgimento delle Autorizzazioni ambientali e delle istruttorie per la valutazione ambientale territorialmente competente (d'ora in avanti **Struttura ARPAE**); per i progetti relativi ad attività produttive tale invio deve essere effettuato tramite SUAP. Il competente **servizio regionale** comunica alla

Struttura ARPAE il numero di protocollo di acquisizione e il numero di fascicolo del procedimento;

- 9) la **Struttura ARPAE** provvede ad effettuare la verifica di completezza del progetto e del relativo SIA di cui all'articolo 13, commi 4, 5 e 6, della LR n. 9 del 1999; la Struttura ARPAE può, entro 30 giorni dalla presentazione della domanda, richiedere integrazioni, che devono essere consegnate dal proponente entro 30 giorni, fatta salva richiesta motivata di proroga concedibile per un massimo di ulteriori 60 giorni.

Nel caso le integrazioni richieste non siano consegnate entro i termini la domanda si intende ritirata ai sensi dell'articolo 13, commi 5 e 6, della LR n. 9 del 1999; quindi, su proposta della **Struttura ARPAE**, il competente **servizio regionale** archivia la domanda e comunica tale archiviazione al proponente;

Verificata positivamente la completezza, la **struttura ARPAE** contestualmente:

- comunica al proponente, ai partecipanti alla Conferenza di Servizi e al competente servizio regionale l'esito positivo della verifica di completezza, anche a seguito dell'avvenuta consegna delle integrazioni;
- provvede alla pubblicazione nel BURET dell'avviso di avvio del procedimento;
- comunica la data di pubblicazione nel BURET dell'avviso di avvio del procedimento al proponente, affinché provveda al deposito degli elaborati, ai partecipanti alla Conferenza di Servizi e al competente servizio regionale.

Il competente **servizio regionale** provvede alla pubblicazione della documentazione nel sito WEB della Regione.

Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 13 della LR n. 9 del 1999, è responsabilità del proponente fornire

- a) il progetto definitivo;
- b) lo Studio di Impatto Ambientale (SIA) contenente tutti gli elementi circa la conformità del progetto alle disposizioni in materia urbanistica, ambientale e paesaggistica nonché la documentazione relativa alla individuazione e valutazione degli impatti ambientali del progetto sottoposto a procedura di VIA;
- c) la documentazione e gli elaborati progettuali richiesti dalla normativa vigente per il rilascio di intese, concessioni, autorizzazioni, pareri, nulla osta, assensi comunque denominati da ricomprendere nel provvedimento di VIA;
- d) la documentazione relativa alla disponibilità dell'area o all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio.

In particolare, per i procedimenti di VIA relativi ad impianti idroelettrici, al fine di contenere i tempi dei procedimenti, il proponente allega una attestazione, rilasciata dalla Autorità competente al rilascio di concessioni idriche nonché dalla Autorità competente per il regime idraulico, relativa alla procedibilità del progetto in relazione alla Direttiva emanata con Delibera della Giunta regionale n. 1793 del 3 novembre 2008 ("Direttive in materia di derivazioni d'acqua pubblica ad uso idroelettrico"), confermata dalla Delibera dell'Assemblea Legislativa n. 51 del 26 luglio 2011.

Si ricorda, inoltre, relativamente alle procedure di VIA concernenti derivazioni di acque superficiali, che il 13 gennaio 2016 è entrata in vigore la "Direttiva per

Valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dal Piano di Gestione del Distretto idrografico Padano" (meglio conosciuta come "Direttiva Derivazioni"), adottata contestualmente al Piano di Gestione, dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del fiume Po, il 17 dicembre 2015 con deliberazione n. 8/2015. Le previsioni di tale Direttiva, a partire dal 13 gennaio 2016, si applicano, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, a tutte le istanze di nuova derivazione e di rinnovo ricadenti nel Distretto idrografico Padano e assumono, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della stessa Direttiva, il valore di linee guida a supporto della valutazione di compatibilità della derivazione rispetto agli obiettivi del Piano di Gestione del Distretto idrografico Padano per le istanze in corso di istruttoria.

Al proposito si rammenta che a breve, ai sensi dell'articolo 64 del Dlgs n. 152 del 2006 come sostituito dall'articolo 51 della legge n. 221 del 2015, tutto il territorio regionale sarà inserito nel Distretto idrografico Padano, e che pertanto tale Direttiva avrà valenza su tutto il territorio regionale.

Si evidenzia che tale Direttiva dispone le modalità per verificare concretamente la congruità della istanza di concessione di derivazione di acqua rispetto alla pianificazione vigente, in ottemperanza al disposto di cui all'articolo 12-bis del TU n. 1775 del 1933, come modificato dall'articolo 96 del Dlgs n. 152 del 2006, che vincola il rilascio di qualunque concessione al raggiungimento o mantenimento degli obiettivi di qualità definiti per ciascun corpo idrico.

Qualora il corpo idrico non risulti classificato, al fine di individuare le alterazioni delle caratteristiche qualitative dello stesso corpo idrico indotte dal prelievo, è necessario, ai sensi del citato articolo 12-bis del TU n. 1775 del 1933 nonché del punto 4 dell'Allegato 1 della citata Direttiva Derivazioni dell'Autorità di Bacino del fiume Po, che, contestualmente alla progettazione dell'opera di derivazione, a cura del proponente, sia effettuato e presentato il monitoraggio "ex ante" previsto dal DM n. 260 del 2010 sotto la direzione della Regione in collaborazione con ARPAE.

Anche questi elementi concorrono alla verifica di completezza.

- 10) il **proponente** provvede al deposito degli elaborati, eventualmente integrati, presso la **Regione**, la **Città metropolitana di Bologna**, la **Provincia** ed i **Comuni**, territorialmente competenti, e all'invio degli elaborati qualora integrati alla **Struttura ARPAE** nonché all'invio della documentazione a **tutte le amministrazioni convocate** in Conferenza di Servizi;
- 11) la **Struttura ARPAE** indice, entro 10 giorni dalla pubblicazione dell'avviso nel BURERT, la Conferenza di servizi, cui invita tutti i soggetti convocati nella Conferenza di servizi per il rilascio di intese, concessioni, autorizzazioni, pareri, nulla osta, assensi comunque denominati da ricomprendere nel provvedimento di VIA;
- 12) la **Struttura ARPAE** provvede all'istruttoria del progetto e del relativo SIA. Si ricorda che è compito dell'istruttoria verificare la conformità del progetto alle disposizioni normative ed alle previsioni degli strumenti di pianificazione territoriale, urbanistica e settoriale, in quanto tale conformità costituisce una condizione ineludibile per la realizzazione del progetto, fatti salvi i casi in cui, per le opere pubbliche e di pubblica utilità, l'approvazione del progetto costituisca,

previo assenso delle amministrazioni competenti, variante a tale strumenti di pianificazione, oppure in sede di Conferenza di servizi sia possibile, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della LR n. 9 del 1999, approvare specifica variante a tali strumenti provinciali e comunali;

- 13) qualora si reputi necessario, nei casi di particolare rilievo, lo svolgimento di una istruttoria pubblica di cui all'articolo 15, comma 3, della LR n. 9 del 1999, la decisione sul suo svolgimento è assunta dalla **Struttura ARPAE** sentita la Conferenza di servizi; il compito di organizzare l'istruttoria pubblica è affidato alla **Struttura ARPAE**, ovvero, previa informale intesa ad una amministrazione pubblica interessata; si raccomanda che sia data adeguata pubblicizzazione allo svolgimento dell'istruttoria pubblica e che siano verbalizzate le osservazioni presentate nell'istruttoria pubblica svolta;
- 14) analogamente la decisione sullo svolgimento del contraddittorio di cui all'articolo 15, comma 4, della LR n. 9 del 1999, è assunta dalla **Struttura ARPAE** sentita la Conferenza di servizi;
- 15) le osservazioni sul progetto e sul SIA depositato devono essere inviate alla **Struttura ARPAE** ed al competente **servizio regionale**; tutte le osservazioni sono pubblicate a cura del competente **servizio regionale** nel sito WEB della Regione;
- 16) la **Struttura ARPAE**, qualora necessario, sulla base delle valutazioni della Conferenza di servizi, può richiedere, per una sola volta, entro il termine di 90 giorni dalla pubblicazione nel BURET, integrazioni documentali; in tal caso il **proponente** provvede a trasmettere la documentazione richiesta, entro 45 giorni, prorogabili su motivata richiesta del proponente al massimo per ulteriori 45 giorni, al competente **servizio regionale** e alla **Struttura ARPAE** nonché a tutte le amministrazioni convocate in Conferenza di Servizi. Si ricorda che, nel caso in cui il proponente non ottemperi alla trasmissione delle integrazioni, ai sensi dell'articolo 15-bis, comma 1, della LR n. 9 del 1999, non si procede all'ulteriore corso della valutazione. Tale effetto è comunicato al proponente, su proposta della **Struttura ARPAE**, dal competente **servizio regionale** che provvede, inoltre, alla pubblicazione del relativo avviso **nel BURET**;
- 17) il **proponente**, ai sensi dell'articolo 15-bis, comma 2, della LR n. 9 del 1999, può chiedere, per una sola volta, entro il termine di 90 giorni dalla pubblicazione nel BURET, di modificare gli elaborati presentati o presentare integrazioni volontarie; nel caso di richiesta di modifica degli elaborati la **Struttura ARPAE** valuta tale istanza e, se la accoglie, fissa per l'acquisizione delle modifiche un termine non superiore a 45 giorni, prorogabili su motivata richiesta del proponente al massimo per ulteriori 45 giorni; tali determinazioni sono comunicate al competente servizio regionale nonché a tutte le amministrazioni convocate in Conferenza di Servizi; il **proponente** invia le integrazioni al competente **servizio regionale** e alla **Struttura ARPAE**, nonché a **tutte le amministrazioni convocate** in Conferenza di Servizi; tutti gli elaborati integrativi sono pubblicati a cura del competente **servizio regionale** nel sito WEB della Regione;

- 18) la **Struttura ARPAE**, qualora ritenga che le integrazioni e le modifiche presentate siano rilevanti per il pubblico, ai sensi dell'articolo 15-bis, comma 3, della LR n. 9 del 1999, dispone un nuovo deposito e una nuova pubblicizzazione; tali determinazioni sono comunicate al competente servizio regionale nonché a **tutte le** amministrazioni convocate in Conferenza di Servizi; in tal caso il **proponente** provvede al deposito degli elaborati con le stesse modalità di cui al precedente punto 10; tali elaborati integrativi sono pubblicati a cura del competente **servizio regionale** nel sito WEB della Regione.
- Si ricorda che, in caso di rinnovo del deposito e della pubblicizzazione degli elaborati modificati, le vigenti norme non prevedono la possibilità per le amministrazioni partecipanti alla Conferenza di servizi di richiedere nuove integrazioni;
- 19) la **Struttura ARPAE** predispone lo schema del Rapporto ambientale di cui all'articolo 18, comma 3, della LR n. 9 del 1999 al fine della sua approvazione da parte della Conferenza di Servizi entro, ai sensi dell'articolo 18, comma 6, della LR n. 9 del 1999, il termine ordinatorio di 70 giorni dalla trasmissione dell'ultima documentazione da parte del proponente.
- Si ricorda che il Rapporto ambientale, ai sensi dell'articolo 18, comma 3, della LR n. 9 del 1999, costituisce l'unitario verbale della Conferenza di servizi in cui devono essere riportati tutti i dati amministrativi, i dati relativi al procedimento e tutte le valutazioni e le decisioni definite in sede di Conferenza di servizi, ivi compresi gli eventuali dissensi espressi ai sensi dell'articolo 14 e seguenti della Legge n. 241 del 1990. Si ricorda, inoltre, che tale Rapporto ambientale/Verbale deve essere sottoscritto da ogni rappresentante debitamente delegato a rappresentare le amministrazioni che devono rilasciare un atto autorizzativo o di assenso comunque denominato in Conferenza di servizi;
- 20) successivamente alla sottoscrizione del Rapporto ambientale, la **Struttura ARPAE** cura la raccolta degli atti autorizzativi redatti, sulla base delle decisioni della Conferenza di servizi, dalle amministrazioni e soggetti competenti, predispone lo schema della delibera della Giunta regionale, cui allega gli atti autorizzativi unitamente al rapporto ambientale sottoscritto in Conferenza di Servizi, e lo invia, entro il termine ordinatorio di 15 giorni dalla conclusione della Conferenza di servizi, al competente **servizio regionale**, che può eventualmente apportarvi le modifiche necessarie ai sensi delle vigenti norme, ovvero richiedere una riconvocazione della Conferenza di servizi per la riconsiderazione di interessi pubblici o di disposizioni normative;
- 21) il competente **servizio regionale** effettua la regolarità tecnica ed amministrativa dell'atto e invia la proposta di delibera alla Giunta regionale per la sua approvazione, entro il termine ordinatorio, ai sensi dell'articolo 18, comma 6, della LR n. 9 del 1999, di 20 giorni dalla conclusione della Conferenza di servizi;
- 22) il competente **servizio regionale** invia la delibera al proponente e a tutte le Amministrazioni interessate nonché cura la pubblicazione della delibera per estratto nel BURERT nonché integralmente sul sito WEB della Regione;

23) il competente servizio regionale, nel caso il provvedimento di VIA ricomprenda una variante a uno strumento di pianificazione urbanistica e territoriale, inoltre, invia la delibera al competente comune, Città metropolitana di Bologna o Provincia al fine, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della LR n. 9 del 1999, della ratifica, entro 30 giorni, di tale variante dai rispettivi organi consiliari; nel caso il Consiglio Comunale, della Città metropolitana di Bologna o Provinciale non ratifichi la variante, il competente servizio regionale predispone la proposta di delibera di annullamento del precedente provvedimento di VIA e la invia alla Giunta regionale per la sua approvazione.

3.d) INDIRIZZI GENERALI

1. I procedimenti di Verifica (screening), con istruttoria di ARPAE, nel dettaglio sono svolti secondo quanto definito nell'ALLEGATO E.
2. I procedimenti di VIA, con istruttoria di ARPAE, nel dettaglio sono svolti secondo quanto definito nell'ALLEGATO F.
3. I provvedimenti di Verifica (screening), con istruttoria di ARPAE, sono predisposti secondo i contenuti di cui allo schema (indice) definito nell'ALLEGATO G.
4. I provvedimenti di definizione dei contenuti del S.I.A. (scoping), con istruttoria di ARPAE, sono predisposti secondo i contenuti di cui allo schema (indice) definito nell'ALLEGATO H.
5. I provvedimenti di VIA, con istruttoria di ARPAE, sono predisposti secondo i contenuti di cui allo schema (indice) definito nell'ALLEGATO I.
6. Il dirigente individuato in ogni Struttura ARPAE per dirigere le attività inerenti la procedura di VIA, o suo delegato, è il responsabile del procedimento per i procedimenti istruttori relativi alle procedure di verifica (screening) e alle procedure di VIA.
7. Il responsabile del competente servizio regionale è il responsabile del procedimento dall'arrivo dello schema di delibera predisposta dalla Struttura ARPAE all'invio della proposta di delibera alla Giunta regionale per la sua approvazione.
8. Il dirigente individuato in ogni Struttura ARPAE per dirigere le attività inerenti le procedure VIA e le procedure di verifica (screening) è delegato a

indire, condurre e concludere le Conferenze di servizi per lo svolgimento delle istruttorie dei citati procedimenti affidate dalla LR n. 13 del 2015 ad ARPAE. Tale dirigente può delegare collaboratori della Struttura ARPAE a indire, condurre e concludere specifiche Conferenze di servizi.

9. I procedimenti di VIA e di Verifica (screening) in corso, precedentemente al 01/01/2016 presso la Città metropolitana di Bologna e le Province ai sensi della previgente normativa, sono conclusi dall'ente subentrante, ai sensi dell'articolo 69 della LR n. 13 del 2015. A tal fine la **Città metropolitana di Bologna** e le **Province** trasmettono al competente **servizio regionale** e alla **Struttura ARPAE** l'elenco dei procedimenti in corso al fine:

- a) dell'espletamento delle attività inerenti l'istruttoria della procedura di Verifica (screening) o di VIA;
- b) della predisposizione e firma del Rapporto ambientale
- c) della predisposizione dello schema della delibera della Giunta regionale recante il provvedimento di VIA o dello schema della delibera di giunta concernente il provvedimento di verifica (screening) da inviare al competente servizio regionale.

10. Le **spese istruttorie** di cui all'articolo 28 della LR n. 9 del 1999 per i **procedimenti di VIA e di Verifica (screening)** relativi ai progetti elencati negli Allegati A.1 e negli allegati B.1 della LR n. 9 del 1999, nonché i progetti di cui all'articolo 5, comma 1, della medesima LR n. 9 del 1999, di competenza della Regione, continuano ad essere versate alla Regione secondo le attuali modalità.

Le **spese istruttorie** di cui all'articolo 28 della LR n. 9 del 1999 per i **procedimenti di VIA e di Verifica (screening) assegnati alla competenza della Regione previa istruttoria dell'ARPAE** ai sensi dell'articolo 15 della LR n. 13 del 2015, relativi ai progetti di cui all'articolo 5, comma 2, della medesima LR n. 9 del 1999, cioè le procedure di verifica (screening) e le procedure di VIA già esercitate dalle Province per i progetti elencati negli allegati A.2 e B.2, nonché per i progetti elencati negli allegati A.3 e B.3 della LR n. 9 del 1999 che interessino il territorio di più di un comune o di cui il comune sia il proponente, sono quantificate secondo la pertinente normativa regionale. Tali spese istruttorie sono corrisposte ad ARPAE ed incamerate secondo le modalità definite da ARPAE.

Le spese istruttorie sono corrisposte esclusivamente secondo quanto definito nel citato articolo 28 della LR n. 9 del 1999 e nella conseguente "Direttiva generale sull'attuazione della LR 9/99 'disciplina procedura valutazione impatto ambientale'" (punto 3.4), e cioè le spese istruttorie sono determinate come segue:

- per le procedure di verifica (screening): 0,02% del costo di progettazione e di realizzazione del progetto, con un minimo di 500 euro;
- per le procedure di VIA: 0,04% del costo di progettazione e di realizzazione del progetto, con un minimo di 1.000 euro.

Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 28, comma 4, della LR 9/99, per i progetti di trasformazione o ampliamento di impianti che abbiano ottenuto la certificazione EMAS o la certificazione ambientale ISO 14001 le spese istruttorie sono ridotte del 50%.

Si ricorda inoltre che, ai sensi dell'articolo 28, comma 5, della L.R. n. 9 del 1999, per i progetti, sottoposti a procedura di VIA, che, in base alla legislazione vigente, sono sottoposti alla corresponsione di una pluralità di oneri istruttori, ognuno di essi è ridotto del 10%.

11. Le attività relative al **monitoraggio**, nonché relative alla **vigilanza** in materia di procedure di VIA e di verifica (screening) sono affidate, ai sensi rispettivamente dell'articolo 22 e dell'articolo 24 della LR n. 9 del 1999, all'Autorità competente. Per i **procedimenti di VIA e di Verifica (screening)** relativi ai progetti elencati negli Allegati A.1 e B.1 nonché negli Allegati A.2 e B.2 della LR n. 9 del 1999 nonché ai progetti di competenza rispettivamente della Regione e della Provincia, ai sensi dell'articolo 5, comma 1 e 2, della medesima LR n. 9 del 1999, le attività relative al monitoraggio nonché alla vigilanza e alle sanzioni sono svolte secondo le seguenti modalità:
 - a. il **controllo del monitoraggio ambientale** prescritto al proponente dai provvedimenti di VIA o di verifica (screening) è svolto da **ARPAE**;
 - b. gli eventuali **atti per l'assunzione di determinazioni correttive** previste dall'articolo 28, comma 1-bis, del DLgs n. 152 del 2006 la cui applicazione è richiamata dall'articolo 22, comma 1, della LR n. 9 del 1999, sono svolte dalla **Regione**, tramite il competente servizio regionale, previa **istruttoria di ARPAE**;
 - c. gli eventuali **atti relativi a controlli, sospensioni dei lavori, adeguamento alle prescrizioni dei provvedimenti di verifica (screening) e di VIA e di ripristino dello stato dei luoghi**, previsti dall'articolo 29 del DLgs n. 152 del 2006 la cui applicazione è richiamata dall'articolo 24, comma 2, della LR n. 9 del 1999, sono svolte dalla **Regione**, tramite il competente servizio regionale, previa **istruttoria di ARPAE**.

12. Per i **procedimenti di VIA e di Verifica (screening)** relativi ai progetti elencati negli Allegati A.1 e B.1 nonché negli Allegati A.2 e B.2 della LR n. 9 del 1999 nonché ai progetti di competenza rispettivamente della Regione e della Provincia ai sensi dell'articolo 5, comma 1 e 2, della medesima LR n. 9 del 1999, le **attività relative alle sanzioni** sono svolte da **ARPAE** e le relative sanzioni pecuniarie sono introitate direttamente da ARPAE.

13. Il responsabile del competente **servizio regionale** è delegato a valutare e concedere, ai sensi dell'articolo 17, comma 10, della LR n. 9 del 1999, anche le eventuali richieste di proroga, avanzate dal proponente, dei tempi di realizzazione di progetti sottoposti a procedure di VIA la cui istruttoria è affidata ad ARPAE, previo parere della **Struttura ARPAE**.

14. **ARPAE**, in base al principio di terzietà definito nel DLgs n. 152 del 2006, non può redigere gli elaborati per la procedura di verifica (screening), la relazione per la definizione dei contenuti del SIA (scoping) nonché i SIA sui quali è chiamato a svolgere l'attività istruttoria prevista dalla LR n. 13 del 2015.
15. Al fine di assicurare lo scambio e la condivisione di esperienze e contenuti tecnico-scientifici nonché l'omogeneità dei procedimenti, è istituito un apposito gruppo tecnico di coordinamento tra la Regione e l'ARPAE. Tale gruppo tecnico di coordinamento è presieduto dal Responsabile del servizio regionale competente in materia di VIA, o suo delegato, e ad esso partecipano i dirigenti individuati in ogni Struttura ARPAE per dirigere le attività inerenti le procedure VIA, o loro delegati.

3.e) LE MODIFICHE DEL DLGS N. 127/2016 SU CONFERENZA DI SERVIZI E PROCEDURA DI VIA

Si evidenzia che il **DLgs 30 giugno 2016, n. 127** che sostituisce gli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater, 14-quinquies della legge n. 241 del 1990 ha introdotto rilevanti **novità sulla Conferenza di servizi e sulla procedura di VIA**. Di seguito sono illustrate le **principali novità che afferiscono ai procedimenti di VIA**.

La nuova **disciplina è entrata in vigore il 28 luglio 2016 e si applica ai procedimenti avviati dopo quella data**. Quindi per tutti i procedimenti avviati entro il 28 luglio 2016 continuano ad applicarsi le norme previgenti.

La **conferenza di servizi decisoria**, sia ai sensi delle norme previgenti, sia ai sensi delle nuove disposizioni introdotte dal DLgs n. 127 del 2016, è sempre indetta dall'amministrazione precedente quando, per la conclusione del procedimento, è **necessario acquisire almeno due atti di assenso, pareri, nulla osta** comunque denominati, **da parte di amministrazioni diverse**, oppure quando **l'attività del privato è subordinata a diversi atti di assenso** all'esito di procedimenti differenti (articolo 14, comma 2, del DLgs n. 127 del 2016).

Il DLgs n. 127 del 2016 innova radicalmente la disciplina e individua due modelli di Conferenza di servizi decisoria, caratterizzati da diverse modalità di svolgimento, in relazione alla complessità della decisione da prendere o alla espressione, da parte delle amministrazioni coinvolte, di dissensi o di condizioni che richiedono una modifica progettuale. I due modelli di conferenza di servizi decisoria sono così individuati:

A) la Conferenza semplificata;

B) la Conferenza simultanea.

Si ricorda che è prevista un'**unica Conferenza di servizi decisoria** (che si articola, con modalità di funzionamento diverse, in **conferenza semplificata e in conferenza simultanea**). Da ciò discende che le disposizioni degli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-

quater e 14-quinques si applicano ad entrambi i modelli di conferenza. In particolare trovano applicazione le disposizioni relative:

- a) all'espressione delle **determinazioni** (e posizioni) delle amministrazioni coinvolte, che **devono essere congruamente motivate, formulate in termini di assenso o dissenso e indicano, ove possibile, le modifiche eventualmente necessarie ai fini dell'assenso**. Le prescrizioni o condizioni eventualmente indicate ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso sono espresse in modo chiaro e analitico e specificano se sono relative a un vincolo derivante da una disposizione normativa o da un atto amministrativo generale ovvero discrezionalmente apposte per la migliore tutela dell'interesse pubblico (articolo 14-bis, comma 3, del Dlgs n. 127 del 2016);
- b) al fatto che restano ferme le **responsabilità dell'amministrazione, nonché quelle dei singoli dipendenti** nei confronti dell'amministrazione, **per l'assenso reso, ancorché implicito** (articolo 14-bis, comma 4, del Dlgs n. 127 del 2016);

Nel caso della **procedura di VIA**, come previsto dall'articolo 14, comma 4, della legge n. 241 del 1990, come modificato dal D Lgs n. 127 del 2016, è sempre indetta la **Conferenza di servizi decisoria simultanea**.

Si ricorda che **alla Conferenza simultanea partecipa il rappresentante unico** rispettivamente delle amministrazioni statali, regionali e locali (articolo 14-ter, comma 3, del Dlgs n. 127 del 2016).

L'amministrazione procedente (cioè l'amministrazione che convoca la Conferenza di servizi), quindi, comunica la convocazione della Conferenza di servizi ai seguenti soggetti:

- alla **Presidenza del Consiglio**, Dipartimento del coordinamento amministrativo (nel caso **sia coinvolta un'amministrazione statale centrale**);
- al **Prefetto** (nel caso siano coinvolte solo **amministrazioni periferiche dello Stato**);
- alla **Regione** (nel caso sia coinvolta **un'amministrazione riconducibile alla Regione**);
- agli **Enti locali** (nel caso siano coinvolte **amministrazioni ad essi riconducibili**);
- alle **altre amministrazioni coinvolte** (che possono partecipare in funzione di supporto al rappresentante unico).

Si sottolinea che, ai sensi dell'articolo 14-ter, commi 4 e 5, del Dlgs n. 127 del 2016, fermo restando il potere di rappresentanza attribuito al rappresentante unico, le **amministrazioni coinvolte (ivi comprese le amministrazioni statali, regionali e degli enti locali) possono partecipare ai lavori della Conferenza di servizi in funzione di supporto** al rappresentante unico.

Si raccomanda che il **rappresentante unico** coordini l'espressione delle **determinazioni della propria amministrazione con tutte le strutture organizzative** cui è assegnata la specifica competenza amministrativa.

Per quanto riguarda la partecipazione a conferenze di servizi ai sensi della Legge n. 241/1990, le regole previste dalla normativa generale vanno applicate tenendo conto del modello organizzativo e dell'assetto delle attività conseguente alla LR n. 13 del 2015.

A tale fine il principio da seguire è che la **Regione, ARPAE e l'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile partecipano alle Conferenze ciascuna con un solo rappresentante per fornire il contributo relativo alle materie e alle attività rispettivamente esercitate** ai sensi della L.R. n. 13/2015.

Si evidenzia, quindi, che nelle **Conferenze di servizi simultanee** in cui sono acquisiti atti o svolti procedimenti amministrativi o la loro istruttoria assegnati ad ARPAE dalla LR n. 13 del 2015, **ARPAE dovrà essere rappresentata da un rappresentante unico** per l'insieme alle funzioni ad essa attribuite dalla LR n. 13 del 2015, mentre la **Regione sarà rappresentata, a sua volta, da un rappresentante unico** per gli ulteriori atti acquisiti nella Conferenza di servizi assegnati alla sua competenza.

Inoltre sempre l' articolo 14, comma 4, della legge n. 241 del 1990 come modificato dal Dlgs n. 127 del 2016, dispone che qualora un progetto sia sottoposto a procedura di VIA di competenza regionale, **tutte le autorizzazioni, i pareri, i nulla osta e gli assensi, comunque denominati, sono acquisiti nell'ambito di un'unica Conferenza di servizi** che ha carattere decisorio e che si svolge in modalità simultanea.

La **Conferenza è indetta dall'amministrazione competente al rilascio della VIA non oltre 10 giorni dall'esito della verifica documentale**, di cui all'articolo 23, comma 4, del Dlgs n. 152 del 2006 e dell'articolo 13 della LR n. 9 del 1999.

Con riferimento alla **conclusione dei lavori della Conferenza**, la disciplina indica come **unico termine quello di conclusione del procedimento di VIA e cioè 150 giorni**, prolungabili di ulteriori 60 giorni nel caso di accertamenti ed indagini di particolare complessità (articolo 26 del Dlgs n. 152 del 2006), fermo restando le sospensioni dei termini procedurali per la presentazione di integrazioni previste dal medesimo Dlgs n. 152 del 2006.

Questa nuova disciplina **non si applica ai procedimenti relativi ai progetti sottoposti a VIA di competenza statale**.

L'articolo 5 del D. Lgs n. 127 del 2016 apporta le conseguenti necessarie modifiche al Dlgs 152/2006.

La previsione che la **procedura di VIA assegnata dalle norme statali alla competenza regionale acquisisca, tramite un'unica Conferenza di servizi decisoria in modalità simultanea tutte le autorizzazioni, i pareri, i nulla osta e gli assensi, comunque denominati** rappresenta una delle novità di maggior rilievo del Dlgs n. 127 del 2016.

Anche questa previsione **entra in vigore il 28 luglio 2016** e si applica ai **procedimenti, e quindi a tutte le procedure di VIA, avviati dopo quella data.**

Concretamente in Emilia-Romagna ciò comporta di **applicare, anche ai progetti di attività produttive, quanto finora svolto per i progetti di opere pubbliche o di pubblica utilità** per quanto riguarda l'acquisizione nella Conferenza di servizi per la VIA di tutte le autorizzazioni, i pareri, i nulla osta e gli assensi, comunque denominati (ivi compreso il permesso di costruire).

Non può, invece, essere applicata anche ai progetti di attività produttive la previsione dell'articolo 17 della LR n. 9 del 1999, cioè la **possibilità, per le opere pubbliche o di pubblica utilità, di effettuare varianti agli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale, comunali e provinciali,** in quanto questa previsione è contenuta esclusivamente nella LR n. 9 del 1999 ed è specifica per le opere pubbliche o di pubblica utilità.

La previsione che la **procedura di VIA acquisisca, tramite un'unica Conferenza di servizi, tutti gli atti,** in quanto norma successiva e prevalente, comporta che:

- 1) venga svolta una **unica Conferenza di servizi decisoria per tutti gli atti acquisiti;**
- 2) in sede di tale conferenza di servizi **sono acquisiti tutti gli atti, ivi compresi ad esempio: l'Autorizzazione Unica di cui al Dlgs n. 387 del 2003 o il permesso di costruire.**

Ciò perché:

- la **VIA per statuzione europea è antecedente ad ogni altro atto autorizzatorio;**
- **in base D. Lgs n. 127 del 2016 la procedura di VIA acquisisce tutti gli atti;**
- tali norme (in particolare, quelle relativa alla Conferenza di servizi) sono inserite nella L. n. 241 del 1990 secondo cui, quindi, **costituiscono livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117 della Costituzione** (articolo 29, comma 3, della L. n. 241 del 1990).

Per gli atti che per legge devono essere **rilasciati in base al progetto esecutivo (ad esempio: autorizzazione sismica o per il vincolo idrogeologico)** si suggerisce, qualora gli elaborati esecutivi non siano stati presentati, di **acquisire, nella Conferenza di servizi per la VIA, un assenso di massima** da parte delle amministrazioni competenti e di prescrivere l'acquisizione di tali atti successivamente all'atto conclusivo della procedura.

Si ritiene necessario specificare anche in questa sede le modalità di conclusione della Conferenza simultanea come innovate dal Dlgs n. 127 del 2016.

All'esito dell'ultima riunione della Conferenza, **l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione della conferenza** entro i termini ordinatori previsti, **sulla base delle posizioni prevalenti** espresse dalle amministrazioni partecipanti alla Conferenza tramite i propri rappresentanti unici. Si sottolinea che per la Conferenza di servizi per il procedimento di VIA il termine ordinatorio è quello (150 giorni) previsto per il procedimento di VIA (articolo 14, comma 4, del Dlgs n. 127 del 2016)

Si ricorda che è **responsabilità dell'amministrazione procedente proporre la decisione motivata di conclusione** della Conferenza di servizi.

Si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante:

- non abbia partecipato alle riunioni;
- ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso la propria posizione;
- ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza.

La Conferenza di servizi è configurata come sede di coordinamento e cooperazione dei pubblici poteri preordinati alla approvazione ed autorizzazione alla realizzazione di determinati progetti e/o attività.

Pertanto i soggetti partecipanti alla Conferenza di servizi mantengono i poteri di cui sono titolari e li esercitano nel rispetto delle norme di coordinamento dettate per lo svolgimento della Conferenza di servizi.

È, dunque, utile e necessario che ogni amministrazione esprima le proprie determinazioni in Conferenza di servizi, in sede decisionale, avendo svolto tutti gli adempimenti che sono previsti per l'espressione del provvedimento di propria competenza (con l'eccezione, nella Conferenza per la VIA, delle procedure di deposito pubblicizzazione e partecipazione che sono sostituite, ai sensi dell'articolo 15 della LR n. 9 del 1999, da quelle effettuate per la procedura di VIA).

La determinazione motivata di conclusione positiva della conferenza, adottata dall'amministrazione procedente, sostituisce a ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati (articolo 14-quater, comma 1, 2, del Dlgs n. 127 del 2016).

Si ricorda che è utile e necessario che ogni amministrazione che partecipa alla Conferenza di servizi assuma nel procedimento di VIA gli atti di propria competenza al fine di allegarli al provvedimento di VIA. Ciò al fine di semplificare e accelerare lo svolgimento dei procedimenti e degli atti sostituiti dal provvedimento di VIA.

L'efficacia degli atti di assenso comunque denominati sostituiti dalla determinazione decorre dalla data della comunicazione della determinazione stessa (articolo 14-quater, comma 4, 2, del Dlgs n. 127 del 2016) .

In caso di approvazione unanime, la determinazione è immediatamente efficace.

In caso di approvazione sulla base delle posizioni prevalenti nella conferenza simultanea, l'efficacia della determinazione è sospesa quando sono stati espressi dissensi qualificati (cioè espressi da amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o alla tutela della salute e della pubblica incolumità dei cittadini) per il periodo (di 10 giorni dalla sua comunicazione) utile alla presentazione dell'opposizione (articolo 14-quater, comma 2, del Dlgs n. 127 del 2016).

Le amministrazioni i cui atti sono sostituiti dalla determinazione motivata di conclusione della conferenza **possono sollecitare, con congrua motivazione**, il responsabile del procedimento **ad assumere determinazioni in via di autotutela**, ai sensi dell'articolo 21-~~nonies~~ della legge n. 241 del 1990 (annullamento d'ufficio), previa indizione di una nuova Conferenza.

Inoltre, **possono sollecitare l'intervento in autotutela**, ai sensi dell'articolo 21-~~quinquies~~ della legge n. 241 del 1990 (revoca), anche in questo caso previa indizione di una nuova Conferenza, **le amministrazioni che abbiano partecipato alla conferenza** (articolo 14-~~quater~~, comma 2, del Dlgs n. 127 del 2016). Resta ferma la possibilità per tali amministrazioni, come per ogni cittadino interessato, di adire alla giustizia amministrativa.

La nuova disciplina della Conferenza di servizi prevede, come quella previgente, la **possibilità per le amministrazioni preposte alla tutela di interessi sensibili** (cioè amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o alla tutela della salute e della pubblica incolumità dei cittadini) **di rimettere, in caso di dissenso, la questione al Presidente del Consiglio dei Ministri**, ma rende molto più stringenti i tempi e prevede che **per le amministrazioni statali l'opposizione sia proposta dal Ministro competente**.

In particolare:

- 1) **entro 10 giorni dalla comunicazione del provvedimento** conclusivo della Conferenza di servizi, le **amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o alla tutela della salute e della pubblica incolumità dei cittadini** possono proporre **opposizione al Presidente del Consiglio dei ministri, a condizione che abbiano espresso in modo inequivoco il proprio motivato dissenso prima della conclusione dei lavori della conferenza**. Per le amministrazioni statali l'opposizione è proposta dal Ministro competente. Possono altresì presentare opposizione le amministrazioni delle Regioni o delle Province autonome di Trento e di Bolzano, il cui rappresentante, intervenendo in una materia spettante alla rispettiva competenza, abbia manifestato un dissenso motivato in seno alla conferenza (articolo 14-~~quinquies~~, commi 1 e 2, del Dlgs n. 127 del 2016);
- 2) la **proposizione dell'opposizione sospende l'efficacia del provvedimento** motivato di conclusione della conferenza (articolo 14-~~quinquies~~, comma 3, del Dlgs n. 127 del 2016);
- 3) la **Presidenza del Consiglio dei ministri indice, entro 15 giorni dalla ricezione dell'opposizione, una riunione** con le amministrazioni interessate al fine di raggiungere un accordo. Se alla conferenza hanno partecipato amministrazioni delle Regioni e Province autonome può essere convocata una successiva riunione entro 15 giorni dalla precedente.
- 4) **Se si trova un accordo viene adottata (dall'amministrazione precedente) una nuova determinazione conclusiva della Conferenza** (articolo 14-~~quinquies~~, commi 4, 5, 6, del Dlgs n. 127 del 2016);

- 5) **se non è stato raggiunto un accordo, la questione è rimessa al Consiglio dei ministri, che la pone all'ordine del giorno della prima riunione successiva alla scadenza del termine di 15 giorni dall'ultima riunione.** Al Consiglio dei ministri possono partecipare i presidenti delle Regioni o delle Province autonome. Se il Consiglio dei ministri, non accoglie l'opposizione, la determinazione conclusiva della Conferenza acquista efficacia (articolo 14-quinquies, comma 6, del Dlgs n. 127 del 2016).

3.f) PROCEDIMENTO UNICO PER L'APPROVAZIONE DEI PROGETTI DI OPERE PUBBLICHE E DI INTERESSE PUBBLICO (Titolo III LR n. 20 del 2000)

Si ricorda che l'articolo 36-ter della LR n. 20 del 2000 dispone che, al fine di assicurare la contestuale valutazione di tutti gli interessi, pubblici e privati, coinvolti dall'attuazione delle opere pubbliche e di interesse pubblico e di pervenire alla celere approvazione e realizzazione delle stesse, il Comune, la Provincia e la Regione promuovono lo svolgimento del **procedimento unico per l'approvazione dei progetti delle opere pubbliche e delle opere di interesse pubblico** di propria competenza, ovvero, su istanza dei soggetti proponenti, curano lo svolgimento del procedimento unico per le opere rispettivamente di rilievo comunale, provinciale o regionale.

Lo stesso articolo 36-ter della LR n. 20 del 2000 dispone che per le **opere di rilievo comunale e provinciale soggette a procedura di verifica (screening) o a procedura di V.I.A., di competenza di un ente sovraordinato** ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 18 maggio 1999, n. 9 (Disciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale), lo **svolgimento del procedimento unico è curato da tale ente sovraordinato.**

Il procedimento unico si compone delle seguenti fasi:

- a) **approvazione del progetto preliminare**, che comporta la **localizzazione dell'opera**, ove non prevista dagli strumenti di pianificazione urbanistica, e la conseguente apposizione di vincolo preordinato all'esproprio, l'eventuale modifica degli strumenti di pianificazione territoriale, generali o settoriali, che presentino previsioni incompatibili con la realizzazione dell'opera, e la **procedura di verifica (screening)** nei casi previsti dalla legge regionale n. 9 del 1999;
- b) **approvazione del progetto definitivo** che comporta la dichiarazione di pubblica utilità, comprende eventualmente la procedura di VIA nei casi previsti dalla legge regionale n. 9 del 1999, e sostituisce ogni autorizzazione, concessione, nulla osta, parere o atto di assenso, comunque denominato, richiesto dalla normativa vigente per la realizzazione dell'opera.

Il ricorso al **procedimento unico** è **facoltativo**, fatti salvi i seguenti casi nei quali il medesimo procedimento è **obbligatorio**:

- a) per le **opere e infrastrutture strategiche di preminente interesse regionale**, individuate dalla Giunta regionale;

- b) per le **opere pubbliche che non siano conformi agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica e che siano soggette a valutazione di impatto ambientale** [cioè sia procedure di verifica (screening) sia procedure di VIA].

Si ricorda che l'articolo 17, comma 6, della LR n. 9 del 1999 dispone che la **procedura di VIA possa essere direttamente attivata** da parte della Città metropolitana di Bologna, delle Province e dei Comuni, **in alternativa al procedimento unico** di cui al Titolo III LR n. 20 del 2000.

Per lo svolgimento del procedimento unico l'**amministrazione procedente** convoca una **Conferenza di servizi** secondo quanto disposto dall'articolo 36-sexies della LR n. 20 del 2000 per l'approvazione dei progetti preliminari e le procedure di verifica (screening) nonché secondo quanto disposto dall'articolo 36-septies della LR n. 20 del 2000 per l'approvazione del progetto definitivo e trova applicazione la disciplina della conferenza di servizi prevista dalla legge n. 241 del 1990.

L'approvazione della LR n. 13 del 2015 nell'assegnare alla Regione Emilia - Romagna dal 01/01/2016 la competenza per i procedimenti precedentemente svolti dalla Provincia ha innovato le modalità di svolgimento delle procedure di verifica (screening) e delle procedure di VIA, stabilendo che essi sono svolti previa istruttoria di ARPAE. Tale disposizione **si applica, quindi, anche dei procedimenti unici di cui al titolo III della LR n. 20 del 2000**, in quanto l'articolo 36-octies della medesima LR n. 20 del 2000 assegna la competenza allo svolgimento del procedimento unico all'autorità competente per la procedura di verifica (screening) o di VIA.

La **struttura ARPAE**, quindi, provvede anche all'**istruttoria relativa al procedimento unico di cui al titolo III della LR n. 20 del 2000**.

Nel caso di **attivazione di un procedimento unico da parte di un comune**, anche su istanza di un proponente privato per l'approvazione di un progetto preliminare di opera pubblica o di pubblica utilità soggetta a procedura di verifica (screening), il **procedimento unico è anche esso**, ai sensi dell'articolo 15 della LR n. 13 del 2015, **assegnato alla competenza della Regione previa istruttoria dell'ARPAE**.

Il procedimento unico si svolge secondo quanto indicato nel precedente punto 3.a) per le procedure di verifica (screening) con i seguenti adempimenti aggiuntivi per l'istruttoria della **Struttura ARPAE**:

- a. **convocare**, nei casi di particolare complessità o su motivata richiesta del soggetto proponente, una **Conferenza di servizi** in cui vengono acquisiti gli assenti richiesti dalla legislazione vigente per l'approvazione dei piani urbanistici comunali generali (articolo 36-sexies, comma 4, della LR n. 20 del 2000); la Conferenza da convocare per i procedimenti avviati successivamente al 28 luglio 2016 è una **Conferenza semplificata** (articolo 14-bis del Dlgs n. 127 del 2016)

- b. procedere al **deposito per 60 giorni** dalla data di pubblicazione nel BURERT (articolo 36-sexies, comma 8, della LR n. 20 del 2000);
- c. **pubblicazione dell'avviso di deposito** oltre che nel BURERT **anche su un quotidiano** diffuso nell'ambito territoriale interessato (articolo 36-sexies, comma 8, della LR n. 20 del 2000);
- d. qualora la realizzazione dell'opera comporti la necessità di apporre il vincolo preordinato all'**esproprio**, l'avviso è comunicato, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, a coloro che risultino proprietari delle aree interessate (articolo 36-sexies, comma 9, della LR n. 20 del 2000);
- e. nella Conferenza di servizi è acquisito il **parere degli enti chiamati ad esprimere i pareri e gli atti di assenso comunque denominati richiesti dalla legislazione vigente in merito all'approvazione dei piani** urbanistici comunali; è, inoltre, acquisito il **parere di tutte le amministrazioni competenti a rilasciare, sul progetto definitivo, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta, parere o atto di assenso comunque denominato richiesto dalla normativa vigente per la realizzazione dell'opera, in merito agli eventuali elementi che precludono la realizzazione del progetto ovvero in merito alle condizioni per ottenere sul progetto definitivo i citati atti**, specificando, altresì, la documentazione e gli elaborati progettuali necessari per il loro rilascio (articolo 36-sexies, comma 12, della LR n. 20 del 2000);
- f. qualora il progetto dell'opera **comporti variante agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica**, l'assenso dei rappresentanti degli enti titolari degli strumenti predetti è **subordinato alla preventiva pronuncia dei rispettivi organi consiliari, ovvero è soggetto, a pena di decadenza, a ratifica da parte dei medesimi organi entro 30 giorni dalla conclusione della conferenza di servizi** (articolo 36-sexies, comma 15, della LR n. 20 del 2000);
- g. **qualora non si raggiunga il consenso** per i profili che attengono alla localizzazione dell'opera ovvero **l'accordo non sia ratificato** dagli organi consiliari ai sensi del comma 15 della LR n. 20 del 2000, **il soggetto proponente o l'amministrazione procedente**, per le opere di propria competenza, possono **richiedere, entro dieci giorni, una determinazione conclusiva del procedimento alla Regione**;
- h. la **Struttura ARPAE** predispone la relazione istruttoria e lo schema della delibera di giunta regionale concernente il procedimento unico che comprende il **provvedimento di verifica (screening)** e l'eventuale assenso alla **variante agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica**, cui allega la relazione istruttoria, e li invia al competente **servizio regionale**, che può eventualmente apportarvi le modifiche necessarie ai sensi delle vigenti norme, ovvero richiedere la riconsiderazione di interessi pubblici o di disposizioni normative;

- i. il competente servizio regionale, verifica la regolarità tecnica ed amministrativa dell'atto e invia la proposta di delibera alla Giunta regionale per la sua approvazione;
- j. il competente servizio regionale invia la delibera al proponente e a tutte le Amministrazioni interessate nonché cura la pubblicazione della delibera nel BURERT e sul proprio sito WEB;
- k. il competente servizio regionale, nel caso la delibera concernente il procedimento unico ricomprenda una variante a uno strumento di pianificazione urbanistica e non sia stato acquisito preventivamente l'assenso del Consiglio comunale, inoltre, invia la delibera al competente Comune al fine, ai sensi dell'articolo 36-sexies, commi 15 e 16, della LR n. 20 del 2000, della ratifica, entro 30 giorni, di tale variante dal Consiglio Comunale; nel caso il Consiglio Comunale non ratifichi la variante, il competente servizio regionale predisponde la proposta di delibera di annullamento della precedente delibera concernente il procedimento unico e la invia alla Giunta regionale per la sua approvazione.

Nel caso di attivazione di un **procedimento unico** da parte di un comune, anche su istanza di un proponente privato **per l'approvazione di un progetto definitivo di opera pubblica o di pubblica utilità soggetta a procedura di VIA**, il procedimento unico è anche esso, ai sensi dell'articolo 15 della LR n. 13 del 20015, assegnato alla competenza della Regione previa istruttoria dell'ARPAE.

Il procedimento unico si svolge secondo quanto indicato nel precedente punto 3.c.2) per le procedure di VIA, con i seguenti adempimenti aggiuntivi per l'istruttoria della **Struttura ARPAE**:

- a. **l'approvazione del progetto definitivo** ai sensi del procedimento unico, tenendo conto che la localizzazione dell'opera o la variante agli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriali è stata effettuata nel precedente procedimento per l'approvazione del progetto preliminare, **contiene l'accertamento di conformità** richiesto dall'articolo 7, comma 2, della legge regionale n. 31 del 2002;
- b. **qualora l'approvazione del progetto definitivo dell'opera comporti la dichiarazione di pubblica utilità della stessa** si provvede a **depositare copia del progetto presso l'ufficio per le espropriazioni** e ad effettuare le comunicazioni previste dall'articolo 18, comma 2, della legge regionale n. 37 del 2002.

Nel caso di attivazione di un **procedimento unico**, sia per l'approvazione del progetto preliminare, sia per l'approvazione del progetto definitivo, **da parte della Città metropolitana di Bologna o di una Provincia**, anche su istanza di un proponente privato, per l'approvazione di un progetto di opera pubblica o di pubblica utilità soggetta a procedura di verifica (screening) o a procedura di VIA,

il procedimento unico è svolto direttamente dal servizio regionale competente in materia di impatto ambientale.

4. INDIVIDUAZIONE DI COMPITI PER PROCEDIMENTI DI AIA.

4.a) PROCEDIMENTI DI AIA

I PROCEDIMENTI DI AIA relativi agli insediamenti, già di competenza della Provincia ai sensi della LR n. 21 del 2004, assegnati alla competenza della Regione, sono svolti mediante ARPAE ai sensi dell'articolo 15, comma 8, e dell'articolo 78 della LR n. 13 del 2015, secondo le seguenti modalità:

- 1) il gestore presenta la domanda di AIA al SUAP, ad esclusione delle installazioni riguardanti opere ed impianti di pubblica utilità, nonché alla struttura organizzativa dell'ARPAE preposta allo svolgimento delle Autorizzazioni ambientali e delle istruttorie per la valutazione ambientale territorialmente competente (d'ora in avanti Struttura ARPAE), tramite i servizi del portale IPPC-AIA, secondo le modalità definite dalla Giunta regionale;
- 2) la Struttura ARPAE svolge l'istruttoria;
- 3) il dirigente della Struttura ARPAE assume il provvedimento di AIA;
- 4) la Struttura ARPAE invia il provvedimento di AIA al SUAP per la trasmissione al gestore e a tutte le Amministrazioni interessate;
- 5) il SUAP cura la pubblicazione del provvedimento per estratto nel BURERT;
- 6) la Struttura ARPAE cura la pubblicazione integrale del provvedimento sul Portale IPPC-AIA.

4.b) INDIRIZZI GENERALI

1. I procedimenti di AIA nel dettaglio sono svolti secondo quanto definito nell'ALLEGATO J.
2. I provvedimenti di AIA sono predisposti secondo i contenuti di cui allo schema (indice) definito nell'ALLEGATO K.
3. Il dirigente individuato in ogni Struttura ARPAE per dirigere le attività inerenti la AIA, o suo delegato, è il responsabile del procedimento per i procedimenti istruttori relativi alle AIA.

4. Il dirigente individuato in ogni **Struttura ARPAE** per dirigere le attività inerenti le procedure AIA è delegato ad assumere il provvedimento di AIA.
5. Il dirigente individuato in ogni **Struttura ARPAE** per dirigere le attività inerenti le procedure AIA è delegato a indire e condurre le eventuali Conferenze di servizi per lo svolgimento delle istruttorie in materia di AIA. Tale dirigente può delegare collaboratori della Struttura ARPAE a indire e condurre specifiche Conferenze di servizi.
Si ricorda che nel verbale della Conferenza di servizi devono essere riportati tutti i dati amministrativi e relativi al procedimento e tutte le valutazioni e le decisioni definite in sede di Conferenza di servizi, ivi compresi gli eventuali dissensi espressi ai sensi dell'articolo 14 e seguenti della Legge n. 241 del 1990. Si ricorda, inoltre, che tale verbale deve essere sottoscritto da ogni rappresentante debitamente delegato a rappresentare le amministrazioni che devono rilasciare un atto autorizzativo o di assenso comunque denominato in Conferenza di servizi.
6. I procedimenti di AIA, in corso presso la Città metropolitana di Bologna e le Province precedentemente al 01/01/2016, ai sensi della previgente normativa, sono conclusi dall'ente subentrante, ai sensi dell'articolo 69 della LR n. 13 del 2015. A tal fine la **Città metropolitana di Bologna** e le **Province** trasmettono alla **Struttura ARPAE** l'elenco dei procedimenti in corso al fine dell'espletamento delle attività inerenti l'istruttoria del procedimento di AIA, e della assunzione dell'AIA.
7. Le spese istruttorie dei procedimenti di AIA sono quantificate secondo la pertinente normativa statale e regionale. Tali spese istruttorie sono corrisposte ad **ARPAE** e incamerate secondo le modalità definite da ARPAE.
8. Le garanzie finanziarie previste, ai sensi dell'articolo 208 del Dlgs n. 152 del 2006, per gli insediamenti con impianti di smaltimento e recupero di rifiuti sono rese a favore di **ARPAE**, che, in caso di riscossione, può trasferirle all'ente che effettua la bonifica.
9. Le garanzie finanziarie previste, ai sensi del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 141 del 26 maggio 2016, per gli insediamenti che presentano la Relazione di riferimento sono rese a favore di **ARPAE**, che, in caso di riscossione, può trasferirle all'ente che effettua la bonifica.
10. Le attività relative al **monitoraggio** e alla **vigilanza** in materia di AIA sono affidate ad **ARPAE**.

11. Per i procedimenti di AIA le attività relative alle **sanzioni** sono svolte da **ARPAE** e le relative sanzioni pecuniarie sono introitate direttamente da **ARPAE** secondo le modalità definite da ARPAE.
I proventi sono destinati a potenziare le ispezioni ambientali straordinarie previste dall'articolo 29-decies, comma 4, del DLgs n. 152 del 2006 e le ispezioni finalizzate a verificare il rispetto degli obblighi ambientali per gli impianti ancora privi di autorizzazione, secondo i principi dell'articolo 29-ottuordecies, comma 13, del medesimo del DLgs n. 152 del 2006.

12. Ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della LR n. 21 del 2004, al fine di assicurare lo scambio e la condivisione di esperienze e contenuti tecnico-scientifici nonché l'omogeneità dei procedimenti, è istituito un apposito gruppo tecnico di coordinamento tra la Regione e l'ARPAE. In particolare tale gruppo di coordinamento supporta la partecipazione della Regione al coordinamento nazionale presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, supporta lo scambio di informazioni sui dati rappresentativi circa le emissioni e altre forme di inquinamento e sui valori limite di emissione nonché sulle migliori tecniche disponibili, supporta il contributo specialistico allo scambio di informazioni a livello nazionale ed europeo sulla revisione dei BRef e favorisce l'omogeneità e l'efficacia delle istruttorie e dei controlli svolte sulle installazioni di uno stesso settore produttivo. Nell'ambito del gruppo tecnico di coordinamento sono, inoltre, definite le decisioni in merito all'uniforme interpretazione ed attuazione delle normative ed in merito alle modalità applicative di interesse generale per le aziende sottoposte ad AIA.
Tale gruppo tecnico di coordinamento è presieduto dal Responsabile del servizio regionale competente in materia di AIA, o suo delegato; ad esso partecipano i dirigenti individuati in ogni Struttura ARPAE per dirigere le attività inerenti le procedure AIA, o loro delegati; ad esso sono invitate a partecipare le associazioni di rappresentanza delle imprese a livello regionale.

Si ricorda che il **DLgs n. 127 del 2016** che sostituisce gli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater, 14-quinquies della legge n. 241 del 1990 ha introdotto rilevanti novità sulla Conferenza di servizi. Di seguito sono illustrate le **principali novità che afferiscono ai procedimenti di AIA**.

La nuova **disciplina è entrata in vigore il 28 luglio 2016** e si applica ai procedimenti avviati **dopo quella data**. Quindi per tutti i procedimenti avviati entro il 28 luglio 2016 continuano ad applicarsi le norme previgenti.

Si ricorda, inoltre, che l'articolo 5 del DLgs n. 127 del 2016 (modificando l'articolo 29-quater del DLgs 152/2006 con un rinvio ai soli articoli 14 e 14-ter della L. 241/90 modificata) stabilisce che le **Conferenze di servizi per i procedimenti di AIA, relativi a primo rilascio, riesame e modica sostanziale, sono esclusivamente conferenze simultanee**.

Per le modalità di svolgimento di tali conferenze simultanee si rinvia alle indicazioni pertinenti (ovviamente ad esclusione delle specifiche previsioni ivi indicate relativamente ai procedimenti di VIA) di cui al paragrafo 3.e) relativo alle modifiche del Dlgs n. 127 del 2016 per la Conferenza di servizi.

5. INDIVIDUAZIONE DI COMPITI PER PROCEDIMENTI DI AUA.

5.a) PROCEDIMENTI DI AUA

I **PROCEDIMENTI DI AUA** relativi agli impianti, già di competenza della Provincia, assegnati alla competenza della Regione, sono svolti mediante **ARPAE**, ai sensi dell'articolo 16, comma 3, della LR n. 13 del 2015, secondo le seguenti modalità:

- 1) il gestore presenta la domanda di AUA al **SUAP**, ad esclusione delle installazioni riguardanti opere ed impianti di pubblica utilità, e tramite esso alla struttura organizzativa dell'**ARPAE** preposta allo svolgimento delle Autorizzazioni ambientali e delle istruttorie per la valutazione ambientale territorialmente competente (d'ora in avanti **Struttura ARPAE**);
- 2) la **Struttura ARPAE** svolge l'istruttoria;
- 3) il dirigente della **Struttura ARPAE** assume il provvedimento di AUA;
- 4) la **Struttura ARPAE** trasmette il provvedimento di AUA al SUAP per la trasmissione al gestore e a tutte le Amministrazioni interessate.

5.b) INDIRIZZI GENERALI

1. I **procedimenti di AUA** nel dettaglio sono svolti secondo quanto definito nell'**ALLEGATO L.**
2. I **provvedimenti di AUA** sono predisposti secondo i contenuti definiti nell'**ALLEGATO M.**
3. Il dirigente individuato in ogni **Struttura ARPAE** per dirigere le attività inerenti l'AUA, o suo delegato, è il responsabile del procedimento per i procedimenti istruttori relativi alle AUA.
4. Il dirigente individuato in ogni **Struttura ARPAE** per dirigere le attività inerenti le procedure AUA è delegato ad assumere il provvedimento di AUA.

5. Il dirigente individuato in ogni **Struttura ARPAE** per dirigere le attività inerenti le procedure AUA è delegato a indire e condurre le eventuali Conferenze di servizi per lo svolgimento delle istruttorie in materia di AUA. Tale dirigente può delegare collaboratori della Struttura ARPAE a indire e condurre specifiche Conferenze di servizi.
Si ricorda che nel verbale della Conferenza di servizi devono essere riportati tutti i dati amministrativi e relativi al procedimento e tutte le valutazioni e le decisioni definite in sede di Conferenza di servizi, ivi compresi gli eventuali dissensi espressi ai sensi dell'articolo 14 e seguenti della Legge n. 241 del 1990. Si ricorda, inoltre, che tale verbale deve essere sottoscritto da ogni rappresentante debitamente delegato a rappresentare le amministrazioni che devono rilasciare un atto autorizzativo o di assenso comunque denominato in Conferenza di servizi;
6. I procedimenti di AUA, in corso presso la Città metropolitana di Bologna e le Province, antecedentemente al 01/01/2016, ai sensi della previgente normativa, sono conclusi dall'ente subentrante, ai sensi dell'articolo 69 della LR n. 13 del 2015. A tal fine la **Città metropolitana di Bologna** e le **Province** trasmettono alla **Struttura ARPAE** l'elenco dei procedimenti in corso al fine dell'espletamento delle attività inerenti l'istruttoria del procedimento di AUA, e della assunzione dell'AUA.
7. Le spese istruttorie dei procedimenti di AUA sono quantificate secondo la pertinente normativa statale e regionale. Tali spese istruttorie sono corrisposte ad ARPAE e incamerate secondo le modalità definite da ARPAE.
8. Per i procedimenti di AUA le attività relative all'eventuale **monitoraggio** ambientale e al controllo del monitoraggio prescritto al gestore nel provvedimento di AUA nonché alla **vigilanza** in materia di **AUA**, secondo le norme settoriali, sono affidate ad **ARPAE**.
9. Per i procedimenti di AUA le attività relative alle **sanzioni** sono svolte da **ARPAE** applicando le norme settoriali relative alle sanzioni per i titoli abilitativi sostituiti dall'AUA, se non affidate ad altro ente da norme statali, e le relative sanzioni pecuniarie sono introitate, negli stessi casi, direttamente da **ARPAE** secondo le modalità definite da ARPAE.
10. Al fine di assicurare lo scambio e la condivisione di esperienze e contenuti tecnico-scientifici nonché l'omogeneità dei procedimenti, è istituito un apposito gruppo tecnico di coordinamento tra la Regione e l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia, al quale sono invitate le associazioni di rappresentanza delle imprese a livello regionale. Nell'ambito del gruppo tecnico di coordinamento sono, inoltre, definite le decisioni in merito all'uniforme interpretazione ed attuazione delle normative ed in merito alle modalità applicative di interesse generale per le aziende sottoposte ad AUA.

Tale gruppo tecnico di coordinamento è presieduto dal Responsabile del servizio regionale competente in materia di AUA, o suo delegato, e ad esso partecipano i dirigenti individuati in ogni struttura ARPAE per dirigere le attività inerenti le procedure AUA, o loro delegati.

5.c) LE MODIFICHE DEL DLGS N. 127/2016 SU CONFERENZA DI SERVIZI E PROCEDURA DI AUA

Si ricorda che il **Dlgs 30 giugno 2016, n. 127** che sostituisce gli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater, 14-quinquies della legge n. 241 del 1990 ha introdotto rilevanti novità sulla Conferenza di servizi. Di seguito sono illustrate le **principali novità che afferiscono ai procedimenti di AUA**.

La nuova **disciplina è entrata in vigore il 28 luglio 2016 e si applica ai procedimenti avviati dopo quella data**. Quindi per tutti i procedimenti avviati entro il 28 luglio 2016 continuano ad applicarsi le norme previgenti.

Si ricorda che l'effettuazione di una **conferenza di servizi decisoria**, sia ai sensi delle norme previgenti, sia ai sensi delle nuove disposizioni introdotte dal Dlgs n. 127 del 2016, è sempre indetta dall'amministrazione procedente quando per la conclusione del procedimento è **necessario acquisire almeno due atti di assenso, pareri, nulla osta** comunque denominati, da parte di amministrazioni diverse, oppure quando **l'attività del privato è subordinata a diversi atti di assenso** all'esito di procedimenti differenti.

Si ricorda, inoltre, che, ai sensi dell'articolo 4, comma 7, del DPR n. 59 del 2013, qualora sia necessario acquisire esclusivamente l'AUA, il SUAP trasmette la documentazione alla **Struttura ARPAE** che, ove previsto, convoca la Conferenza di servizi di cui agli articoli 14 e seguenti della legge n. 241 del 1990.

Al proposito, si evidenzia che tale **conferenza di servizi è prevista esclusivamente per l'AUA che sostituisce l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ed esclusivamente per impianti nuovi o trasferiti**, in quanto in tali casi le relative speciali norme settoriali prevedono l'effettuazione del procedimento tramite una Conferenza di servizi.

In tutti gli altri casi in cui è prevista esclusivamente l'AUA, la convocazione di una Conferenza di servizi decisoria non è prevista.

La Conferenza di servizi è convocata dal SUAP, ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del DPR n. 59 del 2013, esclusivamente quando oltre l'AUA sono sostituiti ulteriori titoli abilitativi.

Si ricorda, inoltre, che **per i procedimenti di AUA** è prevista la convocazione della **Conferenza di servizi** decisoria in modalità **semplificata** di cui all'articolo 14-bis del Dlgs n. 127 del 2016.

La Conferenza semplificata (senza riunione) è la **modalità ordinaria** di svolgimento della conferenza e **si tiene senza riunioni**, in modalità "asincrona", mediante la semplice **trasmissione per via telematica** tra le amministrazioni partecipanti, delle comunicazioni, delle istanze e della relativa documentazione, degli schemi di atto, degli atti di assenso comunque denominati.

Nell'articolo 14-bis del Dlgs n. 127 del 2016 sono definiti tempi certi per la conclusione della conferenza:

- a) il **termine perentorio per l'invio delle determinazioni** da parte delle amministrazioni coinvolte è stabilito dall'amministrazione precedente e **non può essere superiore a 45 giorni**.
- b) quando sono coinvolte amministrazioni preposte alla **tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o alla tutela della salute e dell'incolumità dei cittadini**, nel caso in cui le norme di legge o i regolamenti non stabiliscono un termine diverso, **il termine di conclusione della conferenza è di 90 giorni** [articolo 14-bis, comma 2, lettera c), del Dlgs n. 127 del 2016].

La conferenza semplificata è **indetta entro 5 giorni lavorativi** dall'inizio del procedimento di ufficio oppure dal ricevimento della domanda (articolo 14-bis, comma 2, del Dlgs n. 127 del 2016).

L'amministrazione precedente comunica alle altre amministrazione interessate:

- a) **l'oggetto della determinazione** da assumere, **l'istanza e la relativa documentazione** [articolo 14-bis, comma 2, lettera a), del del Dlgs n. 127 del 2016];
- b) il **termine perentorio, non superiore a 15 giorni, entro cui le amministrazioni interessate possono richiedere**, per il tramite dell'amministrazione precedente, **eventuali integrazioni o chiarimenti** relativi a fatti, stati e qualità personali non attestati in documenti in possesso delle amministrazioni;
- c) **l'amministrazione precedente invia un'unica richiesta di integrazioni e chiarimenti**. In questo caso, ai sensi del comma 7 dell'articolo 2 della legge n. 241 del 1990, i **termini possono essere sospesi, per una sola volta e per un periodo non superiore a 30 giorni**. [articolo 14-bis, comma 2, lettera b), del Dlgs n. 127 del 2016];
- d) il **termine perentorio per la conclusione** della conferenza, che **non può essere superiore a 45 giorni (o 90 nel caso siano coinvolte amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o alla tutela della salute dei cittadini, quando le norme di legge o i regolamenti, non stabiliscono un termine diverso)** entro il quale le amministrazioni devono inviare le proprie determinazioni [articolo 14-bis, comma 2, lettera c), del Dlgs n. 127 del 2016]. Il termine decorre dalla data di invio della comunicazione;
- e) la **data della eventuale riunione della Conferenza simultanea** da tenersi nei **dieci giorni successivi** alla scadenza del termine indicato alla lettera c). Tale **riunione si svolge solo quando è strettamente necessaria, nei limitati casi tassativamente individuati dalla legge** [articolo 14-bis, comma 2, lettera d), del Dlgs n. 127 del 2016].

I casi in cui si passa dalla Conferenza semplificata (senza riunione) alla conferenza simultanea (con la riunione) sono specificamente indicati nell'articolo 14-bis, comma 6,

del Dlgs n. 127 del 2016 come di seguito specificato: **quando sono stati acquisiti atti di assenso o dissenso che indicano condizioni o prescrizioni che richiedono modifiche sostanziali, la nuova valutazione contestuale si svolgerà con la riunione della conferenza simultanea**, che si terrà nella data già indicata nella comunicazione di indizione della Conferenza.

Resta fermo che, ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 7, del Dlgs n. 127 del 2016, ove necessario, in relazione alla particolare complessità della determinazione da assumere, la **Struttura ARPAE** (oppure il SUAP) può procedere direttamente a convocare una Conferenza Simultanea, ovvero anche su richiesta di altre amministrazioni o del privato interessato, avanzato entro il termine di 15 giorni dalla comunicazione di indizione della Conferenza semplificata.

La **comunicazione di indizione della Conferenza va inviata** alle altre amministrazioni o ai gestori di opere pubbliche o di pubblici servizi interessati, cioè **ai soggetti competenti a rendere le determinazioni necessarie**

L'indizione della Conferenza deve essere anche comunicata, ai sensi dell'articolo 7 della legge n. 241 del 1990:

- a) ai soggetti nei confronti dei quali **il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti**;
- b) ai soggetti che per **legge devono intervenire nel procedimento**;
- c) ai soggetti individuati o facilmente individuabili, nel caso in cui **dal provvedimento possa derivare un pregiudizio nei loro confronti**.

Questi soggetti possono intervenire nel procedimento (ai sensi degli articoli 9 e 10 della medesima legge n. 241 del 1990), cioè prendere visione dei documenti e presentare memorie, osservazioni o documenti che l'amministrazione pubblica ha l'obbligo di valutare ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento.

Le amministrazioni coinvolte **sono tenute a rendere le proprie determinazioni nel termine indicato** dall'amministrazione procedente nella comunicazione di indizione della Conferenza.

Le **determinazioni devono essere congruamente motivate e sono formulate in termini di assenso o dissenso** e indicano, ove possibile, le modifiche eventualmente necessarie per l'assenso.

Le **prescrizioni o le condizioni eventualmente indicate per l'assenso o per il superamento del dissenso devono essere espresse in modo chiaro e analitico**. Va specificato, inoltre, se le prescrizioni o le condizioni sono connesse a un vincolo derivante da una disposizione normativa o da un atto amministrativo generale oppure se sono discrezionalmente apposte per la migliore tutela dell'interesse pubblico (articolo 14-bis, comma 3, del Dlgs n. 127 del 2016).

Esclusi i casi in cui **disposizioni del diritto dell'Unione europea richiedono l'adozione di provvedimenti espressi** (ad esempio: **VIA, AIA, emissioni in atmosfera** ecc.; in sostanza tutte le autorizzazioni in materia ambientale), la **mancata comunicazione della determinazione entro il termine equivale ad assenso senza condizioni**.

Restano ferme le responsabilità dell'amministrazione, nonché quelle dei singoli dipendenti nei confronti dell'amministrazione, per l'assenso reso, anche implicito.

Si considera acquisito l'assenso anche quando la determinazione è priva dei requisiti richiesti (articolo 14-bis, comma 4, del Dlgs n. 127 del 2016).

Scaduto il termine l'amministrazione precedente conclude la conferenza semplificata nei seguenti modi:

1. Conclusione positiva:

la determinazione motivata di conclusione positiva, adottata entro 5 giorni lavorativi, sostituisce a ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati quando:

A. sono stati acquisiti esclusivamente atti di assenso non condizionato;

B. sono stati acquisiti atti di assenso non condizionato anche implicito, a seguito del formarsi del silenzio - assenso, nei seguenti casi:

- 1) l'amministrazione competente non ha comunicato la determinazione entro il termine perentorio indicato nella comunicazione di indizione;**
- 2) ha reso una determinazione non congruamente motivata o priva dei requisiti richiesti;**

C. sono stati acquisiti atti di assenso con condizioni e prescrizioni che, ad avviso dell'amministrazione precedente, sentiti il privato interessato o le altre amministrazioni, possono essere accolte senza necessità di apportare modifiche sostanziali alla decisione oggetto della Conferenza (articolo14-bis, comma 5, del Dlgs n. 127 del 2016).

2. Conclusione negativa e preavviso di diniego:

la determinazione motivata di conclusione negativa della Conferenza, che produce l'effetto del rigetto della domanda, è adottata entro 5 giorni lavorativi, quando sono stati acquisiti atti di dissenso che l'amministrazione precedente non ritiene superabili. Nei procedimenti a istanza di parte questa determinazione produce gli effetti della comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza prevista dall'articolo 10-bis della legge n. 241 del 1990.

Se il proponente trasmette osservazioni entro 10 giorni, il responsabile del procedimento indice (entro 5 giorni lavorativi) una nuova Conferenza di servizi semplificata, inviando le osservazioni ricevute alle amministrazioni coinvolte e fissando un nuovo termine. Qualora, entro questo termine, le amministrazioni confermino il loro dissenso, nella nuova determinazione conclusiva è data ragione del mancato accoglimento dell'osservazioni del proponente (articolo14-bis, comma 5).

Quando sono stati acquisiti atti di assenso o dissenso che indicano condizioni o prescrizioni che richiedono modifiche sostanziali, si passa dalla Conferenza semplificata (senza riunione) alla Conferenza simultanea (con la riunione)

La nuova valutazione contestuale si svolgerà con la riunione della Conferenza simultanea, che si terrà nella data già indicata nella comunicazione di indizione della conferenza.

Si ricorda che **alla Conferenza simultanea partecipa il rappresentante unico** rispettivamente delle amministrazioni statali, regionali e locali (articolo 14-bis, comma 6).

Ai fini dello svolgimento della riunione nella data prefissata, l'amministrazione procedente comunica le determinazioni pervenute nei termini e gli assensi impliciti (nel caso sia decorso il termine senza che l'amministrazione si sia espressa o la determinazione non sia adeguatamente motivata) ai seguenti soggetti:

- 1) alla **Presidenza del Consiglio**, Dipartimento del coordinamento amministrativo (nel caso **sia coinvolta un'amministrazione statale centrale**),
- 2) al **Prefetto** (nel caso siano coinvolte solo **amministrazioni periferiche dello Stato**),
- 3) alla **Regione** (nel caso sia coinvolta **un'amministrazione riconducibile alla Regione**);
- 4) agli **Enti locali** (nel caso siano coinvolte **amministrazioni ad essi riconducibili**);
- 5) alle **altre amministrazioni coinvolte** (che possono partecipare in funzione di supporto al rappresentante unico).

Per le modalità di svolgimento di tali conferenze simultanee si rinvia alle indicazioni pertinenti (ovviamente ad esclusione delle specifiche previsioni ivi indicate relativamente ai procedimenti di VIA) di cui al paragrafo 3.e) relativo alle modifiche del Dlgs n. 127 del 2016 per la Conferenza di servizi.

ALLEGATO A

**INDICAZIONI OPERATIVE PER L'ISTRUTTORIA DI
ARPAE PER LA PROCEDURA DI VERIFICA DI
ASSOGGETTABILITÀ (VdA) DEI PIANI URBANISTICI
APPROVATI DAI COMUNI AI SENSI DELLA L.R. n.47 del
1978 (Varianti specifiche di PRG e Piani attuativi)**

1. Finalità.....	3
2. Ambito di applicazione.....	3
3. Soggetti coinvolti nei procedimenti di competenza delle Province e della Città' Metropolitana di Bologna.....	3
4. Iter procedurale procedimenti per i piani approvati dai comuni a sensi della L.R. n. 47 del 1978 (Varianti specifiche di PRG e Piani attuativi) nei casi in cui la Provincia o la Città metropolitana di Bologna ricorra all'istruttoria di ARPAE.....	4
4.1. Attivazione procedura.....	4
4.1.1. Contenuti del rapporto ambientale preliminare	5
4.1.2. Istruttoria tecnica - Consultazione sul rapporto preliminare	5
4.1.3. Decisione - da concludersi entro 90 giorni dall'avvio del procedimento	6
4.1.4. Informazione sulla decisione	7
4.1.5. Ottemperanza prescrizioni	7
4.1.6. Tempistiche della procedura di Verifica di assoggettabilità a VAS.....	7

1. Finalità

La verifica di assoggettabilità è una procedura finalizzata ad accertare se un piano o un programma debba o meno essere assoggettato alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica e, quindi, va svolta prima dell'adozione del piano.

La Valutazione Ambientale Strategica (VAS) di piani, programmi persegue la finalità generale di assicurare che l'attività antropica sia compatibile con le condizioni per uno sviluppo sostenibile, e quindi, nel rispetto della capacità rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse, della salvaguardia della biodiversità e di un'equa distribuzione dei vantaggi connessi all'attività economica.

La VAS è un processo di valutazione integrata e partecipata, degli eventuali impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale di piani o programmi. Persegue la finalità specifica di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e di contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione, dell'adozione e approvazione dei piani e programmi assicurando che siano coerenti e contribuiscano alle condizioni per uno sviluppo sostenibile.

La procedura di verifica di assoggettabilità alla VAS è regolamentata dall'art. 12, Titolo II, Parte II del D.Lgs. n. 152 del 2006.

2. Ambito di applicazione

Sono sottoposti a Verifica di Assoggettabilità a VAS (**VdA**) i piani ed i programmi che comportano modifiche minori o interessano piccole aree di uso locale e che ricadono nell'ambito di applicazione della VAS ovvero:

- a. che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente, per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli Allegati II, III e IV del D.Lgs n. 152 del 2006;
- b. per i quali, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, si ritiene necessaria una valutazione d'incidenza ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 357 del 1999.

Sono sottoposti a Verifica di assoggettabilità a VAS anche piani e programmi diversi da quelli ricadenti nell'ambito di applicazione della VAS, ma che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione di progetti.

Si ricorda che, per i piani urbanistici, ai sensi della normativa regionale vigente, la verifica di assoggettabilità a VAS si effettua ai piani approvati dai Comuni ai sensi della L.R. n. 47 del 1997 (varianti specifiche di PRG e piani attuativi qualora in variante al piano sovraordinato).

La verifica di assoggettabilità a VAS relativa a modifiche a piani e programmi o a strumenti attuativi di piani o programmi già sottoposti a VAS, si limita ai soli effetti significativi sull'ambiente che non siano stati precedentemente considerati.

3. Soggetti coinvolti nei procedimenti di competenza delle Province e della Città Metropolitana di Bologna

- **Autorità procedente: Comune** che approva il piano.
- **Autorità competente** in materia di Valutazione Ambientale: **Province e Città metropolitana di Bologna** per i piani urbanistici approvati dai Comuni, per i quali le competenze in merito alla valutazione ambientale sono attribuite alle Province dalla L.R. n. 9 del 2008.
- **Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (A.R.P.A.E.)**, mediante la Struttura preposta allo svolgimento delle Autorizzazioni ambientali e delle istruttorie per la valutazione ambientale, territorialmente competente, d'ora in poi Struttura ARPAE, nel caso in cui la Città metropolitana di Bologna o la Provincia ricorra all'istruttoria di ARPAE, svolge l'istruttoria della Verifica di assoggettabilità a VAS delle varianti ai piani urbanistici, approvati dai Comuni, ai sensi della L.R. n. 47 del 1978, per le quali le competenze in merito alla valutazione ambientale sono attribuite alle Province, dalla L.R. n. 9 del 2008.
- **Soggetti competenti in materia ambientale** le pubbliche amministrazioni, comprese quelle confinanti, potenzialmente interessate, nonché gli enti pubblici che, per le loro specifiche competenze o responsabilità in campo ambientale, possono essere interessati agli impatti sull'ambiente dovuti all'attuazione dei piani (art. 5, comma 1, lettera s, del D.Lgs. n. 152 del 2006). Nell'ambito della procedura di Verifica di assoggettabilità a VAS, i Soggetti competenti in materia ambientale possono formulare osservazioni, obiezioni e suggerimenti al fine di contribuire alla decisione da assumere sulla necessità di assoggettare il piano alla ulteriore procedura di VAS.

4. Iter procedurale procedimenti per i piani approvati dai comuni a sensi della L.R. n. 47 del 1978 (Varianti specifiche di PRG e Piani attuativi) nei casi in cui la Provincia o la Città metropolitana di Bologna ricorra all'istruttoria di ARPAE

4.1. Attivazione procedura

L'**Autorità procedente** richiede, all'Autorità competente in materia di VAS, l'attivazione della procedura di Verifica di assoggettabilità a VAS e trasmette il rapporto ambientale preliminare, tramite PEC, sia all'Autorità competente in materia di VAS, sia alla Struttura ARPAE.

L'**Autorità procedente** trasmette il rapporto ambientale preliminare, su supporto informatico, mediante PEC, anche a tutti i soggetti competenti in materia ambientale, precedentemente concordati sia con l'Autorità competente in materia di VAS, sia con la Struttura ARPAE.

Indirizzi PEC delle Province:

- Provincia di Piacenza:	provpc@cert.provincia.pc.it
- Provincia di Parma:	protocollo@postacert.provincia.parma.it
- Provincia di Modena:	provinciadimodena@cert.provincia.modena.it
- Provincia di Reggio Emilia:	provinciadireggioemilia@cert.provincia.re.it
- Città metropolitana di Bologna:	cm.bo@cert.cittametropolitana.bo.it
- Provincia di Ferrara:	provincia.ferrara@cert.provincia.fe.it
- Provincia di Ravenna:	provra@cert.provincia.ra.it
- Provincia di Forlì - Cesena:	provfc@cert.provincia.fc.it
- Provincia di Rimini:	pec@pec.provincia.rimini.it

Indirizzi PEC delle STRUTTURE ARPAE:

- Sezione provinciale di Piacenza:	aoopc@cert.arpa.emr.it
------------------------------------	------------------------

- Sezione provinciale di Parma:	aopr@cert.arpa.emr.it
- Sezione provinciale di Reggio Emilia:	aoore@cert.arpa.emr.it
- Sezione provinciale di Modena:	aomo@cert.arpa.emr.it
- Sezione provinciale di Bologna:	aoobo@cert.arpa.emr.it
- Sezione provinciale di Ferrara:	aoofe@cert.arpa.emr.it
- Sezione provinciale di Ravenna:	aora@cert.arpa.emr.it
- Sezione provinciale di Forlì-Cesena:	aoofc@cert.arpa.emr.it
- Sezione provinciale di Rimini:	aorn@cert.arpa.emr.it

4.1.1. Contenuti del rapporto ambientale preliminare

Il rapporto ambientale preliminare comprende una descrizione del piano e le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione del piano, ed è predisposto facendo riferimento ai criteri per la Verifica di assoggettabilità a VAS dell'Allegato I alla Parte II del D.Lgs. n. 152 del 2006, che di seguito si riporta:

ALLEGATO I

Criteri per la verifica di assoggettabilità di piani e programmi di cui all'articolo 12.

1. *Caratteristiche del piano o del programma, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi:*
 - *in quale misura il piano o il programma stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività, o per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la ripartizione delle risorse;*
 - *in quale misura il piano o il programma influenza altri piani o programmi, inclusi quelli gerarchicamente ordinati;*
 - *la pertinenza del piano o del programma per l'integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile;*
 - *problemi ambientali pertinenti al piano o al programma;*
 - *la rilevanza del piano o del programma per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente (ad es. piani e programmi connessi alla gestione dei rifiuti o alla protezione delle acque).*
2. *Caratteristiche degli impatti e delle aree che possono essere interessate, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi:*
 - *probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli impatti;*
 - *carattere cumulativo degli impatti;*
 - *natura transfrontaliera degli impatti;*
 - *rischi per la salute umana o per l'ambiente (ad es. in caso di incidenti);*
 - *entità ed estensione nello spazio degli impatti (area geografica e popolazione potenzialmente interessate);*
 - *valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata a causa:*
 - *delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale,*
 - *del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite dell'utilizzo intensivo del suolo;*
 - *impatti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale.*

4.1.2. Istruttoria tecnica - Consultazione sul rapporto preliminare

Nei casi in cui la Città metropolitana di Bologna o la Provincia ricorra all'istruttoria di ARPAE, la Struttura ARPAE provvede all'istruttoria tecnica di competenza e, sulla base degli elementi di cui all'Allegato I del D.Lgs. n. 152 del 2006, tenuto conto dei pareri pervenuti, verifica se il piano possa avere impatti significativi sull'ambiente.

Al fine d'acquisire i pareri dei soggetti competenti in materia ambientale, la Struttura ARPAE può indire una riunione al fine di dare evidenza del coinvolgimento dei soggetti competenti in materia ambientale.

La Struttura ARPAE, predispose la relazione istruttoria e la invia, entro 60 giorni dall'avvio del procedimento, alla Città metropolitana di Bologna o alla Provincia territorialmente competente, nel caso in cui la Città metropolitana di Bologna o la Provincia decida di ricorrere all'istruttoria di ARPAE.

Nella relazione istruttoria deve essere particolarmente curata la parte inerente le motivazioni su cui si fonda la decisione di assoggettare o meno a VAS il piano/programma; in particolare la relazione istruttoria deve evidenziare i criteri, come indicati nell'Allegato I del D.Lgs 152/06, che si riporta:

Criteri per la verifica di assoggettabilità di piani e programmi di cui all'articolo 12.

1. *Caratteristiche del piano o del programma, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi:*
 - *in quale misura il piano o il programma stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività, o per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la ripartizione delle risorse;*
 - *in quale misura il piano o il programma influenza altri piani o programmi, inclusi quelli gerarchicamente ordinati;*
 - *la pertinenza del piano o del programma per l'integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile;*
 - *problemi ambientali pertinenti al piano o al programma;*
 - *la rilevanza del piano o del programma per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente (ad es. piani e programmi connessi alla gestione dei rifiuti o alla protezione delle acque).*
2. *Caratteristiche degli impatti e delle aree che possono essere interessate, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi:*
 - *probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli impatti;*
 - *carattere cumulativo degli impatti;*
 - *natura transfrontaliera degli impatti;*
 - *rischi per la salute umana o per l'ambiente (ad es. in caso di incidenti);*
 - *entità ed estensione nello spazio degli impatti (area geografica e popolazione potenzialmente interessate);*
 - *valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata a causa:*
 - *delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale,*
 - *del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite dell'utilizzo intensivo del suolo;*
 - *impatti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale.*

4.1.3. Decisione - da concludersi entro 90 giorni dall'avvio del procedimento

L'organo elettivo della Città metropolitana di Bologna o della Provincia territorialmente competente, sulla base della relazione istruttoria effettuata dalla Struttura ARPAE, dei pareri dei soggetti competenti in materia ambientale, delle osservazioni e dei contributi pervenuti, approva il provvedimento di verifica di assoggettabilità, obbligatorio e vincolante, che conclude la verifica di assoggettabilità. **La Città metropolitana di Bologna o la Provincia** può motivatamente discostarsi dalla relazione istruttoria predisposta dalla Struttura ARPAE.

La procedura di verifica di assoggettabilità a VAS si può concludere con 2 esiti:

- assoggettabilità a VAS,
- non assoggettabilità a VAS, anche con prescrizioni.

Il provvedimento viene emanato entro 90 giorni dalla richiesta di avvio della procedura. Il provvedimento di verifica viene trasmesso all'Autorità procedente ed alle altre Amministrazioni coinvolte.

4.1.4. Informazione sulla decisione

Il provvedimento di verifica di assoggettabilità, comprese le motivazioni, viene reso pubblico **dall'Autorità competente** attraverso la pubblicazione sul proprio sito WEB.

4.1.5. Ottemperanza prescrizioni

Nel caso di non assoggettabilità a VAS con prescrizioni l'Autorità procedente è tenuta ad ottemperare le stesse, trasmettendone i riscontri ai soggetti preposti alla verifica e al controllo con le modalità e i tempi indicati nella prescrizione.

4.1.6. Tempistiche della procedura di Verifica di assoggettabilità a VAS

Si riassumono nel seguito i tempi per l'emanazione del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VAS (dalla data di richiesta di avvio della procedura):

- 30 giorni dall'avvio del procedimento - consultazione sul rapporto preliminare (art.12, comma 2, del D.Lgs. n. 152 del 2006), a cura dell'Autorità procedente;
- 60 giorni dall'avvio del procedimento – relazione istruttoria, a cura della Struttura ARPAE;
- 90 giorni dall'avvio del procedimento - conclusione del processo di valutazione (art.12, comma 4, del D.Lgs. n. 152 del 2006), a cura della Città metropolitana di Bologna o della Provincia territorialmente competente.

ALLEGATO B

**INDICAZIONI OPERATIVE PER L'ISTRUTTORIA DI
ARPAE PER LA PROCEDURA DI VALUTAZIONE
AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) DEI PIANI
URBANISTICI APPROVATI DAI COMUNI AI SENSI
DELLA LR n. 47 del 1978 (Varianti specifiche di PRG e Piani
attuativi)**

1. Finalità.....	3
2. Ambito di applicazione.....	3
3. Soggetti coinvolti nei procedimenti di competenza delle Province e della Città Metropolitana di Bologna.....	3
4. Iter procedurale procedimenti di competenza delle Province e della Città Metropolitana di Bologna i piani urbanistici approvati dai comuni ai sensi della LR 47/78 (Varianti specifiche di PRG e Piani attuativi) nei casi in cui la Provincia o la Città Metropolitana di Bologna ricorra all'istruttoria di ARPAE.....	4
4.1. Fase preliminare.....	4
4.1.1. Contenuti del rapporto preliminare.....	4
4.1.2. Consultazione sul rapporto preliminare (art.13, comma 1, D.Lgs. n. 152 del 2006) ..	4
4.1.3. Conclusione della Fase preliminare.....	5
4.2. Procedimento di VAS sulla proposta di piano.....	5
4.2.1. Consultazione sulla proposta di piano, rapporto ambientale (art. 13, comma 5, D.Lgs. n. 152 del 2006).....	5
4.2.2. Contenuti del Rapporto ambientale	6
4.2.3. Contenuti della sintesi non tecnica	7
4.2.4. Pubblicità dell'avvio della consultazione (art. 14, D.Lgs. n. 152 del 2006).....	7
4.2.5. Istruttoria tecnica - valutazione	8
4.2.6. Revisione/controdeduzione.....	9
4.2.7. Decisione - Parere motivato di VAS - da emanarsi entro 90 giorni dalla data finale della fase di consultazione, o dal ricevimento delle controdeduzioni	9
4.2.8. Contenuti della Dichiarazione di sintesi.....	9
4.2.9. Informazione sulla decisione	9
4.2.10. Monitoraggio	10
5. Tempistiche della procedura di VAS.....	10

1. Finalità

La Valutazione Ambientale Strategica (VAS) di piani, programmi persegue la finalità generale di assicurare che l'attività antropica sia compatibile con le condizioni per uno sviluppo sostenibile, e quindi, nel rispetto della capacità rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse, della salvaguardia della biodiversità e di un'equa distribuzione dei vantaggi connessi all'attività economica.

La VAS è un processo di valutazione integrata e partecipata, degli eventuali impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale di piani o programmi. Persegue la finalità specifica di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e di contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione, dell'adozione e approvazione dei piani e programmi assicurando che siano coerenti e contribuiscano alle condizioni per uno sviluppo sostenibile.

2. Ambito di applicazione

Sono sottoposti a VAS, i piani e programmi che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale ovvero:

- a. che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente, per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli Allegati II, III e IV del D.Lgs n. 152 del 2006 ;
- b. per i quali, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, si ritiene necessaria una valutazione d'incidenza ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 357 del 1999;
- c. per i quali la verifica di assoggettabilità si è conclusa con la decisione di sottoporre il piano/programma alla VAS.

Si ricorda che, per i piani urbanistici, ai sensi della normativa regionale vigente, la VAS si effettua per i piani approvati dai Comuni, ai sensi della L.R. n. 47 del 1997 (varianti specifiche di PRG e piani attuativi qualora invariante ai piani sovraordinati) nei casi in cui ricorra una delle condizioni sopra riportate.

3. Soggetti coinvolti nei procedimenti di competenza delle Province e della Città Metropolitana di Bologna

- **Autorità procedente:** Comune che approva il piano.
- **Autorità competente** in materia di Valutazione Ambientale: **Province e Città metropolitana di Bologna**, per i piani urbanistici approvati dai Comuni, per i quali le competenze in merito alla valutazione ambientale sono attribuite alle Province dalla LR n. 9 del 2008;

- **Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (A.R.P.A.E.)**, mediante la Struttura preposta allo svolgimento delle Autorizzazioni ambientali e delle istruttorie per la valutazione ambientale, territorialmente competente, d'ora in poi Struttura ARPAE, nel caso in cui la Città Metropolitana di Bologna o la Provincia decida di ricorrere all'istruttoria di ARPAE, svolge l'istruttoria della Valutazione ambientale dei piani urbanistici, approvati dai Comuni ai sensi della LR n. 47 del 1978, per i quali le competenze in merito alla valutazione ambientale sono attribuite alle Province dalla LR n. 9 del 2008;
- **Soggetti competenti in materia ambientale:** le pubbliche amministrazioni, comprese quelle confinanti, potenzialmente interessate, nonché gli enti pubblici che, per le loro specifiche competenze o responsabilità in campo ambientale, possono essere interessati agli impatti sull'ambiente dovuti all'attuazione di piani e programmi [art. 5, comma 1, lettera s), del D.Lgs. n. 152 del 2006]. Nell'ambito della procedura di VAS, i Soggetti competenti in materia ambientale possono formulare osservazioni, obiezioni e suggerimenti in merito al piano che la Struttura ARPAE e la Città metropolitana di Bologna o la Provincia, territorialmente competenti in materia di VAS, acquisiscono e valutano a fini dell'emanazione del Parere motivato di VAS.
- **Pubblico:** cittadini e associazioni che sono informati dell'avvio del processo, possono consultare la documentazione tecnica a corredo dell'istanza pubblicata sul sito WEB sia della **Città metropolitana di Bologna o della Provincia** in materia di VAS sia su quello dell'Autorità procedente e possono inviare osservazioni alla Struttura ARPAE e alla Città metropolitana di Bologna o alla Provincia territorialmente interessata.

4. Iter procedurale procedimenti di competenza delle Province e della Città Metropolitana di Bologna i piani urbanistici approvati dai comuni ai sensi della LR 47/78 (Varianti specifiche di PRG e Piani attuativi) nei casi in cui la Provincia o la Città Metropolitana di Bologna ricorra all'istruttoria di ARPAE

4.1. Fase preliminare

L'**Autorità procedente** avvia la fase di consultazione con l'Autorità competente in materia di VAS, la Struttura ARPAE e gli altri soggetti competenti in materia ambientale, al fine di definire la portata ed il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel rapporto ambientale sin dai momenti preliminari dell'attività di elaborazione di piani e programmi, sulla base di un piano preliminare e rapporto ambientale preliminare, predisposto dall'Autorità procedente.

4.1.1. Contenuti del rapporto preliminare

Il rapporto preliminare comprende una descrizione del piano e le informazioni sui possibili impatti ambientali significativi derivanti dall'attuazione del piano.

4.1.2. Consultazione sul rapporto preliminare (art.13, comma 1, D.Lgs. n. 152 del 2006)

L'**Autorità procedente** richiede l'attivazione della procedura di VAS e trasmette il Rapporto ambientale preliminare, tramite PEC, all'Autorità competente e alla Struttura ARPAE. Nella richiesta sono inseriti in indirizzo anche i soggetti competenti in materia ambientale, precedentemente concordati con l'Autorità competente in materia di VAS.

La Struttura ARPAE svolge l'istruttoria, nei casi in cui la Provincia o la Città Metropolitana di Bologna decida di ricorrere all'istruttoria di ARPAE. Al fine d'acquisire i pareri dei soggetti

competenti in materia ambientale è consigliato sia indetta una riunione con tali soggetti. Si suggerisce che tale riunione sia sempre convocata, al fine di dare evidenza del coinvolgimento dei soggetti competenti in materia ambientale. In ogni caso deve essere garantito, ai soggetti competenti in materia ambientale, almeno di 30 gg per la loro espressione.

La Struttura ARPAE predisponde una relazione contenente l'esito della consultazione e la invia, entro 60 giorni dall'avvio del procedimento, o secondo quanto diversamente concordato, alla Città metropolitana di Bologna o alla Provincia territorialmente competente.

La Città metropolitana di Bologna o la Provincia può motivatamente discostarsi dalla relazione predisposta dalla Struttura ARPAE.

L'Autorità competente in materia di VAS trasmette all'Autorità procedente e ai soggetti competenti in materia ambientale l'esito della consultazione preliminare, effettuata dalla Struttura ARPAE.

4.1.3. Conclusione della Fase preliminare

La fase di consultazione sul rapporto preliminare tra l'Autorità competente in materia di VAS, l'Autorità procedente e i soggetti competenti in materia ambientale si conclude, salvo quanto diversamente concordato, **entro 90 giorni** dall'invio del rapporto ambientale preliminare.

4.2. Procedimento di VAS sulla proposta di piano

4.2.1. Consultazione sulla proposta di piano, rapporto ambientale (art. 13, comma 5, D.Lgs. n. 152 del 2006)

L'Autorità procedente comunica l'avvio della consultazione e contestualmente trasmette la proposta di piano, il rapporto ambientale e la sintesi non tecnica, su supporto informatico, alla Città metropolitana di Bologna o alla Provincia. Copia integrale degli atti amministrativi e tecnici deve essere trasmessa alla Struttura ARPAE, per lo svolgimento dell'istruttoria.

L'Autorità procedente trasmette la proposta di piano, il rapporto ambientale e la sintesi non tecnica, su supporto informatico, anche a tutti i soggetti competenti in materia ambientale coinvolti.

L'Autorità procedente deposita, per 60 giorni, la proposta di piano, il rapporto ambientale e la sintesi non tecnica presso la propria sede, nonchè presso la Città metropolitana o la Provincia territorialmente competente, per la libera consultazione da parte dei cittadini.

L'Autorità procedente pubblica un avviso di deposito del piano adottato e del relativo Rapporto ambientale nel BURERT.

L'Autorità procedente e la Città metropolitana di Bologna o la Provincia territorialmente competente pubblicano gli elaborati depositati sui rispettivi siti WEB.

Indirizzi PEC delle Province:

- Provincia di Piacenza:	provpc@cert.provincia.pc.it
- Provincia di Parma:	protocollo@postacert.provincia.parma.it
- Provincia di Modena:	provinciadimodena@cert.provincia.modena.it
- Provincia di Reggio Emilia:	provinciadireggioemilia@cert.provincia.re.it
- Città metropolitana di Bologna:	cm.bo@cert.cittametropolitana.bo.it
- Provincia di Ferrara:	provincia.ferrara@cert.provincia.fe.it
- Provincia di Ravenna:	provra@cert.provincia.ra.it

- Provincia di Forlì - Cesena	provfc@cert.provincia.fc.it
- Provincia di Rimini:	pec@pec.provincia.rimini.it

Indirizzi PEC delle STRUTTURE ARPAE:

- Sezione provinciale di Piacenza:	aoopc@cert.arpa.emr.it
- Sezione provinciale di Parma:	aoopr@cert.arpa.emr.it
- Sezione provinciale di Reggio Emilia:	aoore@cert.arpa.emr.it
- Sezione provinciale di Modena:	aoomo@cert.arpa.emr.it
- Sezione provinciale di Bologna:	aoobo@cert.arpa.emr.it
- Sezione provinciale di Ferrara:	aoofe@cert.arpa.emr.it
- Sezione provinciale di Ravenna:	aooora@cert.arpa.emr.it
- Sezione provinciale di Forlì-Cesena:	aoofc@cert.arpa.emr.it
- Sezione provinciale di Rimini:	aoorn@cert.arpa.emr.it

4.2.2. Contenuti del Rapporto ambientale

Nel Rapporto ambientale, redatto a cura dell'**Autorità procedente** devono essere individuati, descritti e valutati gli impatti significativi che l'attuazione del piano potrebbe avere sull'ambiente e sul patrimonio culturale, nonché le ragionevoli alternative che possono adottarsi in considerazione degli obiettivi e dell'ambito territoriale del piano stesso. L'Allegato VI del D.Lgs. n. 152 del 2006, di seguito riportato definisce le informazioni da fornire nel rapporto ambientale.

ALLEGATO VI

Contenuti del Rapporto ambientale di cui all'art. 13.

Le informazioni da fornire con i rapporti ambientali che devono accompagnare le proposte di piani e di programmi sottoposti a valutazione ambientale strategica sono:

- a) illustrazione dei contenuti, degli obiettivi principali del piano o programma e del rapporto con altri pertinenti piani o programmi;*
- b) aspetti pertinenti dello stato attuale dell'ambiente e sua evoluzione probabile senza l'attuazione del piano o del programma;*
- c) caratteristiche ambientali, culturali e paesaggistiche delle aree che potrebbero essere significativamente interessate;*
- d) qualsiasi problema ambientale esistente, pertinente al piano o programma, ivi compresi in particolare quelli relativi ad aree di particolare rilevanza ambientale, culturale e paesaggistica, quali le zone designate come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e dalla flora e della fauna selvatica, nonché i territori con produzioni agricole di particolare qualità e tipicità, di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228;*
- e) obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario o degli Stati membri, pertinenti al piano o al programma, e il modo in cui, durante la sua preparazione, si è tenuto conto di detti obiettivi e di ogni considerazione ambientale;*
- f) possibili impatti significativi sull'ambiente, compresi aspetti quali la biodiversità, la popolazione, la salute umana, la flora e la fauna, il suolo, l'acqua, l'aria, i fattori climatici, i beni materiali, il patrimonio culturale, anche architettonico e archeologico, il paesaggio e l'interrelazione tra i suddetti fattori.*

Devono essere considerati tutti gli impatti significativi, compresi quelli secondari, cumulativi, sinergici, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi;
g) *misure previste per impedire, ridurre e compensare nel modo più completo possibile gli eventuali impatti negativi significativi sull'ambiente dell'attuazione del piano o del programma;*
h) *sintesi delle ragioni della scelta delle alternative individuate e una descrizione di come e' stata effettuata la valutazione, nonché le eventuali difficoltà incontrate (ad esempio carenze tecniche o difficoltà derivanti dalla novità dei problemi e delle tecniche per risolverli) nella raccolta delle informazioni richieste;*
i) *descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio e controllo degli impatti ambientali significativi derivanti dall'attuazione del piano o del programma proposto definendo, in particolare, le modalità di raccolta dei dati e di elaborazione degli indicatori necessari alla valutazione degli impatti, la periodicità della produzione di un rapporto illustrante i risultati della valutazione degli impatti e le misure correttive da adottare;*
j) *sintesi non tecnica delle informazioni di cui alle lettere precedenti.*

Il Rapporto ambientale dovrà inoltre dare atto della consultazione svolta nella fase di consultazione del rapporto preliminare per la definizione del livello di dettaglio delle informazioni da includere in esso ed evidenziare le modalità con cui sono stati presi in considerazione gli eventuali contributi pervenuti.

Nel Rapporto ambientale, possono essere utilizzati, se pertinenti, approfondimenti già effettuati ed informazioni ottenute nell'ambito di altri livelli decisionali o altrimenti acquisiti in attuazione di altre disposizioni normative.

Si evidenzia inoltre che il Rapporto ambientale, ai sensi all'art. 10, comma 3, del D.Lgs. n. 152 del 2006, deve contenere lo Studio di incidenza prevista dall'art. 5 del D.P.R. n.357 del 1997 qualora il piano, o i possibili impatti derivanti dalla sua attuazione, interessino, anche parzialmente e/o indirettamente, Siti di Importanza Comunitaria e/o Zone di Protezione Speciale, istituiti ai sensi della Direttiva 92/43/CEE "Habitat" e della Direttiva 79/409/CEE "Uccelli" per la costituzione della Rete Natura 2000. Lo Studio di incidenza si sostanzia, ai sensi della normativa vigente, con gli aspetti definiti nell'allegato G del D.P.R. 357/1997.

Dell'integrazione delle procedure di VAS e di Valutazione di Incidenza è data evidenza anche nell'avviso pubblicato sul BURERT.

4.2.3. Contenuti della sintesi non tecnica

La sintesi non tecnica delle informazioni contenute nel rapporto ambientale è un elaborato, che obbligatoriamente accompagna il rapporto ambientale, ed è finalizzato a consentire un'agevole comprensione da parte del pubblico del piano e dei suoi possibili impatti sull'ambiente. L'elaborato deve essere predisposto per consentire un'agevole riproduzione.

4.2.4. Pubblicità dell'avvio della consultazione (art. 14, D.Lgs. n. 152 del 2006)

Contestualmente alla comunicazione di cui al punto 4.2.1 l'**Autorità procedente** cura la pubblicazione dell'avviso nel BURERT. Per i piani urbanistici la pubblicità della consultazione ai fini VAS è assolta all'interno della pubblicità dei piani. L'avviso deve contenere:

- il titolo della proposta di piano;
- l'Autorità procedente;
- l'Autorità competente in materia di VAS;
- evidenziazione di eventuali integrazioni procedurali ad esempio con la Valutazione d'Incidenza ecc.;

- l'indicazione delle sedi ove può essere presa visione del piano e del rapporto ambientale e delle sedi dove si può consultare la sintesi non tecnica;
- i link dei siti WEB sia dell'Autorità procedente, sia dell'Autorità competente in materia di VAS, dove poter consultare la documentazione depositata;
- gli indirizzi dell'Autorità competente in materia di VAS e della Struttura ARPAE dove inviare le osservazioni;
- la scadenza di 60 giorni per il deposito e l'invio delle osservazioni.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nel BURERT decorrono i tempi dell'esame istruttorio e della valutazione svolti dalla Struttura ARPAE, nei casi in cui la Provincia o la Città Metropolitana di Bologna decida di ricorrere all'istruttoria di ARPAE.

4.2.5. Istruttoria tecnica - valutazione

Nei casi in cui la Città metropolitana di Bologna o la Provincia ricorra all'istruttoria di ARPAE, la **Struttura ARPAE** provvede all'istruttoria tecnica analizzando e valutando il piano ed il rapporto ambientale, anche in contraddittorio con l'Autorità proponente. Nel corso dell'istruttoria tecnica, vengono esaminate le osservazioni, le obiezioni e suggerimenti pervenuti nonché i risultati delle consultazioni transfrontaliere (qualora attivate), i pareri delle altre amministrazioni e quelli dei soggetti competenti in materia ambientale.

L'**Autorità competente** in materia di VAS, si fa carico di verificare che tutta la documentazione a lei pervenuta (osservazioni, pareri, contributi ecc.) sia contestualmente trasmessa alla Struttura ARPAE.

Al fine d'acquisire i pareri dei soggetti competenti in materia ambientale la Struttura ARPAE può indire una riunione. Si suggerisce che tale riunione sia sempre convocata, al fine di dare evidenza del coinvolgimento dei soggetti competenti in materia ambientale.

In particolare l'istruttoria deve evidenziare come nel processo di formazione del piano, e nell'individuazione delle scelte del piano:

1. *si sia tenuto conto dei possibili impatti significativi sull'ambiente e sul paesaggio ed eventuali siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e dalla flora e della fauna selvatica;*
2. *siano state previste misure per impedire, ridurre e compensare nel modo più completo possibile gli eventuali impatti negativi significativi sull'ambiente dell'attuazione del piano o del programma;*
3. *siano state individuate e motivate le scelte di piano sulla base di ragionevoli alternative;*
4. *sia stato effettuato un adeguato processo di partecipazione;*
5. *sia previsto un efficace piano di monitoraggio.*

Si ricorda che sia la Direttiva 2001/42/CE sia il D. Lgs n. 152 del 2006, individuano la necessità di attivare uno stretto livello di collaborazione tra l'Autorità proponente, che elabora ed approva il piano, e i Soggetti con competenze ambientali, nonché la necessità che tale collaborazione deve svolgersi nel corso nell'intero processo di elaborazione e di adozione del piano. Pertanto, la consultazione dei soggetti con competenze ambientali, che rappresenta un aspetto fondante della Valutazione Ambientale dei piani, non può essere ricondotta ad una mera richiesta di parere ad ARPAE. Infatti al punto 7.4. della linea guida della Commissione Europea "Attuazione della Direttiva 2001/42/CE" a proposito della consultazione sia del pubblico sia dei soggetti con competenze ambientali si precisa che "*.....la consultazione è una parte inscindibile della valutazione. Inoltre, i risultati della consultazione devono essere presi in considerazione quando si prende la decisione. Se manca uno dei due elementi, per definizione non c'è nessuna valutazione ambientale in conformità alla direttiva.*"

Pertanto, si ritiene che per "Istruttoria VAS" il legislatore regionale abbia inteso lo svolgimento di tutta l'attività di supporto e di collaborazione che deve essere fornita all'Autorità proponente, che elabora ed approva il piano da parte della Città metropolitana di Bologna o della Provincia e della Struttura ARPAE, territorialmente competenti; di tale supporto deve essere dato formalmente e compiutamente atto nel "Parere motivato" rilasciato, ai sensi dell'art. 16 del D. Lgs n. 152 del 2006.

4.2.6. Revisione/controdeduzione

L'Autorità procedente, tenendo conto delle osservazioni pervenute e dei risultati delle consultazioni transfrontaliere (qualora attivate) trasmette contestualmente alla Città metropolitana di Bologna o alla Provincia e alla Struttura ARPAE, territorialmente competenti, il piano controdedotto, per l'espressione del Parere motivato, i cui tempi di rilascio decorrono da tale trasmissione.

4.2.7. Decisione - Parere motivato di VAS - da emanarsi entro 90 giorni dalla data finale della fase di consultazione, o dal ricevimento delle controdeduzioni

La Struttura ARPAE predispose la relazione istruttoria, esprimendosi anche sul piano di monitoraggio, e la invia, entro 60 giorni dalla trasmissione del piano controdedotto, alla Città metropolitana di Bologna o alla Provincia territorialmente competente, nel caso in cui abbiano deciso di ricorrere all'istruttoria di ARPAE.

La Città metropolitana di Bologna o la Provincia territorialmente competente, sulla base della relazione istruttoria effettuata dalla Struttura ARPAE, delle osservazioni e dei contributi pervenuti, delle eventuali controdeduzioni dell'Autorità procedente, propone l'approvazione del Parere motivato di VAS al proprio organo elettivo.

L'organo elettivo della Città metropolitana di Bologna o della Provincia territorialmente competente, sulla base della relazione istruttoria effettuata dalla Struttura ARPAE, dei pareri dei soggetti competenti in materia ambientale, delle osservazioni e dei contributi pervenuti, approva, entro 90 giorni dalla trasmissione del piano controdedotto, il Parere motivato. **La Città metropolitana di Bologna o la Provincia** può motivatamente discostarsi dalla relazione istruttoria predisposta dalla Struttura ARPAE.

La Città metropolitana di Bologna o la Provincia territorialmente competente trasmette il Parere motivato di VAS all'Autorità procedente.

4.2.8. Contenuti della Dichiarazione di sintesi

In seguito al ricevimento del Parere motivato, **l'Autorità procedente** redige la Dichiarazione di sintesi in cui illustra in che modo le considerazioni ambientali sono state integrate nel piano e come si è tenuto conto del rapporto ambientale, degli esiti delle consultazioni, del Parere motivato, nonché le ragioni per le quali è stato scelto il piano approvato, alla luce delle alternative possibili.

4.2.9. Informazione sulla decisione

L'Autorità procedente pubblica sul proprio sito WEB e nel BURERT, indicando la sede ove si possa prendere visione del piano approvato e di tutta la documentazione oggetto dell'istruttoria (ai sensi dell'art. 17, del D.Lgs. n. 152 del 2006):

- il Parere motivato;
- la Dichiarazione di sintesi;

- il Piano di monitoraggio.

L'Autorità procedente trasmette la Dichiarazione di sintesi e il piano di monitoraggio alla Città metropolitana di Bologna o alla Provincia territorialmente competente, che deve provvedere alla loro pubblicazione sul proprio sito WEB unitamente alla pubblicazione del Parere motivato.

4.2.10. Monitoraggio

L'Autorità procedente, in collaborazione con la Città metropolitana di Bologna o la Provincia territorialmente competente, anche avvalendosi di ARPAE, assicura il controllo sugli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione del piano approvato e verifica il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati, così da individuare tempestivamente gli impatti negativi imprevisti e da adottare le opportune misure correttive.

Delle modalità di svolgimento del monitoraggio, dei risultati e delle eventuali misure correttive è data adeguata informazione attraverso i siti WEB dell'Autorità procedente e dell'**Autorità competente** in materia di VAS.

Le informazioni raccolte attraverso il monitoraggio sono tenute in conto nel caso di eventuali modifiche al piano e comunque sempre incluse nel quadro conoscitivo dei successivi atti di pianificazione o programmazione.

5. Tempistiche della procedura di VAS

Si riassumono di seguito i tempi per l'emanazione del provvedimento di VAS:

- **60 giorni** (dalla data di richiesta di avvio della fase preliminare), salvo quanto diversamente concordato (art. 13, comma 2, del D.Lgs. n. 152 del 2006), per la consultazione sul documento preliminare a cura della **Struttura ARPAE territorialmente competente**;
- **90 giorni** (dalla data di richiesta di avvio della procedura), salvo quanto diversamente concordato (art. 13, comma 2, del D.Lgs. n. 152 del 2006), per la conclusione della fase preliminare a cura dell'**Autorità procedente**;
- **60 giorni** (dalla data di pubblicazione nel BURERT): consultazione sulla proposta di piano, sul Rapporto ambientale e la sintesi non tecnica (art. 14, comma 3, del D.Lgs. n. 152 del 2006), a cura dell'**Autorità procedente**;
- **60 giorni** (dalla trasmissione del piano controdedotto) per la predisposizione e trasmissione della relazione istruttoria a cura della **Struttura ARPAE**;
- **90 giorni** (dalla data finale della fase di consultazione, o dalla trasmissione del piano controdedotto) svolgimento della valutazione e approvazione del Parere motivato (art. 15, comma 1, del D.Lgs. n. 152 del 2006), a cura della **Città metropolitana di Bologna** o della **Provincia** territorialmente competente.

In attuazione dei principi di economicità e di semplificazione, le fasi di deposito, pubblicità e partecipazione del Piano sono svolte contestualmente con quelle della VAS, in modo da evitare duplicazioni ed assicurare il rispetto dei termini previsti.

ALLEGATO B1

**INDICAZIONI OPERATIVE PER L'ISTRUTTORIA DI
ARPAE NELLE PROCEDURE DI VALUTAZIONE
AMBIENTALE STRATEGICA (VALSAT) DI PIANI
URBANISTICI APPROVATI DAI COMUNI AI SENSI
DELLA L.R. n. 20 del 2000**

1.	Ambito di applicazione.....	3
2.	Fase preliminare.....	4
3.	Consultazione sul documento preliminare.....	4
4.	Contenuti del documento di ValSAT	4
5.	Contenuti della sintesi non tecnica	5
6.	Pubblicità dell'avvio della consultazione.....	5
7.	Istruttoria tecnica - valutazione ambientale.....	6
8.	Decisione - parere motivato di Valutazione Ambientale.....	7
9.	Contenuti della Dichiarazione di sintesi.....	7
10.	Informazione sulla decisione	7
11.	Monitoraggio	8
12.	Tempistiche della procedura di Valutazione Ambientale.....	8

Iter procedurale procedimenti di competenza delle Province e della Città metropolitana di Bologna per piani approvati ai sensi della L.R. 20/2000, nel caso in cui la Città metropolitana o la Provincia di Bologna ricorra all'istruttoria di ARPAE

1. Ambito di applicazione

Sono sottoposti a VAS, ai sensi del D.Lgs 152/06, i piani e programmi che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale ovvero:

- d. che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente, per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli Allegati II, III e IV del D.Lgs n. 152 del 2006;
- e. per i quali, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, si ritiene necessaria una valutazione d'incidenza ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 357 del 1999;
- f. per i quali la verifica di assoggettabilità si è conclusa con la decisione di sottoporre il piano/programma alla VAS.

Per gli strumenti di pianificazione urbanistica, approvati dai Comuni, ai sensi della L.R. n. 20/2000, la Valutazione della Sostenibilità Ambientale e Territoriale (Valsat) comprende la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), ed è normata all'art. 5 della L.R. n. 20/2000.

La L.R. n. 20/2000 non prevede il ricorso al procedimento di verifica di assoggettabilità.

La L.R. n. 20/2000 prevede alcuni casi di esclusione della Valutazione della Sostenibilità Ambientale e Territoriale (Valsat), normati dall'art. 5, comma 5, che si riporta:

"5. Sono esclusi dalla procedura di valutazione prevista dal presente articolo le varianti che non riguardano le tutele e le previsioni sugli usi e le trasformazioni dei suoli e del patrimonio edilizio esistente stabiliti dal piano vigente, e che si limitino a introdurre:

- a) *rettifiche degli errori materiali;*
- b) *modifiche della perimetrazione degli ambiti di intervento, che non incidono in modo significativo sul dimensionamento e la localizzazione degli insediamenti, delle infrastrutture e delle opere ivi previsti;*
- c) *modifiche delle caratteristiche edilizie o dei dettagli costruttivi degli interventi;*
- d) *modifiche necessarie per l'adeguamento del piano alle previsioni localizzative immediatamente cogenti contenute negli strumenti nazionali, regionali o provinciali di pianificazione territoriale, di cui è già stata svolta la valutazione ambientale;*

e) *varianti localizzative, ai fini dell'apposizione del vincolo espropriativo, per opere già cartograficamente definite e valutate in piani sovraordinati o per la reiterazione del vincolo stesso.*"

2. Fase preliminare

La fase preliminare di consultazione sul documento preliminare di piano contenente, ai sensi dell'art. 14, comma 2, della L.R. n. 20 del 2000, una prima valutazione ambientale delle scelte proposte si svolge durante la Conferenza di pianificazione che ha la funzione di "*costruire un quadro conoscitivo del territorio e dei conseguenti limiti e condizioni per il suo sviluppo sostenibile, nonché di esprimere valutazioni preliminari in merito*" (art. 14, comma 1, L.R. n. 20 del 2000).

Lo scambio di informazioni, tra l'**Autorità procedente, la Città metropolitana o la Provincia** e i soggetti competenti in materia ambientale, anche al fine di definire la portata ed il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel **documento di ValSAT**, si svolge all'interno della conferenza di pianificazione, ai sensi dell'art. 14, comma 1, della L.R. n. 20 del 2000, pertanto, risulta fondamentale la partecipazione a tale conferenza della Struttura dell'ARPAE preposta allo svolgimento delle Autorizzazioni ambientali e delle istruttorie per la valutazione ambientale territorialmente competente (d'ora in avanti **Struttura ARPAE**) oltre alla partecipazione delle sezioni territoriali di ARPAE.

I tempi procedurali della fase preliminare di consultazione per definire le informazioni da includere nel **documento di ValSAT coincidono con i tempi procedurali della Conferenza di pianificazione** (art. 14, comma 1, L.R. n. 20 del 2000).

3. Consultazione sul documento preliminare

L'**Autorità procedente** trasmette, contestualmente alla comunicazione dell'avvio della Conferenza di pianificazione, copia integrale del documento preliminare di piano contenente, ai sensi dell'art. 14, comma 2, della L.R. n. 20 del 2000, una prima valutazione ambientale delle scelte proposte, alla **Città metropolitana o alla Provincia** e alla **Struttura ARPAE**, territorialmente competente, per lo svolgimento dell'istruttoria, nel caso in cui la Città metropolitana di Bologna o la Provincia ricorra all'istruttoria di ARPAE.

4. Contenuti del documento di ValSAT

Nel documento di ValSAT, redatto a cura **dell'Autorità procedente**, devono essere individuati, descritti e valutati gli impatti significativi che l'attuazione del piano potrebbe avere sull'ambiente e sul patrimonio culturale, nonché le ragionevoli alternative che possono adottarsi in considerazione degli obiettivi e dell'ambito territoriale del piano stesso, come specificato nell'Allegato VI del D.Lgs. n. 152 del 2006, di seguito riportato.

ALLEGATO VI

Contenuti del Rapporto ambientale di cui all'art. 13.

Le informazioni da fornire con i rapporti ambientali che devono accompagnare le proposte di piani e di programmi sottoposti a valutazione ambientale strategica sono:

a) illustrazione dei contenuti, degli obiettivi principali del piano o programma e del rapporto con altri pertinenti piani o programmi;

- b) aspetti pertinenti dello stato attuale dell'ambiente e sua evoluzione probabile senza l'attuazione del piano o del programma;
- c) caratteristiche ambientali, culturali e paesaggistiche delle aree che potrebbero essere significativamente interessate;
- d) qualsiasi problema ambientale esistente, pertinente al piano o programma, ivi compresi in particolare quelli relativi ad aree di particolare rilevanza ambientale, culturale e paesaggistica, quali le zone designate come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e dalla flora e della fauna selvatica, nonché i territori con produzioni agricole di particolare qualità e tipicità, di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228;
- e) obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario o degli Stati membri, pertinenti al piano o al programma, e il modo in cui, durante la sua preparazione, si è tenuto conto di detti obiettivi e di ogni considerazione ambientale;
- f) possibili impatti significativi sull'ambiente, compresi aspetti quali la biodiversità, la popolazione, la salute umana, la flora e la fauna, il suolo, l'acqua, l'aria, i fattori climatici, i beni materiali, il patrimonio culturale, anche architettonico e archeologico, il paesaggio e l'interrelazione tra i suddetti fattori. Devono essere considerati tutti gli impatti significativi, compresi quelli secondari, cumulativi, sinergici, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi;
- g) misure previste per impedire, ridurre e compensare nel modo più completo possibile gli eventuali impatti negativi significativi sull'ambiente dell'attuazione del piano o del programma;
- h) sintesi delle ragioni della scelta delle alternative individuate e una descrizione di come è stata effettuata la valutazione, nonché le eventuali difficoltà incontrate (ad esempio carenze tecniche o difficoltà derivanti dalla novità dei problemi e delle tecniche per risolverli) nella raccolta delle informazioni richieste;
- i) descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio e controllo degli impatti ambientali significativi derivanti dall'attuazione del piano o del programma proposto definendo, in particolare, le modalità di raccolta dei dati e di elaborazione degli indicatori necessari alla valutazione degli impatti, la periodicità della produzione di un rapporto illustrante i risultati della valutazione degli impatti e le misure correttive da adottare;
- j) sintesi non tecnica delle informazioni di cui alle lettere precedenti.

Nel documento di ValSAT, possono essere utilizzati, se pertinenti, approfondimenti già effettuati ed informazioni ottenute nell'ambito di altri livelli decisionali o altrimenti acquisiti in attuazione di altre disposizioni normative.

Il documento di ValSAT, ai sensi all'art. 10, comma 3, del D.Lgs. n. 152 del 2006, deve contenere la valutazione di incidenza prevista dall'art. 5 del D.P.R. 357/97 qualora il piano, o i possibili impatti derivanti dalla sua attuazione, interessino, anche parzialmente e/o indirettamente, Siti di Importanza Comunitaria e/o Zone di Protezione Speciale, istituiti ai sensi della Direttiva 92/43/CEE "Habitat" e della Direttiva 79/409/CEE "Uccelli" per la costituzione della Rete Natura 2000. Lo Studio di incidenza contiene, ai sensi della normativa vigente, con gli aspetti definiti nell'allegato G del D.P.R. n. 357 del 1997.

Dell'integrazione tra la Procedura di ValSAT e di Valutazione di Incidenza è data evidenza anche nell'avviso sul BURERT.

5. Contenuti della sintesi non tecnica

La sintesi non tecnica delle informazioni contenute nel documento di ValSAT è un elaborato, che obbligatoriamente accompagna il documento di ValSAT, ed è finalizzato a consentire un'agevole comprensione da parte del pubblico del piano e dei suoi possibili impatti sull'ambiente. L'elaborato deve essere predisposto per consentire un'agevole riproduzione.

6. Pubblicità dell'avvio della consultazione

L'Autorità procedente deposita, per 60 giorni, la proposta di piano, il rapporto ambientale e la sintesi non tecnica presso la propria sede, nonché presso la Città metropolitana o la Provincia territorialmente competente, per la libera consultazione da parte dei cittadini.

L'Autorità procedente pubblica un avviso di deposito del piano adottato e del relativo Rapporto ambientale nel BURERT.

L'Autorità procedente e la Città metropolitana di Bologna o la Provincia territorialmente competente pubblicano gli elaborati depositati sui rispettivi siti WEB.

L'avviso deve contenere:

- il titolo della proposta di piano;
- l'Autorità procedente;
- l'Autorità competente in materia di ValSAT;
- evidenziazione di eventuali integrazioni procedurali ad esempio con la Valutazione d'Incidenza ecc.;
- l'indicazione delle sedi ove può essere presa visione del piano e del rapporto ambientale e delle sedi dove si può consultare la sintesi non tecnica;
- i link dei siti WEB sia dell'Autorità procedente, sia dell'Autorità competente in materia di VAS, dove poter consultare la documentazione depositata;
- gli indirizzi dell'Autorità competente in materia di ValSAT e della Struttura ARPAE dove inviare le osservazioni;
- il termine del deposito e per l'invio di osservazioni.

7. Istruttoria tecnica - valutazione ambientale

La Struttura ARPAE, nel caso in cui la Città metropolitana di Bologna o la Provincia ricorra all'istruttoria di ARPAE, provvede all'istruttoria tecnica analizzando e valutando il piano ed il documento di ValSAT, anche in contraddittorio con l'Autorità proponente.

Nel corso dell'istruttoria tecnica, vengono esaminate le osservazioni, i suggerimenti pervenuti, i pareri delle altre amministrazioni e quelli dei soggetti competenti in materia ambientale.

Al fine d'acquisire i pareri dei soggetti competenti in materia ambientale la Struttura ARPAE può indire una riunione.

Si ricorda che sia la Direttiva 2001/42/CE sia il D. Lgs n. 152 del 2006, individuano la necessità di attivare uno stretto livello di collaborazione tra l'Autorità proponente, che elabora il piano, e i Soggetti con competenze ambientali, e la necessità che tale collaborazione deve svolgersi nel corso nell'intero processo di elaborazione e di adozione del piano. Pertanto, la consultazione dei soggetti con competenze ambientali, che rappresenta un aspetto fondante della Valutazione Ambientale dei piani, non può essere ricondotta ad una mera richiesta di parere ad ARPAE. Infatti al punto 7.4. della linea guida della CE "Attuazione della Direttiva 2001/42/CE" a proposito della consultazione sia del pubblico sia soggetti con competenze ambientali si precisa che "*..... la consultazione è una parte inscindibile della valutazione. Inoltre, i risultati della consultazione devono essere presi in considerazione quando si prende la decisione. Se manca uno dei due elementi, per definizione non c'è nessuna valutazione ambientale in conformità alla direttiva.*"

Pertanto, si ritiene che per "Istruttoria VAS" il legislatore regionale abbia inteso lo svolgimento di tutta l'attività di supporto e di collaborazione che deve essere fornita all'Autorità proponente, che elabora il piano e di tale supporto se ne deve dare formalmente atto nel "Parere motivato" rilasciato, ai sensi dell'art. 16 del D. Lgs n. 152 del 2006.

In particolare l'istruttoria deve evidenziare come nel processo di formazione del piano, e nell'individuazione delle scelte del piano:

6. *si sia tenuto conto dei possibili impatti significativi sull'ambiente e sul paesaggio ed eventuali siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e dalla flora e della fauna selvatica;*
7. *siano state previste misure per impedire, ridurre e compensare nel modo più completo possibile gli eventuali impatti negativi significativi sull'ambiente dell'attuazione del piano o del programma;*
8. *siano state individuate e motivate le scelte di piano sulla base di ragionevoli alternative;*
9. *sia stato effettuato un adeguato processo di partecipazione;*
10. *sia previsto un efficace piano di monitoraggio.*

La Struttura ARPAE, entro 30 giorni dall'invio del piano e del relativo documento di ValSAT controdedotti, predispone una relazione istruttoria, propedeutica al Parere motivato, nella quale si propone il parere in merito alla valutazione ambientale e la invia alla Città metropolitana di Bologna o alla Provincia territorialmente competente.

8. Decisione - parere motivato di Valutazione Ambientale

La Struttura ARPAE, nel caso in cui la Città metropolitana di Bologna o la Provincia ricorra all'istruttoria di ARPAE, predispone la relazione istruttoria, tenendo conto delle osservazioni pervenute e dei pareri delle altre amministrazioni e quelli dei soggetti competenti in materia ambientale, e lo invia alla Città metropolitana di Bologna o alla Provincia territorialmente competente, per la redazione del Parere motivato:

L'organo elettivo della Città metropolitana di Bologna o della Provincia territorialmente competente, sulla base della relazione istruttoria effettuata dalla Struttura ARPAE, dei pareri dei soggetti competenti in materia ambientale, delle osservazioni e dei contributi pervenuti, esprime il Parere motivato, dandone specifica ed autonoma evidenza all'interno dell'espressione in merito al piano, ai sensi dell'art. 5, comma 7, lettera a), della L.R. n. 20 del 2000.

La Città metropolitana di Bologna o la Provincia può motivatamente discostarsi dalla relazione istruttoria predisposta dalla Struttura ARPAE.

La delibera di espressione in merito al piano, contenente il Parere motivato di ValSAT. deve essere pubblicata nel BURERT, con l'indicazione della sede ove si possa prendere visione del piano approvato e di tutta la documentazione oggetto dell'istruttoria.

La Città metropolitana di Bologna o della Provincia territorialmente competente trasmette il parere motivato all'Autorità procedente.

9. Contenuti della Dichiarazione di sintesi

In seguito al ricevimento del Parere motivato, **l'Autorità procedente** redige la Dichiarazione di sintesi in cui illustra in che modo le considerazioni ambientali sono state integrate nel piano e come si è tenuto conto del rapporto ambientale e degli esiti delle consultazioni, del Parere motivato, nonché le ragioni per le quali è stato scelto il piano approvato, alla luce delle alternative possibili.

10. Informazione sulla decisione

L'Autorità procedente pubblica sul proprio sito WEB, indicando la sede ove si possa prendere visione del piano approvato e di tutta la documentazione oggetto dell'istruttoria (ai sensi dell'art. 17, del D.Lgs.152/2006):

- il Parere motivato;
- la Dichiarazione di sintesi;
- il Piano di monitoraggio.

L'Autorità procedente trasmette la Dichiarazione di sintesi e il Piano di monitoraggio alla Città metropolitana di Bologna o alla Provincia territorialmente competente, che deve provvedere alla loro pubblicazione sul proprio sito WEB, unitamente alla pubblicazione del Parere motivato.

11. Monitoraggio

L'Autorità procedente, in collaborazione con la **Città metropolitana di Bologna** o la **Provincia** territorialmente competente, anche avvalendosi di ARPAE, assicura il controllo sugli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione del piano approvato e verifica il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati, così da individuare tempestivamente gli impatti negativi imprevisti e da adottare le opportune misure correttive.

Delle modalità di svolgimento del monitoraggio, dei risultati e delle eventuali misure correttive è data adeguata informazione attraverso i siti WEB dell'Autorità procedente, dell'Autorità competente in materia di VAS.

Le informazioni raccolte attraverso il monitoraggio sono tenute in conto nel caso di eventuali modifiche al piano e comunque sempre incluse nel quadro conoscitivo dei successivi atti di pianificazione o programmazione.

12. Tempistiche della procedura di Valutazione Ambientale

Per i piani approvati ai sensi della L.R. 20/2000 i tempi della Valutazione ambientale sono integrati con i tempi procedurali di approvazione del piano.

ALLEGATO C

**SCHEMA DI RELAZIONE PER L'ISTRUTTORIA DI
ARPAE PER LA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ
(VdA) DI PIANI URBANISTICI APPROVATI DAI
COMUNI AI SENSI DELLA L.R. n. 47 del 1978 (Varianti
specifiche di PRG e Piani attuativi)**

1.	INFORMAZIONI DELLA RELAZIONE ISTRUTTORIA	3
2.	CONTENUTI TECNICI DELLA RELAZIONE ISTRUTTORIA	3
3.	PROPOSTA DI DECISIONE E PRESCRIZIONI.....	4
4.	INFORMAZIONI MATERIALI E LINEE GUIDA	4

1. INFORMAZIONI DELLA RELAZIONE ISTRUTTORIA

LA RELAZIONE ISTRUTTORIA DEVE FORNIRE LE SEGUENTI INFORMAZIONI

- a. presentazione iniziale della documentazione (protocolli di acquisizione degli atti, ecc.)
- b. modalità di consultazione dei soggetti competenti in materia ambientale ai sensi dell' art. 12, comma, 2, del Decreto legislativo n. 152 del 2006 "Norme in materia ambientale", dando evidenza delle riunioni effettuate; si raccomanda di individuare la natura intercomunale degli impatti, dando atto delle consultazioni dei comuni contermini interessati;
- c. descrizione sintetica del piano, individuazione degli obiettivi e scelte del piano (attinenza del piano);
- d. ruolo del piano nello stabilire un quadro di riferimento per l'approvazione di progetti;
- e. indicazione dei piani interferenti, inclusi quelli gerarchicamente sovraordinati;
- f. nel caso in cui il piano sia uno strumento attuativo o una modifica di un piano, che sia stato già sottoposto a VAS o a verifica di assoggettabilità, dare descrizione e presa d'atto dei contenuti del relativo provvedimento conclusivo della procedura di VAS a monte, al fine di non duplicare le valutazioni (art. 12, comma 6, del D.Lgs n. 152 del 2006);
- g. eventuali richieste di integrazioni, includendo tutti i riferimenti necessari (ad es. protocolli di trasmissione e/o di acquisizione degli atti, ecc.).

2. CONTENUTI TECNICI DELLA RELAZIONE ISTRUTTORIA

LA RELAZIONE ISTRUTTORIA DEVE:

- a. evidenziare l'adeguatezza e appropriatezza degli elaborati presentati dall'Autorità proponente, comprese eventuali integrazioni, tali da consentire un'adeguata individuazione e valutazione della significatività degli effetti sull'ambiente connessi all'implementazione del piano;
- b. evidenziare l'eventuale presenza di aree protette, ad es. Rete Natura 2000, siti inseriti nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO, aree a Parco ecc., individuando:
 - l'eventuale rilevanza biologica (habitat e specie), biodiversità e complessità delle biocenosi, e ruolo ecosistemico (nodi, buffer, corridoi);
 - le condizioni di naturalità o ruralità relativamente integre, rispetto ai fenomeni di urbanizzazione e dispersione insediativa;
 - la rarità e/o disponibilità del tipo di ambiente rilevato per la fruizione;
 - tipicità e/o valore paesaggistico, storico, testimoniale ed estetico culturale;
- c. nel caso in cui il piano interessi un'area della Rete Natura 2000 il procedimento di Verifica di assoggettabilità alla VAS va integrato con il procedimento di Valutazione d'incidenza, in analogia con quanto previsto per i procedimenti di VAS ai sensi del comma 3 dell'art. 10 del d.lgs. n. 152 del 2006);
- d. indicare l'eventuale presenza di aree vulnerabili interessate da:
 - pericolosità e condizioni di rischio – naturale (sismico, idraulico, ecc.) o industriale (incidenti rilevanti, ecc.);

- superamento dei livelli di qualità ambientale (inquinamento atmosferico, idrico, contaminazione di suoli e sottosuoli, ecc.);
 - superamento dei valori limite dell'utilizzo intensivo del suolo (es. colture agricole o verde urbano idroesigenti in aree soggette a contaminazione salina o a rischio di desertificazione);
- e. devono essere evidenziati gli effetti, sia positivi sia negativi, indotti sull'ambiente dall'implementazione del piano, in particolare va:
- individuata la probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli impatti; al riguardo è opportuno assumere in via precauzionale, che gli impatti (ad esempio in termini di impermeabilizzazione e frammentazione degli habitat) connessi con le urbanizzazioni dei suoli agricoli siano certi e irreversibili;
 - evidenziare eventuali rischi per la salute umana o per l'ambiente indotti da: siti potenzialmente contaminati; siti da bonificare; aree ad elevato rischio di crisi ambientale; aree in cui risulti necessario adottare misure di risanamento della qualità dell'aria; aree a pericolosità idraulica o geomorfologica individuate nei piani per l'assetto idrogeologico ecc;
 - indicare l'entità ed estensione nello spazio degli impatti (area geografica e popolazione potenzialmente interessate) evidenziando, in particolare, l'entità del consumo o risparmio di suolo.

3. PROPOSTA DI DECISIONE E PRESCRIZIONI

La relazione istruttoria, sulla base dei contenuti del Rapporto preliminare, degli esiti dell'eventuale Valutazione d'incidenza e dei pareri resi dai soggetti competenti in materia ambientale e delle risultanze delle attività tecnico-istruttorie svolte, propone le seguenti decisioni:

- di assoggettare il piano alla procedura di VAS;
- di non assoggettare il piano alla procedura di VAS, anche con prescrizioni.

Le eventuali prescrizioni saranno volte a rafforzare gli effetti positivi del piano e non soltanto ad individuare le mitigazioni o la prevenzione di quelli negativi.

Nella relazione istruttoria deve essere particolarmente curata la parte inerente le motivazioni su cui si fonda la decisione di assoggettare o meno a VAS il piano.

La relazione istruttoria, inoltre, si deve esprimere in merito al piano di monitoraggio.

Nel caso di non assoggettabilità a VAS con prescrizioni l'Autorità procedente è tenuta ad ottemperare le stesse, trasmettendone i riscontri ai soggetti preposti alla verifica e al controllo con le modalità e i tempi indicati nella prescrizione.

4. INFORMAZIONI MATERIALI E LINEE GUIDA

Si segnala che sul sito Web del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare sono consultabili le indicazioni operative per la procedura di Verifica di assoggettabilità alla VAS:

<http://www.va.minambiente.it/it-IT/ps/Comunicazione/IndicazioniOperativeVAVAS>

Si segnala, inoltre, il link per la documentazione prodotta all'interno della programmazione comunitaria PO FSE:

<http://www.pongas.minambiente.it/prodotti-e-materiali-home/viewdownload/161-settembre-ottobre-2013-via-vas-vi-approfondimenti-procedurali-istruttori-e-tecnici-palermo/895-lista-di-controllo-per-la-predisposizione-del-provvedimento-di-verifica-di-assoggettabilita-a-vas-di-piani-urbanistici-attuativi-o-di-modifiche-ai-piani-urbanistici-general-bonifazi>

ALLEGATO D

**SCHEMA DI RELAZIONE PER L'ISTRUTTORIA DI
ARPAE SULLA VALUTAZIONE AMBIENTALE
STRATEGICA (VAS) DI PIANI URBANISTICI
APPROVATI DAI COMUNI AI SENSI DELLA L.R. n. 47 del
1978 (Varianti specifiche di PRG e Piani attuativi)**

1.	INFORMAZIONI DELLA RELAZIONE ISTRUTTORIA	3
2.	CONTENUTI TECNICI DELLA RELAZIONE ISTRUTTORIA.....	3
3.	RELAZIONE ISTRUTTORIA PER IL PARERE MOTIVATO.....	4
4.	MATERIALI E LINEE GUIDA	4

5. INFORMAZIONI DELLA RELAZIONE ISTRUTTORIA

LA RELAZIONE ISTRUTTORIA DEVE FORNIRE LE SEGUENTI INFORMAZIONI:

- a) **presentazione iniziale della documentazione** (protocolli di acquisizione degli atti, ecc.);
- b) le informazioni relative alla **pubblicazione dell'avviso di deposito** nel BURER e sui siti WEB delle Autorità interessate;
- c) modalità di **consultazione dei soggetti competenti in materia ambientale**:
 - evidenziare come è stata effettuata la consultazione prevista dall' art. 13, commi 1 e 2, del Decreto legislativo n. 152 del 2006 (fase preliminare di consultazione - scoping sulla proposta di piano); dando atto, con specifico elenco, dei soggetti **competenti in materia ambientale** invitati e dei soggetti partecipanti;
 - evidenziare come è stata effettuata la consultazione ai sensi dell'art. 13, comma 5, del Decreto legislativo n. 152 del 2006; (fase di adozione del piano); dando atto, con specifico elenco, dei soggetti competenti in materia ambientale invitati e dei soggetti partecipanti;
 - va data evidenza di eventuali riunioni effettuate con i soggetti competenti in materia ambientale;
 - si raccomanda di individuare la natura intercomunale degli impatti, dando atto delle consultazioni dei comuni contermini interessati;
- d) modalità di **consultazione del pubblico** devono essere sintetizzate, includendo tutti i riferimenti necessari (ad es. protocolli di trasmissione e/o di acquisizione degli atti, ecc.):
 - le osservazioni del pubblico - riportando l'elenco delle osservazioni pervenute, nonché il rimando all'allegato alla relazione istruttoria, contenente la sintesi delle osservazioni con il loro raggruppamento per temi delle osservazioni (ALLEGATO n. 1);
 - eventuali controdeduzioni alle osservazioni dell'Autorità procedente (ALLEGATO n. 2);
- e) eventuali **richieste di integrazioni**, includendo tutti i riferimenti necessari (ad es. protocolli di trasmissione e/o di acquisizione degli atti, ecc.).

6. CONTENUTI TECNICI DELLA RELAZIONE ISTRUTTORIA

LA RELAZIONE ISTRUTTORIA DEVE:

- a) sintetizzare gli esiti della **valutazione della coerenza interna ed esterna** del piano, dando indicazione dei piani interferenti, inclusi quelli gerarchicamente sovraordinati;
- b) sintetizzare gli **obiettivi, pertinenti**, del piano e le azioni previste per il loro raggiungimento (attinenza del piano);
- c) evidenziare **l'adeguatezza e appropriatezza degli elaborati** presentati dall'Autorità proponente, comprese eventuali integrazioni, tali da consentire un'adeguata individuazione e valutazione della significatività degli effetti sull'ambiente connessi all'implementazione del piano;
- d) nel caso in cui il piano sia uno strumento attuativo o una modifica di un piano, che sia stato già sottoposto a VAS, dare atto dei contenuti del relativo provvedimento conclusivo della procedura di VAS precedente al fine di **non duplicare le valutazioni** (art. 12, comma 6, del D.Lgs n. 152 del 2006);

- e) dare atto delle **alternative considerate** indicando la motivazione considerate della scelta compiuta tra esse;
- f) sintetizzare e valutare il **piano di monitoraggio**, evidenziando se sono previste risorse per l'effettuazione del monitoraggio del piano;
- g) nel caso in cui il piano interessi un'area della Rete Natura 2000 il procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) va integrato con il procedimento di **Valutazione d'incidenza**, ai sensi del comma 3 dell'art. 10 del D.Lgs n. 152 del 2006);
- h) devono essere evidenziati gli **effetti, sia positivi sia negativi**, indotti sull'ambiente dall'implementazione del piano, in particolare va:
- individuata la probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli impatti; ad esempio è opportuno assumere in via precauzionale, che gli impatti (ad esempio in termini di impermeabilizzazione e frammentazione degli habitat) connessi con le urbanizzazioni dei suoli agricoli siano certi e irreversibili;
 - evidenziare eventuali rischi per la salute umana o per l'ambiente indotti da: siti potenzialmente contaminati; siti da bonificare; aree ad elevato rischio di crisi ambientale; aree in cui risulti necessario adottare misure di risanamento della qualità dell'aria; aree a pericolosità idraulica o geomorfologica individuate nei piani per l'assetto idrogeologico, ecc;
 - indicare l'entità ed estensione nello spazio degli impatti (area geografica e popolazione potenzialmente interessate) evidenziando, in particolare, l'entità del consumo o risparmio di suolo.

7. RELAZIONE ISTRUTTORIA PER IL PARERE MOTIVATO

La relazione istruttoria, sulla base dei contenuti del rapporto ambientale, degli esiti delle osservazioni del pubblico, delle consultazioni dei soggetti competenti in materia ambientale, degli esiti della eventuale Valutazione d'incidenza, nonché delle risultanze delle attività tecnico-istruttorie, propone la formulazione del Parere motivato con le eventuali raccomandazioni.

8. MATERIALI E LINEE GUIDA

Si segnala che sul sito Web del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare sono consultabili le indicazioni operative per la procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS):

<http://www.va.minambiente.it/it-IT/ps/Comunicazione/IndicazioniOperativeVAS>

ALLEGATO D.1

**SCHEMA DI RELAZIONE PER L'ISTRUTTORIA DI
ARPAE SULLA VALSAT DI PIANI URBANISTICI
APPROVATI DAI COMUNI AI SENSI DELLA L.R. n. 20 del
2000**

1.	INFORMAZIONI DELLA RELAZIONE ISTRUTTORIA	3
2.	CONTENUTI TECNICI DELLA RELAZIONE ISTRUTTORIA.....	3
3.	RELAZIONE ISTRUTTORIA PER IL PARERE MOTIVATO.....	4
4.	MATERIALI E LINEE GUIDA	4

1. INFORMAZIONI DELLA RELAZIONE ISTRUTTORIA

LA RELAZIONE ISTRUTTORIA DEVE FORNIRE LE SEGUENTI INFORMAZIONI:

- a) **presentazione iniziale della documentazione** (protocolli di acquisizione degli atti, ecc.);
- b) le informazioni relative alla **pubblicazione dell'avviso di deposito** nel BURER e sui siti WEB delle Autorità interessate;
- c) modalità di **consultazione dei soggetti competenti in materia ambientale**:
 - evidenziare come è stata effettuata la fase di consultazione svolta all'interno della Conferenza di pianificazione prevista dall'art. 14, comma 1, della L.R. n. 20 del 2000 (fase preliminare di consultazione - scoping sulla proposta di piano);
 - evidenziare come è stata effettuata la consultazione ai sensi dell'art. 5, della L.R. n. 20 del 2000 (fase di adozione del piano);
 - va data evidenza di eventuali riunioni effettuate con i soggetti competenti in materia ambientale; dando atto, con specifico elenco, dei soggetti **competenti in materia ambientale** invitati e dei soggetti partecipanti;
 - si raccomanda di individuare la natura intercomunale degli impatti, dando atto delle consultazioni dei comuni contermini interessati;
- d) modalità di **consultazione del pubblico** devono essere sintetizzate, includendo tutti i riferimenti necessari (ad es. protocolli di trasmissione e/o di acquisizione degli atti, ecc.):
 - le osservazioni del pubblico - riportando l'elenco delle osservazioni pervenute, nonché il rimando all'allegato alla relazione istruttoria, contenente la sintesi delle osservazioni con il loro raggruppamento per temi delle osservazioni (ALLEGATO n. 1);
 - eventuali controdeduzioni alle osservazioni dell'Autorità precedente (ALLEGATO n. 2);
- e) eventuali **richieste di integrazioni**, includendo tutti i riferimenti necessari (ad es. protocolli di trasmissione e/o di acquisizione degli atti, ecc.).

2. CONTENUTI TECNICI DELLA RELAZIONE ISTRUTTORIA

LA RELAZIONE ISTRUTTORIA DEVE:

- a) sintetizzare gli esiti della **valutazione della coerenza interna ed esterna** del piano, dando indicazione dei piani interferenti, inclusi quelli gerarchicamente sovraordinati;
- b) sintetizzare gli **obiettivi, pertinenti**, del piano e le azioni previste per il loro raggiungimento (attinenza del piano);
- c) evidenziare **l'adeguatezza e appropriatezza degli elaborati** presentati dall'Autorità proponente, comprese eventuali integrazioni, tali da consentire un'adeguata individuazione e valutazione della significatività degli effetti sull'ambiente connessi all'implementazione del piano;
- d) nel caso in cui il piano sia uno strumento attuativo o una modifica di un piano, che sia stato già sottoposto a ValSAT, dare atto dei contenuti del relativo provvedimento conclusivo della procedura di ValSAT precedente al fine di **non duplicare le valutazioni**;
- e) dare atto delle **alternative considerate** indicando la motivazione della scelta compiuta tra esse;

- f) sintetizzare e valutare il **piano di monitoraggio**, evidenziando se sono previste risorse per l'effettuazione del monitoraggio del piano;
- g) nel caso in cui il piano interessi un'area della Rete Natura 2000 il procedimento di ValSAT va integrato con il procedimento di **Valutazione d'incidenza**, ai sensi del comma 3 dell'art. 10 del D.Lgs n. 152 del 2006);
- h) devono essere evidenziati gli **effetti, sia positivi sia negativi**, indotti sull'ambiente dall'implementazione del piano, in particolare va:
- individuata la probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli impatti; ad esempio è opportuno assumere in via precauzionale, che gli impatti (ad esempio in termini di impermeabilizzazione e frammentazione degli habitat) connessi con le urbanizzazioni dei suoli agricoli siano certi e irreversibili;
 - evidenziare eventuali rischi per la salute umana o per l'ambiente indotti da: siti potenzialmente contaminati; siti da bonificare; aree ad elevato rischio di crisi ambientale; aree in cui risulti necessario adottare misure di risanamento della qualità dell'aria; aree a pericolosità idraulica o geomorfologica individuate nei piani per l'assetto idrogeologico, ecc;
 - indicare l'entità ed estensione nello spazio degli impatti (area geografica e popolazione potenzialmente interessate) evidenziando, in particolare, l'entità del consumo o risparmio di suolo.

3. RELAZIONE ISTRUTTORIA PER IL PARERE MOTIVATO

La relazione istruttoria, sulla base dei contenuti del rapporto ambientale, degli esiti delle osservazioni del pubblico, delle consultazioni dei soggetti competenti in materia ambientale, degli esiti della eventuale Valutazione d'incidenza, nonché delle risultanze delle attività tecnico-istruttorie, propone la formulazione del parere motivato con le eventuali raccomandazioni.

4. MATERIALI E LINEE GUIDA

Si segnala che sul sito Web del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare sono consultabili le indicazioni operative per la procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS):

<http://www.va.minambiente.it/it-IT/ps/Comunicazione/IndicazioniOperativeVAS>

ALLEGATO E

**Indicazioni operative
per i progetti sottoposti a
PROCEDURA DI VERIFICA (SCREENING)
assegnati alla competenza della Regione Emilia – Romagna
previa istruttoria ARPAE
(art. 5, comma 2, della LR n. 9 del 1999)**

Indice

1. Premesse

- 1.A. *Finalità*
- 1.B. *Ambito Applicazione*

2. Iter procedurale opere pubbliche

- 2.A. *Richiesta attivazione*
- 2.B. *Verifica completezza*
- 2.C. *Deposito*
- 2.D. *Istruttoria*
- 2.E. *Osservazioni*
- 2.F. *Richiesta di integrazioni*
- 2.G. *Delibera di screening*
- 2.H. *Pubblicazione Decisione di procedura di verifica (screening)*
- 2.I. *Pubblicazione archiviazione della procedura di verifica (screening)*

3. Iter procedurale attività produttive

- Allegato E.1** Modulo presentazione istanza procedura di verifica (screening)
- Allegato E.2** Avviso pubblicazione sul BURERT elaborati
- Allegato E.3** Documentazione da presentare su supporto informatico
- Allegato E.4** Schema Relazione istruttoria per le procedure di verifica (screening)

1. PREMESSE

1.A Finalità

La valutazione ambientale dei progetti ha la finalità di assicurare che l'attività antropica sia compatibile con le condizioni per uno sviluppo sostenibile, e quindi nel rispetto della capacità rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse, della salvaguardia della biodiversità e di un'equa distribuzione dei vantaggi connessi all'attività economica.

In particolare le procedure di VIA dei progetti hanno la finalità di proteggere la salute umana, contribuire con un migliore ambiente alla qualità della vita, provvedere al mantenimento della specie e conservare le capacità di riproduzione dell'ecosistema in quanto risorsa essenziale per la vita.

La procedura di verifica (screening) è attivata allo scopo di valutare, ove previsto, se i progetti possono avere un impatto significativo e negativo sull'ambiente e devono essere sottoposti alla fase successiva di valutazione di impatto ambientale. In particolare, come definito dall'Allegato D della LR n. 9 del 1999, devono essere prese in considerazione:

1. Caratteristiche

Le caratteristiche del progetto che devono essere prese in considerazione nell'elaborato di screening sono relative ai seguenti elementi:

- a) dimensioni del progetto (superfici, volumi, potenzialità);*
- b) cumulo con altri progetti;*
- c) utilizzazione delle risorse naturali;*
- d) produzione di rifiuti;*
- e) inquinamento e disturbi ambientali;*
- f) rischio di incidenti, per quanto riguarda, in particolare, le sostanze o le tecnologie utilizzate;*
- g) impatto sul patrimonio naturale e storico, tenuto conto della destinazione delle zone che possono essere danneggiate (in particolare zone turistiche, urbane o agricole).*

2. Ubicazione del progetto

Deve essere considerata la sensibilità ambientale delle zone geografiche che possono risentire degli impatti, tenendo conto in particolare dei seguenti elementi:

- a) l'utilizzazione attuale del territorio;*
- b) la ricchezza relativa, la qualità e la capacità di rigenerazione delle risorse naturali della zona;*
- c) la capacità di carico dell'ambiente naturale, con particolare attenzione alle seguenti zone:*
 - 1. zone umide;*
 - 2. zone costiere;*
 - 3. zone montuose e forestali;*
 - 4. riserve e parchi naturali;*
 - 5. zone classificate o protette dalla legislazione degli stati membri; zone protette speciali designate in base alle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE;*
 - 6. zone nelle quali gli standard di qualità ambientale della legislazione comunitaria sono già stati superati;*
 - 7. zone a forte densità demografica;*

8. zone di importanza storica, culturale e archeologica;
9. aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle acque pubbliche;
10. territori con produzioni agricole di particolare qualità e tipicità di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della L. 5 marzo 2001, n. 57);
11. effetti dell'impianto, opera o intervento sulle limitrofe aree naturali protette.

3. Caratteristiche dell'impatto potenziale

Gli impatti potenzialmente significativi dei progetti devono essere considerati in relazione ai criteri stabiliti ai punti 1 e 2 e tenendo conto in particolare:

- a) della portata dell'impatto (area geografica e densità della popolazione interessata);
- b) della natura transfrontaliera dell'impatto;
- c) dell'ordine di grandezza e della complessità dell'impatto;
- d) della probabilità dell'impatto;
- e) della durata, frequenza e reversibilità dell'impatto.

Si ricorda che i progetti di nuova realizzazione elencati negli allegati B.2 ricadenti anche parzialmente nelle aree individuate all'art. 4, comma 1, lettera b), della LR n. 9 del 1999 e come dettagliato nella circolare esplicativa a firma del Direttore Generale dell'Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa inviata alle Province e ai Comuni PG.2013.318719 del 23/12/2013 scaricabile dal sito web della Regione, sono sottoposti direttamente a procedura di VIA.

1.B Ambito di applicazione

In Regione Emilia - Romagna i progetti assoggettati alla procedura di screening sono quelli previsti dall'art. 4 bis, commi 1 e 2 lettera a) della LR n. 9 del 1999 che si riportano di seguito:

1. Al fine di verificare se possano produrre impatti significativi e negativi per l'ambiente e vadano sottoposti alla procedura di V.I.A., sono assoggettati alla procedura di verifica (screening), i seguenti progetti:

- a) i progetti di nuova realizzazione di cui agli Allegati B.1, B.2, B.3, che non ricadono all'interno di aree di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b);
- b) i progetti di modifiche o estensioni di progetti di cui agli Allegati A.1, A.2, A.3, B.1, B.2 e B.3, già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, per le parti non ancora autorizzate, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull'ambiente.

2. Su richiesta del proponente sono assoggettati:

- a) alla procedura di verifica (screening) ovvero alla procedura di V.I.A. i progetti non elencati negli Allegati A.1, A.2, A.3, B.1, B.2 e B.3.

La presente nota riguarda i progetti che sono sottoposti a procedura di verifica (screening) come previsto dall'art. 5, comma 2 della LR n. 9 del 1999, cioè a livello provinciale e che l'art. 15, comma 4, della LR 13/15 ha attribuito alla competenza della Regione, previa istruttoria di ARPAE. Tali progetti sono quelli elencati negli allegati B.2 ovvero le modifiche di progetti di cui agli Allegati A.2 e B.2, nonché i progetti elencati negli allegati B.3 nonché le modifiche di progetti elencati negli Allegati A.3 e B.3 della LR n. 9 del 1999 che interessino il territorio di più di un comune o di cui il comune sia il proponente.

Si ricorda che la modifica di un progetto, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della LR n. 9 del 1999 e dell'articolo 5, comma 1, lettera l), del D. Lgs. n. 152 del 2006, consiste nella variazione delle

caratteristiche o del funzionamento di un impianto o di un progetto, autorizzato, realizzato o in corso di realizzazione, ovvero un suo potenziamento che possono produrre effetti sull'ambiente.

Nel caso in cui, sulla base della definizione di modifica sopra ricordato, si evidenzi con chiarezza che una modifica di un progetto o impianto sottoposto ad un procedimento autorizzativo (ad esempio una AIA), rientri nei casi di sottoposizione a procedura di verifica (screening), è compito del responsabile di tale procedimento comunicare al proponente la necessità di effettuare la procedura di verifica (screening).

Qualora la verifica della necessità di sottoporre un progetto o impianto o loro modifica alla procedura di verifica (screening) sia richiesta da un proponente oppure derivi da dubbi emersi all'interno di un procedimento autorizzativo (ad esempio una AIA), nel caso di procedure assegnate alla competenza della Regione previa istruttoria di ARPAE, la decisione di effettuazione della procedura di verifica (screening) è espressa dalla Regione su istruttoria e proposta della Struttura ARPAE.

A tal fine il **proponente** dovrà inviare alla Struttura organizzativa dell'ARPAE preposta allo svolgimento delle Autorizzazioni ambientali e delle istruttorie per la valutazione ambientale, territorialmente competente (d'ora in avanti Struttura ARPAE) e al competente servizio regionale un sintetico elaborato in cui illustra quale progetto intende realizzare o quali modifiche intende apportare all'impianto o progetto esistente, descrivendone adeguatamente lo stato esistente o autorizzato, lo stato di progetto dal punto di vista sia programmatico, sia progettuale, sia ambientale.

La **Struttura ARPAE** valuta tale elaborato e propone al competente servizio regionale la decisione sulla necessità di effettuare una procedura di verifica (screening).

Il competente **servizio regionale** verifica tale proposta e può eventualmente apportarvi le modifiche necessarie ai sensi delle vigenti norme, ovvero richiedere la riconsiderazione di interessi pubblici o di disposizioni normative.

Il competente **servizio regionale** comunica la decisione sulla necessità di effettuazione della procedura di verifica (screening) al proponente e alla Struttura ARPAE.

Di seguito è stato riportato separatamente l'iter procedurale che devono seguire da una parte le opere pubbliche o di pubblica utilità e dall'altra le attività produttive, in quanto la LR n. 9 del 1999 prevede una differenza sul relativo percorso procedurale.

2. ITER PROCEDURALE OPERE PUBBLICHE O DI PUBBLICA UTILITÀ'

2.A. Richiesta di attivazione

Il **proponente** deve inviare al competente servizio regionale (Regione Emilia – Romagna, Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale – VIPSA) e, contestualmente, alle Strutture ARPAE, la richiesta di attivazione della procedura di screening e la documentazione prevista dalla LR n. 9 del 1999 al fine della verifica di completezza.

Il modello per la richiesta di attivazione della procedura di screening, che costituisce il seguente **Allegato E.1** della presente nota, è scaricabile dalla sezione "Modulistica" del sito web per le Valutazioni Ambientali VIA della Regione Emilia – Romagna (indirizzo web:

<http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/sviluppo-sostenibile/riferimenti%20utili/documentazione>)

La documentazione deve comprendere quanto previsto dall'art. 9, comma 1, della LR n. 9 del 1999 e cioè:

- il progetto preliminare ai sensi della normativa nazionale vigente;
- lo studio ambientale preliminare relativo all'individuazione e valutazione degli impatti ambientali del progetto che evidenzia, tra l'altro, motivazioni, finalità e possibili alternative di localizzazione e di intervento;
- una relazione sulla conformità del progetto alle previsioni in materia urbanistica, ambientale e paesaggistica;
- la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, del costo previsto di progettazione e realizzazione del progetto;
- la ricevuta di avvenuto pagamento delle spese istruttorie di cui all'articolo 28 della LR n. 9 del 1999;
- avviso sul BURERT, il cui modello costituisce il seguente **Allegato E.2** e deve essere debitamente compilato con i dati relativi al progetto ed è scaricabile dal sito web della regione all'indirizzo: <http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/sviluppo-sostenibile/riferimenti%20utili/documentazione>.

Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 9 della L.R. n. 9 del 1999, è responsabilità del proponente fornire il progetto preliminare, tutti gli elementi circa la conformità del progetto alle disposizioni in materia urbanistica, ambientale e paesaggistica nonché la documentazione relativa alla individuazione e valutazione degli impatti ambientali del progetto sottoposto a procedura di verifica (screening); in particolare, per i procedimenti di verifica (screening) relativi ad impianti idroelettrici, al fine di contenere i tempi dei procedimenti, il proponente allega una attestazione, rilasciata dalla Autorità competente al rilascio di concessioni idriche nonché dall'Autorità competente per il regime idraulico, relativa alla procedibilità del progetto in relazione alla Direttiva emanata con Delibera della Giunta regionale n. 1793 del 3 novembre 2008 (*"Direttive in materia di derivazioni d'acqua pubblica ad uso idroelettrico"*) confermata dalla Delibera dell'Assemblea Legislativa n. 51 del 26 luglio 2011.

La richiesta e documentazione è trasmessa dal **proponente** al competente servizio regionale mediante posta elettronica certificata all'indirizzo: vipsa@postacert.regione.emilia-romagna.it e alle Strutture ARPAE territorialmente competenti che instruiranno le procedure ai seguenti indirizzi pec:

- Sezione provinciale di Piacenza: aoppc@cert.arpa.emr.it
- Sezione provinciale di Parma: aoppr@cert.arpa.emr.it
- Sezione provinciale di Reggio Emilia: aoores@cert.arpa.emr.it
- Sezione provinciale di Modena: aoomo@cert.arpa.emr.it
- Sezione provinciale di Bologna: aobo@cert.arpa.emr.it
- Sezione provinciale di Ferrara: aofe@cert.arpa.emr.it
- Sezione provinciale di Ravenna: aora@cert.arpa.emr.it
- Sezione provinciale di Forlì-Cesena: aofc@cert.arpa.emr.it
- Sezione provinciale di Rimini: aorn@cert.arpa.emr.it

Il proponente invia tutta la documentazione e gli elaborati, inoltre, su supporto informatico (CD ovvero DVD) sia al competente servizio regionale sia alle Strutture ARPAE territorialmente competenti.

Il modello sulle modalità di organizzazione dei files all'interno del CD o della posta pec, che costituisce il seguente **Allegato E.3**, è scaricabile presso lo stesso sito web per le Valutazioni Ambientali VIA della Regione Emilia – Romagna alla sezione modulistica .

2.B. Verifica di completezza

Il competente **servizio regionale** trasmette il numero di protocollo alla Struttura ARPAE assieme ai codici di identificazione della pratica (classificazione, anno e numero di fascicolo). Tali numeri dovranno essere riportati dalla Struttura ARPAE nelle successive comunicazioni al competente servizio regionale, per facilitare l'individuazione della pratica.

La **Struttura ARPAE** effettua la verifica di completezza (15 giorni dalla data di protocollo regionale della richiesta di attivazione della procedura di screening).

§ La **Struttura ARPAE**, se non ritiene che sia sufficiente la documentazione presentata, invia apposita nota al proponente e, per conoscenza, al competente servizio regionale, richiedendo la documentazione che ritiene necessaria entro 15 giorni dalla data di protocollo regionale della richiesta di attivazione della procedura di verifica (screening).

Il **proponente** deve consegnare entro 15 giorni tale documentazione o può richiedere una proroga, non superiore a 30 giorni in ragione della complessità della documentazione da presentare, così come previsto dall'art. 13, comma 5, della LR n. 9 del 1999.

Il **proponente** invia quindi l'integrazione della documentazione predisposta al competente servizio regionale e alla Struttura ARPAE, via pec, agli indirizzi a cui aveva inviato la documentazione iniziale.

Il competente **servizio regionale** comunica alla Struttura ARPAE il protocollo con cui è stato ricevuto.

Qualora entro i termini stabiliti il proponente non depositi la documentazione completa, la domanda si intende ritirata ai sensi dell'art. 9, comma 2, della LR n. 9 del 1999 e la **Struttura ARPAE** predispose la bozza della nota di relativa comunicazione e la invia al competente servizio regionale. Il competente **servizio regionale** invia tale nota al proponente ed archivia il procedimento.

§ La **Struttura ARPAE**, se ritiene che sia sufficiente la documentazione presentata, verifica che sia corretto quanto riportato dal proponente nell'avviso di deposito da pubblicare sul BURERT.

Si ricorda che la documentazione relativa alla Direttiva emanata con DGR 1793/2008 confermata dalla DAL 51/2011 è elemento che concorre alla verifica di completezza.

2.C. Deposito

La **Struttura ARPAE**, a conclusione positiva della verifica di completezza, provvede alla richiesta di pubblicazione nel BURERT in nome e per conto della Regione Emilia – Romagna.

La **Struttura ARPAE** invia quindi, tempestivamente, apposita nota via pec al proponente, al competente servizio regionale e agli enti che intende coinvolgere nell'istruttoria, come successivamente specificato al punto 2.D, comunicando:

- Ø la conclusione positiva della verifica di completezza;
- Ø la data di pubblicazione sul BURERT;
- Ø il sito web della Regione Emilia – Romagna, dove Enti e cittadini potranno consultare la documentazione;
- Ø l'obbligo per il proponente di trasmettere un CD e una copia cartacea contenente la documentazione presentata per la procedura di verifica, comprensiva di tutti gli allegati, al competente servizio regionale e ai Comuni in cui è localizzato il progetto ai fini del deposito nonché alla Struttura ARPAE; tale CD dovrà pervenire in Regione perentoriamente entro la data di pubblicazione sul BURERT, al fine di provvedere a un tempestivo caricamento degli elaborati sul WEB.

Nella documentazione presentata dovrà essere evidenziato se sono presenti elaborati tutelati dal segreto industriale o commerciale, così come previsto dall'art. 7 bis della LR n. 9 del 1999, o che contengono dati sensibili per la legge di tutela della privacy in modo tale che essi non siano pubblicati sul sito web della Regione e non siano consultabili dal pubblico nemmeno su supporto cartaceo.

In tal caso il proponente deve presentare anche la documentazione epurata, destinata ad essere resa pubblica.

Gli elaborati dovranno essere presentati rispettando le indicazioni di salvataggio dei files riportati nella modulistica riportata nel seguente **Allegato E.3** e nel sito web regionale <http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/sviluppo-sostenibile/riferimenti%20utili/documentazione>.

E' responsabilità del proponente decidere quali dati possano essere pubblicati dall'autorità competente a cui spetta solo verificare e assentire o denegare motivatamente tale richiesta, previo parere della Struttura ARPAE.

Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 9 della L.R. n. 9 del 1999, è responsabilità del proponente fornire il progetto preliminare, tutti gli elementi circa la conformità del progetto alle disposizioni in materia urbanistica, ambientale e paesaggistica nonché la documentazione relativa alla individuazione e valutazione degli impatti ambientali del progetto sottoposto a procedura di verifica (screening); in particolare, per i procedimenti di verifica (screening) relativi ad impianti idroelettrici, al fine di contenere i tempi dei procedimenti, il proponente allega una attestazione, rilasciata dalla Autorità competente al rilascio di concessioni idriche nonché dell'Autorità competente per il regime idraulico, relativa alla procedibilità del progetto in relazione alla Direttiva emanata con Delibera della Giunta regionale n. 1793 del 3 novembre 2008 (“*Direttive in materia di derivazioni d'acqua pubblica ad uso idroelettrico*”) confermata dalla Delibera dell'Assemblea Legislativa n. 51 del 26 luglio 2011;

Il **comune** in cui è localizzato il progetto deve provvedere all'affissione sul proprio albo pretorio.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 9, comma 3, della LR n. 9 del 1999, il competente **servizio regionale** pubblica sul proprio sito web i principali elaborati del progetto preliminare, lo studio preliminare ambientale e la relazione sulla conformità del progetto alle previsioni in materia urbanistica, ambientale e paesaggistica. Tale documentazione sarà quindi visibile e scaricabile anche dagli Enti coinvolti.

Dalla data di pubblicazione sul BURERT decorrono i tempi procedurali previsti dalla LR n. 9 del 1999, così come indicato nell'art. 9, comma 1, della medesima LR.

Il **proponente** provvede al deposito degli elaborati, eventualmente integrati, presso la Regione ed i Comuni in cui è localizzato il progetto per la informazione e la partecipazione del pubblico, ai sensi dell'art. 14 della L.R. n. 9 del 1999;

E' cura della **Struttura ARPAE** verificare l'avvenuto deposito presso i Comuni interessati durante i 45 giorni dalla data di pubblicazione sul BURERT e l'avvenuta affissione all'albo pretorio e richiederne la relata di deposito. Essa deve essere anche richiesta al competente servizio regionale.

2.D. Istruttoria

Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della LR n. 9 del 1999, la **Struttura ARPAE**, sulla base dei criteri indicati nell'allegato D della LR n. 9 del 1999, procede all'istruttoria del progetto evidenziando i possibili effetti negativi e significativi sull'ambiente, al fine di valutare se il progetto debba essere assoggettato alla ulteriore procedura di VIA.

Si ricorda che è compito dell'istruttoria verificare la conformità del progetto alle disposizioni normative ed alle previsioni degli strumenti di pianificazione territoriale, urbanistica e settoriale, in quanto tale conformità costituisce una condizione ineludibile per la realizzazione del progetto, fatti salvi i casi in cui, per le opere pubbliche e di pubblica utilità nei casi previsti dalla vigente legislazione, l'approvazione del progetto costituisca, previo assenso delle amministrazioni competenti, variante a tale strumenti di pianificazione.

La **Struttura ARPAE** effettua, se lo ritiene necessario, una riunione istruttoria con la Provincia e il Comune interessato dalla localizzazione, i Comuni e le Province e città metropolitane potenzialmente interessati dal progetto, ARPAE Servizi territoriali, gli Enti di Gestione Parco se il progetto è contiguo ad un'area protetta, AUSL, Servizi Regionali o altri Enti da cui la Struttura ARPAE riterrà utile un contributo in merito all'impatto derivante dal progetto oggetto di valutazione, al fine di acquisire elementi informativi e valutativi. A tali enti dovrà essere indicato il link della banca dati web regionale dal quale potranno prendere visione e scaricare gli elaborati. In tale riunione con gli Enti si dovrà anche decidere l'opportunità di richiedere integrazioni alla documentazione presentata e dovrà essere concordata la valutazione sulla necessità di sottoposizione alla successiva fase di VIA.

Come previsto dall'art. 9, comma 7, della LR n. 9 del 1999, la **Struttura ARPAE** può anche convocare una Conferenza di Servizi istruttoria, per l'esame degli elaborati presentati e la verifica dei possibili effetti negativi e significativi sull'ambiente del progetto. La Conferenza di Servizi può essere convocata in qualunque fase della procedura, così come previsto dall'art. 9, comma 7, della LR n. 9 del 1999 e dall'art. 14, comma 1 della L. 241/90.

2.E. Osservazioni

Le osservazioni devono pervenire entro 45 giorni dalla data di pubblicazione sul BUERT, devono essere inviate preferibilmente via pec al competente servizio regionale e alla Struttura ARPAE e devono essere prese in considerazione nell'istruttoria.

Il competente **servizio regionale** deve pubblicizzare le osservazioni sul sito web della RER.

Eventuali osservazioni che perverranno anche dopo il termine di 45 giorni, ma entro i termini dell'istruttoria sono prese in considerazione per la valutazione del progetto.

Si ritiene utile che la **Struttura ARPAE** comunichi le osservazioni al proponente.

Tutte le osservazioni pervenute devono essere riportate e ricevere risposta, opportunamente sintetizzate e raggruppate per argomento, come indicato nello schema di delibera della Giunta Regionale (di cui all'Allegato G della direttiva)

2.F. Richiesta di integrazioni

Come previsto dall'art. 9, comma 5, la **Struttura ARPAE** invia, ove necessario, la richiesta di integrazioni entro 45 giorni dalla pubblicazione sul BURERT.

Le integrazioni devono pervenire su supporto elettronico entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di integrazioni, così come previsto dall'art. 9, comma 5, della LR n. 9 del 1999.

Il **proponente** può chiedere una proroga per l'invio delle integrazioni. Nella LR n. 9 del 1999 non è definito un termine massimo per tale proroga. Ai sensi dell'art. 18 della LR n. 32 del 1993, è necessario, però, che la **Struttura ARPAE** definisca un termine perentorio per tale proroga di massimo 30 giorni, al fine di individuare un termine certo del procedimento.

Il **proponente** deve inviare le integrazioni con le stesse modalità della documentazione iniziale (CD e copia cartacea, specificando se ci sono elaborati sottoposti a segreto industriale) alla Struttura ARPAE e al competente **servizio regionale** che provvederà alla pubblicazione degli elaborati integrativi sulla banca dati web della Regione.

Se entro il termine previsto dal citato art. 9, comma 5 o della proroga concessa il proponente non presenta le integrazioni si deve procedere comunque alla conclusione della procedura con delibera della Giunta Regionale. In tale caso la **Struttura ARPAE** predispone la relazione istruttoria e lo schema di delibera sulla base della documentazione presente agli atti, per la sottoposizione a ulteriore procedura di VIA..

Ai sensi dell'art. 9, comma 6, della LR n. 9 del 1999, il **proponente** può altresì presentare integrazioni volontarie al progetto, entro 15 giorni dalla data di pubblicazione sul BURERT.

Successivamente all'invio delle integrazioni, la **Struttura ARPAE** dovrà decidere se è necessario effettuare un'altra riunione o un'ulteriore Conferenza di Servizi istruttoria con le Amministrazioni interessate.

La **Struttura ARPAE** effettua l'istruttoria degli elaborati presentati e, sulla base dei criteri indicati nell'Allegato D della LR n. 9 del 1999, valuta se il progetto possa avere effetti negativi e significativi sull'ambiente, tali da richiedere l'assoggettamento alla ulteriore procedura di VIA.

Sulla base dell'istruttoria, la **Struttura ARPAE** elabora un'apposita relazione istruttoria sulla procedura di verifica (screening), secondo lo schema riportato nel seguente Allegato E.4, che sarà allegata alla delibera della Giunta Regionale di chiusura della procedura.

2.G. Delibera di Screening

La **Struttura ARPAE** predispone lo schema di delibera di Giunta Regionale concernente il provvedimento di verifica (screening) come da allegato alla direttiva (**Allegato G**), allegando la relazione istruttoria sulla procedura di verifica (screening) (**Allegato E.4**). Tale allegato sarà parte sostanziale ed integrante della delibera.

La **Struttura ARPAE** invia tale schema di delibera al competente servizio regionale entro 80 giorni dalla pubblicazione dell'avviso di deposito sul BURERT ovvero entro 35 giorni dalla ricezione dell'ultima documentazione inviata dal proponente.

La **Struttura ARPAE** invia anche un breve riassunto dei contenuti della delibera (il cui testo deve essere di massimo mezza pagina) che verrà inviato all'Assessore competente nel quale viene descritto sinteticamente il progetto e si da conto del contenuto decisorio (con particolare riferimento ad eventuali problematiche e alla loro risoluzione o ai motivi che hanno portato alla decisione di assoggettamento alla successiva procedura di VIA).

Il competente **servizio regionale** può eventualmente apportare le modifiche allo schema di delibera necessarie al testo della delibera ai sensi delle vigenti norme, ovvero richiedere una nuova istruttoria per la riconsiderazione di interessi pubblici o disposizioni normative.

Il competente **servizio regionale** verifica la regolarità tecnica ed amministrativa dell'atto e invia la proposta di delibera alla Giunta regionale per la sua approvazione entro il termine ordinario di 45 giorni dalla ricezione dell'ultima documentazione inviata dal proponente.

Una volta approvata la delibera dalla Giunta Regionale, il competente **servizio regionale** invia la delibera al proponente, alla Struttura ARPAE e a tutte le Amministrazioni interessate.

2.H. Pubblicazione decisione procedura di verifica (screening)

Il competente **servizio regionale** cura la pubblicazione della delibera per estratto nel BURERT nonché integralmente sul sito WEB della Regione.

2.I. Pubblicazione archiviazione della procedura di verifica (screening)

Nel caso in cui il proponente invii formalmente la richiesta di archiviazione di una procedura di verifica (screening), la **Struttura ARPAE** lo comunica al competente servizio regionale predisponendo apposita bozza di avviso di archiviazione della procedura al BURERT. In tale avviso dovranno essere indicati il titolo del progetto, con la relativa localizzazione e il proponente, la data di pubblicazione iniziale dell'avvio della procedura e il protocollo della nota del proponente inviata alla Struttura ARPAE.

Il competente **servizio regionale** cura la pubblicazione di tale comunicazione nel BURERT e nel sito WEB della Regione

3. ITER PROCEDURALE ATTIVITA' PRODUTTIVE

L'iter procedurale è lo stesso delle opere pubbliche, con la sola differenza che il **PROPONENTE** invia la richiesta di attivazione della procedura di verifica e la relativa documentazione inizialmente al SUAP.

Il **SUAP** provvederà a inviarla al competente servizio regionale e alla Struttura ARPAE.

La verifica di completezza, l'avvio del procedimento, l'istruttoria, la richiesta di integrazioni e lo schema di delibera di verifica (screening) verranno redatte dalla **Struttura ARPAE** come nel caso delle opere pubbliche, di cui al precedente punto 2, e inviate direttamente al proponente.

Ogni comunicazione deve sempre essere inviata anche al SUAP per opportuna informazione sullo stato del procedimento.

Il **proponente** deve inviare contestualmente ogni comunicazione relativa alla procedura di screening contestualmente al SUAP, alla Struttura ARPAE e al competente servizio regionale, al fine di contenere i tempi del procedimento.

Le pubblicazioni nel BURERT della conclusione del procedimento verranno sempre richieste dal competente **servizio regionale**.

Il competente **servizio regionale** invia copia della delibera finale di approvazione della VIA e dell'avvenuta pubblicazione sul BURERT della decisione finale anche al SUAP, in modo che possa concludere il procedimento SUAP aperto con la richiesta di attivazione della procedura di verifica (screening) da parte del proponente.

ALLEGATO E.1

Modulo per la presentazione dell'istanza di procedura di verifica (screening)

Art. 13 della L.R. 9/1999

Nel caso di opere pubbliche o di pubblica utilità

Spett.le

Regione Emilia-Romagna

Servizio Valutazione Impatto e Promozione
Sostenibilità Ambientale

vipsa@postacert.regione.emilia-romagna.it

Spett.le

**nel caso di progetti di cui all'art. 5, comma 2 della L.R.
9/1999 scegliere Struttura ARPAE territorialmente
competente**

ARPAE Sezione provinciale di Piacenza

aoopc@cert.arpa.emr.it

ARPAE Sezione provinciale di Parma

aoopr@cert.arpa.emr.it

ARPAE Sezione provinciale di Reggio Emilia

aoore@cert.arpa.emr.it

ARPAE Sezione provinciale di Modena

aoomo@cert.arpa.emr.it

ARPAE Sezione provinciale di Bologna

aoobo@cert.arpa.emr.it

ARPAE Sezione provinciale di Ferrara

aoofe@cert.arpa.emr.it

ARPAE Sezione provinciale di Ravenna

aoora@cert.arpa.emr.it

ARPAE Sezione provinciale di Forlì-Cesena

aoofc@cert.arpa.emr.it

ARPAE Sezione provinciale di Rimini

aoorn@cert.arpa.emr.it

Inoltre,

Nel caso di opere relative ad attività produttive

Spett.le

SUAP del Comune di

indirizzo di posta elettronica certificata

OGGETTO: Istanza per l'avvio della procedura di verifica (screening) ai sensi dell'art. 9 della L.R. 9/1999 relativa al progetto [] (inserire denominazione completa del progetto)

Il/La sottoscritto/a

Inserire Nome e Cognome del dichiarante

in qualità di legale rappresentante dell'Ente/Società

*Inserire denominazione e ragione sociale dell'Ente/Società
Codice Fiscale o Partita IVA*

con sede legale in:

Inserire Comune/Stato, Provincia, C.A.P., indirizzo, telefono, fax, indirizzo di posta elettronica certificata

richiede l'avvio della procedura in oggetto relativamente al progetto di seguito descritto:

Inserire una breve descrizione delle principali caratteristiche dimensionali, tipologiche del progetto, delle motivazioni della proposta progettuale, unitamente ad altre eventuali informazioni ritenute di interesse generale

Il progetto (e le opere connesse, se presenti) è localizzato:

Provincia/e	<i>indicare la/le Provincia/e in cui è localizzato il progetto</i>
Comune/i	<i>indicare il/i Comune/i in cui è localizzato il progetto</i>

Il progetto inoltre può avere impatti significativi sui seguenti territori:

- Provincia/e di []
- Comune/i di []

Il progetto è assoggettato alla procedura di verifica (screening), ai sensi del Titolo II della L.R. 9/1999, in quanto (*barrare la voce pertinente*):

- progetto di nuova realizzazione di cui agli Allegati B.1, B.2, B.3, e in particolare al punto [] denominato "[]" e che non ricade all'interno di aree di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b) della L.R. 9/1999;
- progetto di modifica o estensione di progetti di cui agli Allegati A.1, A.2, A.3, B.1, B.2 e B.3, e in particolare al punto [] denominato "[]", già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, per le parti non ancora autorizzate, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull'ambiente;
- progetto non elencato negli Allegati A.1, A.2, A.3, B.1, B.2 e B.3 ma per il quale il proponente richiede comunque l'attivazione della procedura di verifica (screening).

Si trasmettono in formato elettronico in allegato alla presente:

- il progetto preliminare;
- lo studio ambientale preliminare relativo all'individuazione e valutazione degli impatti ambientali del progetto, che evidenzi tra l'altro motivazioni, finalità e possibili alternative di localizzazione e d'intervento;
- una relazione sulla conformità del progetto alle previsioni in materia urbanistica, ambientale e paesaggistica;
- la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, del costo di progettazione e realizzazione del progetto;
- la ricevuta di avvenuto pagamento delle spese istruttorie di cui all'articolo 28 della L.R. 9/1999;
- Modello di avviso sul BURERT debitamente compilato con i dati relativi al progetto (scaricabile dal sito web della Regione all'indirizzo: <http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/sviluppo-sostenibile/riferimenti%20utili/documentazione>)

Il/la sottoscritto/a è consapevole che la Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'art. 9, comma 3, della L.R. 9/1999, pubblicherà sul portale delle Valutazioni ambientali VAS-VIA (<https://serviziambiente.regione.emilia-romagna.it/viavas>) la documentazione trasmessa con la presente.

(Paragrafo da compilare se pertinente)

Si richiede infine che, per ragioni di segreto industriale o commerciale, ai sensi dell'art. 7-bis della L.R. 9/1999, non vengano rese pubbliche le parti della documentazione relative al progetto preliminare e/o allo studio ambientale preliminare di seguito indicate: _____ *(specificare il titolo del documento e le motivazioni per le quali si richiede l'accesso riservato)*. Si allega in questo caso copia in formato elettronico dei documenti sopra indicati considerati non riservati e integralmente pubblicabili sul portale delle Valutazioni ambientali VAS-VIA della Regione Emilia-Romagna.

Il/La dichiarante

(Timbro e Firma)

Riferimenti per contatti:

Nome e Cognome _____

Indirizzo _____

Telefono _____ Fax _____ E-mail _____

PEC _____

ALLEGATO E.2

SCHEMA DI AVVISO DEPOSITO ELABORATI SUL BURERT PROCEDURA DI VERIFICA (SCREENING) PER PROGETTI RICADENTI NEGLI ALLEGATI B.2

PROCEDURE IN MATERIA DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE L.R. 18 MAGGIO 1999, N. 9

REGIONE EMILIA-ROMAGNA – ARPAE _____

COMUNICATO

Titolo II – Procedura di verifica (screening) relativa al progetto denominato _____

ARPAE _____ per conto dell'Autorità competente Regione Emilia-Romagna avvisa che, ai sensi del Titolo II della LR n. 9 del 1999, sono stati depositati, per la libera consultazione da parte dei soggetti interessati, gli elaborati progettuali per l'effettuazione della procedura di verifica (screening), relativa al progetto di seguito indicato.

- Denominazione del progetto: _____
- Proponente: _____
- Localizzato in Provincia/Città Metropolitana di Bologna di: _____
- Localizzato in/nei Comune/i di: _____

L'istruttoria della procedura in oggetto sarà effettuata dalla ARPAE _____ in applicazione della LR n. 13 del 2015 di riordino istituzionale.

Il progetto appartiene alla seguente tipologia progettuale di cui agli Allegati B alla L.R. 9/1999: _____ [riportare per esteso la categoria progettuale e in caso di modifiche di progetti dovrà essere riportata la seguente dicitura: B.2.68 in quanto modifica di impianto esistente o autorizzato ricadente nella categoria “ _____ ” (riportando sia il numero sia per esteso la tipologia progettuale)].

Descrizione sintetica del progetto* (max 10 righe riportando in particolare le caratteristiche principali del progetto e dati dimensionali specifici): _____

Lo studio ambientale preliminare e il relativo progetto preliminare, prescritti per l'effettuazione della procedura di verifica (screening), sono depositati per 45 giorni naturali consecutivi dalla data di pubblicazione del presente avviso sul BURERT.

Tali elaborati sono inoltre disponibili nel Portale web Ambiente della Regione Emilia Romagna (<https://serviziambiente.regione.emilia-romagna.it/viavas>).

I soggetti interessati possono prendere visione degli elaborati depositati presso le seguenti sedi:

- Regione Emilia-Romagna - Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale - Viale della Fiera 8, Bologna;
- Comune di _____;

Entro lo stesso termine di 45 giorni chiunque, ai sensi dell'art. 9, comma 4, della L.R. 9/1999, può presentare osservazioni all'Autorità competente Regione Emilia-Romagna - Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale - Viale della Fiera 8, 40127 Bologna o al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: vipsa@postacert.regione.emilia-romagna.it.

Le osservazioni devono essere presentate anche all'ARPAE _____ al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: _____ o all'indirizzo postale _____

ALLEGATO E.3

Modalità di gestione della documentazione informatica da presentare per le procedure di verifica (screening)

Titolo II della L.R. 9/1999

I documenti devono essere organizzati in specifiche cartelle compresse (in formato “.zip”) in maniera coerente con quanto previsto agli artt. 11 e 12 della L.R. 9/1999.

In particolare, la documentazione da trasmettere per una procedura di verifica (screening), deve almeno ricomprendere le seguenti cartelle così denominate:

- “Progetto preliminare.zip”
 - “Tavole del progetto preliminare.zip”
- “Studio ambientale preliminare.zip”
 - “Tavole dello studio ambientale preliminare.zip”
- “Relazione sulla conformità del progetto alle previsioni in materia urbanistica, ambientale e paesaggistica.zip”

IMPORTANTE: ogni cartella compressa deve avere una **dimensione non superiore ad 40 MB**. Ovviamente, anche nel caso in cui nel supporto informatico vengano inseriti dei files singoli (per es. elenco elaborati, richiesta attivazione, avviso pubblicazione BURERT), anche essi non devono superare le dimensioni di 40 MB.

Tutti i file pdf devono essere di tipo **pdf/A**.

Se i files degli elaborati sono allegati con **firma digitale**, deve esserne fatta identica copia in formato pdf/A, in quanto essi saranno pubblicati nella banca dati web della Regione per rendere una più agevole consultazione da parte del cittadino.

Nella documentazione presentata dovrà essere evidenziato se sono presenti elaborati tutelati dal segreto industriale o commerciale, così come previsto dall’art. 7 bis della LR n. 9 del 1999, o che contengono dati sensibili per la legge di tutela della privacy, in modo tale che essi non siano pubblicati sul sito web della Regione e non siano consultabili dal pubblico nemmeno su supporto cartaceo.

In tal caso il proponente deve presentare due supporti informatici distinti: in uno deve essere contenuta tutta la documentazione presentata, nell’altro la documentazione epurata dai dati sensibili o segreti, destinata ad essere resa pubblica.

ALLEGATO E.4

Schema Relazione istruttoria per le procedure di verifica (screening)

La Relazione istruttoria per le procedure di verifica (screening) deve essere redatta almeno con i capitoli riportati di seguito.

Per ciascun capitolo viene di seguito fornita una breve descrizione degli elementi informativi minimi richiesti.

1. PREMESSE

1.1. Presentazione della domanda per la procedura di verifica (screening) e degli elaborati

In questo capitolo devono essere riportate tutte le informazioni riguardanti l'iter amministrativo della procedura in oggetto, includendo tutti i riferimenti necessari (ad es. protocolli di acquisizione degli atti, ecc.): presentazione iniziale della documentazione, fase di verifica di completezza e relativo esito, pubblicazione dell'avviso di deposito sul BURERT, descrizione sintetica del progetto con relativa localizzazione, richiesta integrazioni e ricezione elaborati integrativi, deposito presso la Regione e i Comuni interessati. Per quanto riguarda le eventuali osservazioni presentate dal pubblico interessato bisogna darne atto, riportando l'elenco completo delle osservazioni presentate (ad esempio: Osservazione n. 1 del Signor Mario Rossi, Osservazione n. 2 della Signora Maria Bianchi, e così via) e dei conseguenti atti prodotti dalla Struttura di ARPAE e dal proponente in relazione a tali osservazioni (ad es. trasmissione delle osservazioni al proponente, controdeduzioni del proponente, ecc.), includendo tutti i riferimenti necessari (ad es. protocolli di trasmissione e/o di acquisizione degli atti, ecc.), nonché il rinvio a:

- *apposito Allegato A, in cui sono sintetizzate e raggruppate per argomento le osservazioni (con specifico riferimento alla numerazione riportata nell'elenco complessivo delle osservazioni);*
- *apposito Allegato B, in cui sono allegate le eventuali controdeduzioni del proponente;*
- *apposito Allegato C, in cui viene data specifica risposta ai singoli punti di cui all'Allegato A facendo riferimento a quanto riportato nei punti della delibera.*

Devono comunque essere sempre presenti questi punti, comuni a tutte le procedure:

- *a far data dal 01/01/2016, in applicazione della L.R. 13/2015 di riordino istituzionale, che a sua volta risponde alle richieste della L.56/2014, le competenze relative alle procedure di valutazione ambientale normate dall'art. 5, comma 2, della LR n. 9 del 1999 sono state trasferite dalle Province alla Regione Emilia-Romagna, previa istruttoria della Struttura ARPAE;*
- *la Struttura ARPAE terminata la fase istruttoria del progetto, ai sensi della Direttiva Regionale per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione delle LR 13/15, approvata con DGR 2170/2016 e successive modifiche ed integrazioni, ha inviato la relazione istruttoria per la procedura di verifica in oggetto relativo al fine di conseguire il provvedimento motivato ed espresso previsto dall'art. 10, comma 1, della LR n. 9 del 1999 alla Regione Emilia-Romagna con nota prot. del, acquisita dalla Regione Emilia-Romagna al PG..... del*

per le procedure avviate in Provincia e trasferite in Regione deve essere sempre menzionato il trasferimento e quindi:

- *la Provincia di ha trasmesso alla Regione e alla Struttura 'ARPAE', con nota PG..... del, acquisita dalla Regione Emilia-Romagna al PG.....del, l'elenco delle procedure di verifica e VIA aperte a far data del 1/1/2016, al fine della presa in carico dei relativi procedimenti da parte della Regione Emilia-Romagna e della Struttura ARPAE tra le quali la presente oggetto di procedura di verifica (screening)/VIA;*

- *la Provincia di, tramite il proprio Servizio Ambiente, e successivamente la Struttura Arpae, hanno condotto l'istruttoria concernente l'istanza di che trattasi;*

1.2. Adeguatezza degli elaborati presentati

In questo capitolo deve essere dato atto dell'adeguatezza e appropriatezza degli elaborati presentati comprese eventuali integrazioni, anche volontarie, dal proponente, tali da consentire un'adeguata individuazione e valutazione degli effetti sull'ambiente connessi alla realizzazione del progetto, nonché il rilascio delle autorizzazioni per la realizzazione del progetto previsti dalla normativa vigente.

1.3. Guida alla lettura della presente Relazione

In questo capitolo deve essere riportata la struttura della Relazione istruttoria al fine di facilitarne la comprensione e la lettura.

2. QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO

2.A. Sintesi degli elaborati

In questo capitolo devono essere riportate per le parti pertinenti esclusivamente le informazioni che sono contenute nella Relazione sulla conformità del progetto alle previsioni in materia urbanistica, ambientale e paesaggistica presentata dal Proponente per quanto attiene all'inquadramento programmatico.

Qualsiasi valutazione dell'Autorità competente deve essere riportata nel successivo capitolo 2.B.

2.B. Valutazioni e prescrizioni in merito al Quadro di Riferimento Programmatico

In questo capitolo devono essere riportate le valutazioni della Struttura ARPAE in merito alla conformità dell'opera alle norme e ai piani vigenti e le prescrizioni ritenute necessarie dalla Struttura ARPAE.

3. QUADRO DI RIFERIMENTO PROGETTUALE

3.A. Sintesi degli elaborati

In questo capitolo devono essere riportate le informazioni che sono contenute nello Studio ambientale preliminare presentato dal Proponente per quanto attiene all'inquadramento progettuale delle opere.

Qualsiasi valutazione dell'Autorità competente deve essere riportata nel successivo capitolo 3.B.

3.B. Valutazioni in merito al Quadro di Riferimento Progettuale

In questo capitolo devono essere riportate le valutazioni della Struttura ARPAE sul progetto e le prescrizioni ritenute necessarie dalla Struttura ARPAE.

4. QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE

4.A. Sintesi degli elaborati

In questo capitolo devono essere riportate le informazioni che sono contenute nello Studio ambientale preliminare presentato dal Proponente per quanto attiene all'inquadramento ambientale delle opere.

Qualsiasi valutazione dell'Autorità competente deve essere riportata nel successivo capitolo 4.B.

4.B. Valutazioni in merito al Quadro di Riferimento Ambientale

In questo capitolo devono essere riportate le valutazioni dell'Autorità competente in merito all'impatto e alla sostenibilità ambientale dell'opera e le prescrizioni ritenute necessarie dalla Struttura ARPAE.

5. CONCLUSIONI

In questo capitolo devono essere riportate le conclusioni dell'istruttoria della procedura di verifica (screening). Devono essere inoltre riportate integralmente tutte le prescrizioni della Struttura ARPAE riportate nei precedenti capitoli 1.B, 2.B e 3.B.

ALLEGATO A Sintesi delle osservazioni presentate

In questo Allegato devono essere riportate in modo sintetico le eventuali osservazioni al progetto presentate dai soggetti interessati, suddividendole possibilmente nelle categorie di seguito indicate e raggruppandole per argomento, indicando, per ciascuna, il soggetto osservante con riferimento all'elenco delle osservazioni riportato nel precedente DATO ATTO. I riferimenti amministrativi (protocolli di acquisizione delle note, ecc.) devono essere riportati nel precedente DATO ATTO.

A. Osservazioni di carattere generale

A.1. Esempio: deve essere aumentata raccolta differenziata invece che realizzare impianti trattamento rifiuti (Oss.1)

A.2.

B. Osservazioni al quadro di riferimento programmatico

B.1 Esempio: il progetto non appare conforme a quanto disposto dal RUE nelle NTA al punto 7.13 (Oss. 3, Oss. 4)

B.2

C. Osservazioni al quadro di riferimento progettuale

C.1 Esempio: non è stato correttamente dimensionato l'impianto di abbattimento emissioni in atmosfera (Oss.5)

C.2

D. Osservazioni al quadro di riferimento ambientale

D.1 Esempio: l'impatto sulla qualità dell'aria è troppo elevato in un comune già classificato come a rischio di superamenti (Oss. 1, Oss. 2, Oss. 4, Oss. 6)

D.2

ALLEGATO B Controdeduzioni del proponente

In questo Allegato deve essere riportato le eventuali controdeduzioni del proponente

ALLEGATO C Risposta alle osservazioni presentate

In questo Allegato deve essere data risposta alle singole osservazioni presentate dai soggetti interessati, indicando, per ciascuna osservazione, in riferimento a quale/i specifico/i punto della delibera si è data risposta e se l'osservazione si ritiene accolta, parzialmente accolta o non accolta.

A. Risposta alle osservazioni di carattere generale

A.1. Esempio: l'osservazione non accolta in quanto non pertinente con il progetto presentato

A.2.

B. Risposta alle osservazioni al quadro di riferimento programmatico

B.1 Esempio: l'osservazione è parzialmente accolta per le valutazioni riportate al punto 2.B della relazione istruttoria di ARPAE

B.2

C. Risposta alle osservazioni al quadro di riferimento progettuale

C.1 Esempio: l'osservazione è accolta per quanto prescritto nel punto 3.B della relazione istruttoria di ARPAE

C.2

D. Risposta alle osservazioni al quadro di riferimento ambientale

D.1 Esempio: l'osservazione non è accolta per quanto riportato al punto 4.A e valutato al punto 4.B

D.2

ALLEGATO F

Indicazioni operative
per i progetti sottoposti a Procedura di VIA
assegnati alla competenza della Regione Emilia – Romagna
previa istruttoria ARPAE
(art. 5, comma 2, della LR n. 9 del 1999)

Indice

4. Premesse

- 1.A. *Finalità*
- 1.B. *Ambito Applicazione*

5. Iter procedurale opere pubbliche

- 2.A. *Eventuale fase preliminare di definizione dei contenuti del SIA (fase di scoping)*
 - 2.A. Richiesta attivazione
 - 2.B. Conferenza di Servizi
 - 2.C. Delibera di definizione contenuti del SIA (scoping)

2.B. *Procedura di VIA*

- 2.B.1. Richiesta attivazione
- 2.B.2. Verifica completezza
- 2.B.3. Deposito
- 2.B.4. Conferenza di Servizi
- 2.B.5. Osservazioni
- 2.B.6. Richiesta di integrazioni
- 2.B.7. Rapporto Ambientale
- 2.B.8. Delibera di VIA
- 2.B.9. Pubblicazione Decisione di VIA
- 2.B.10. Progetto sottoposti ad Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 208 del DLgs n. 152 del 2006 e contestualmente alla procedura di VIA

6. Iter procedurale attività produttive

Allegato F.1	Modulo per la presentazione istanza definizione contenuti del SIA
Allegato F.2	Documentazione scoping da presentare su supporto informatico
Allegato F.3	Schema Verbale conferenza servizi conclusione fase di scoping
Allegato F.4	Modulo per la presentazione istanza di VIA
Allegato F.5	Avviso pubblicazione elaborati su BURERT
Allegato F.6	Documentazione procedura VIA da presentare su supporto informatico
Allegato F.7	Schema Rapporto Ambientale procedura di VIA

1. PREMESSE

1.A Finalità

La valutazione dell'impatto ambientale di progetti ha la finalità di assicurare che l'attività antropica sia compatibile con le condizioni per uno sviluppo sostenibile, e quindi avvenga nel rispetto della capacità rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse, della salvaguardia della biodiversità e di un'equa distribuzione dei vantaggi connessi all'attività economica.

La VIA risponde all'esigenza di utilizzare strumenti specificamente preventivi, atti cioè ad integrare l'insieme delle considerazioni ambientali nelle decisioni degli operatori pubblici e privati.

La VIA consiste, infatti, nell'obbligo di raccogliere, grazie ad una cooperazione tra proponenti, amministrazioni pubbliche e cittadini, l'informazione più completa possibile sull'insieme dell'impatto ambientale di un progetto e nell'obbligo di valutare l'importanza di tali impatti e di esaminare le possibili soluzioni alternative.

In particolare la VIA dei progetti ha la finalità di proteggere la salute umana, contribuire con un migliore ambiente alla qualità della vita, provvedere al mantenimento della specie e conservare le capacità di riproduzione dell'ecosistema in quanto risorsa essenziale per la vita.

A questo scopo essa individua, descrive e valuta, in modo appropriato gli impatti diretti e indiretti di un progetto sui seguenti fattori:

1. l'uomo, la fauna e la flora;
2. il suolo, l'acqua, l'aria e il clima;
3. i beni materiali ed il patrimonio culturale;
4. l'interazione tra i fattori di cui sopra.

1.B Ambito di applicazione

A livello regionale i progetti sottoposti a procedura di VIA sono quelli previsti dal DLgs n. 152 del 2006, ALLEGATO III (Progetti di competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano) e ripresi negli allegati A1, A2, A3 della LR n. 9 del 1999 secondo quanto definito nell'art. 4, commi 1 e 2, che si riporta di seguito:

1. Sono assoggettati alla procedura di V.I.A., ai sensi del Titolo III:
 - a) i progetti di nuova realizzazione elencati negli Allegati A.1, A.2 e A.3;
 - b) i progetti di nuova realizzazione elencati negli Allegati B.1, B.2 e B.3 che ricadono, anche parzialmente, all'interno delle seguenti aree individuate al punto 2 dell'allegato D:
 - 1) zone umide;
 - 2) zone costiere;
 - 3) zone montuose e forestali;
 - 4) aree naturali protette, comprese le aree contigue, definite ai sensi della vigente normativa;
 - 5) zone classificate o protette dalla vigente legislazione; aree designate SIC (Siti di importanza comunitaria) in base alla direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche e aree designate ZPS (Zone di protezione speciale) in base alla direttiva 79/409/CEE del

Consiglio, del 2 aprile 1979, relativa alla conservazione degli uccelli selvatici;

- 6) *zone nelle quali gli standard di qualità ambientale della legislazione comunitaria sono già stati superati;*
 - 7) *zone a forte densità demografica;*
 - 8) *zone di importanza storica, culturale e archeologica;*
 - 9) *aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle acque pubbliche;*
- c) *i progetti di nuova realizzazione elencati negli Allegati B.1, B.2 e B.3 qualora lo richieda l'esito della procedura di verifica (screening) di cui al Titolo II;*
 - d) *i progetti elencati negli Allegati B.1, B.2 e B.3 qualora essi siano realizzati in ambiti territoriali in cui entro un raggio di un chilometro per i progetti puntuali o entro una fascia di un chilometro per i progetti lineari siano localizzati interventi, già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, appartenenti alla medesima tipologia progettuale;*
 - e) *i progetti rientranti nel campo di applicazione del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 (Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose);*
 - f) *qualora il proponente valuti che lo richiedano le caratteristiche dell'impatto potenziale ai sensi del punto 3 dell'Allegato D.*

2. Sono inoltre assoggettati alla procedura di V.I.A. i progetti di modifica o estensione dei progetti elencati negli Allegati A.1, A.2 e A.3 qualora la modifica o l'estensione sia, di per sé, conforme o superiore alle soglie stabilite nei medesimi Allegati.

Sono altresì sottoposti alla procedura di VIA i progetti precedentemente assoggettati alla procedura di verifica (screening) in quanto ricadenti negli allegati B.1, B.2 e B.3 in cui l'autorità competente abbia deciso che la sottoposizione ad ulteriore procedura di VIA.

Sono infine assoggettati a procedura di VIA su richiesta del proponente, ai sensi dell'art. 4 bis, comma 2, lettera b), della LR n. 9 del 1999, i progetti elencati negli allegati B.1, B.2 e B.3.

La presente nota riguarda i progetti che sono sottoposti a VIA, come previsto dall'art. 5, comma 2 della LR n. 9 del 1999, cioè a livello provinciale e che l'art. 15, comma 4, della LR n. 13 del 2015 ha attribuito alla competenza della Regione, previa istruttoria di ARPAE. Tali progetti sono quelli da sottoporre alla procedura di VIA ai sensi della normativa vigente ed elencati negli allegati A.2 e, ad esito positivo della procedura di verifica (screening), B.2, nonché i progetti elencati negli allegati A.3 e, ad esito positivo della procedura di verifica (screening), B.3 della LR n. 9 del 1999 che interessino il territorio di più di un comune o di cui il comune sia il proponente.

Di seguito è stato riportato separatamente l'iter procedurale che devono seguire le opere pubbliche o di pubblica utilità e le attività produttive in quanto la LR n. 9 del 1999 prevede differenze dei relativi percorsi procedurali.

2. ITER PROCEDURALE OPERE PUBBLICHE O DI PUBBLICA UTILITA'

2.A Eventuale fase preliminare di definizione dei contenuti del SIA (fase di scoping)

Per i progetti assoggettati a procedura di VIA è facoltà del proponente richiedere all'autorità competente l'effettuazione di una fase preliminare volta:

- a) all'accertamento dell'assenza di elementi o fattori preclusivi alla realizzazione del progetto, derivanti dalla pianificazione territoriale ed urbanistica, ovvero da vincoli assoluti presenti nell'area interessata;
- b) alla puntuale definizione dei contenuti del S.I.A.;
- c) alla puntuale definizione della documentazione richiesta dalla normativa vigente.

2.A.1 Richiesta di attivazione

Il **proponente** predispone e invia la richiesta di attivazione della procedura di VIA e la documentazione prevista dall'art. 12 della LR n. 9 del 1999 al competente servizio regionale e alla Struttura organizzativa dell'ARPAE preposta allo svolgimento delle Autorizzazioni ambientali e delle istruttorie per la valutazione ambientale territorialmente competente (d'ora in avanti **Struttura ARPAE**).

Il modello per la richiesta di attivazione della fase di definizione dei contenuti del SIA (scoping), che costituisce il seguente [Allegato F.1](#), è scaricabile dalla sezione "Modulistica" del sito web per le Valutazioni Ambientali VIA della Regione Emilia – Romagna (indirizzo web: <http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/sviluppo-sostenibile/riferimenti%20utili/documentazione>).

In particolare dovrà essere presentata un'analitica relazione, predisposta da un professionista abilitato, circa la conformità del progetto agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, gli eventuali vincoli paesaggistici, ambientali e storico culturali presenti sull'area interessata dal progetto e l'assenza degli elementi e fattori preclusivi di cui al comma 1, lettera a), dell'art. 12 della LR n. 9 del 1999, nonché un elaborato che, sulla base dell'identificazione degli impatti ambientali attesi, definisce il piano di lavoro per la redazione del S.I.A..

Il S.I.A., in ogni caso, deve contenere le seguenti informazioni:

- a) la descrizione del progetto definitivo;
- b) la descrizione dei potenziali impatti ambientali, anche con riferimento a parametri e standard previsti dalla vigente normativa;
- c) i dati necessari per individuare e valutare i principali impatti sull'ambiente e sul patrimonio culturale che il progetto può produrre, sia in fase di realizzazione che in fase di esercizio;
- d) una relazione, predisposta da un professionista abilitato, circa la conformità del progetto agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, gli eventuali vincoli paesaggistici, ambientali e storico culturali presenti sull'area interessata dal progetto e l'assenza degli elementi e fattori preclusivi di cui al comma 1, lettera a), dell'art. 12 della LR n. 9 del 1999;
- e) la descrizione delle misure previste per ridurre, compensare od eliminare gli impatti ambientali negativi, nonché delle misure di monitoraggio;
- f) una descrizione sommaria delle principali alternative prese in esame dal proponente, ivi

- compresa la cosiddetta opzione zero, con indicazione delle principali ragioni della scelta, sotto il profilo dell'impatto ambientale;
- g) una descrizione della fase finale di **decommissioning** dell'opera;
 - h) una sintesi in linguaggio non tecnico dei punti precedenti;
 - i) elenco di tutti gli atti necessari per la realizzazione dell'opera, con la definizione delle relative amministrazioni che devono rilasciare tali atti.

La domanda e la relativa documentazione sono trasmesse al competente servizio regionale (Regione Emilia – Romagna, Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale – Servizio VIPSA) mediante posta elettronica certificata all'indirizzo:

vipsa@postacert.regione.emilia-romagna.it

e, contestualmente, alla Struttura ARPAE) che istruirà la procedura ai seguenti indirizzi pec:

- Sezione provinciale di Piacenza: aoppc@cert.arpa.emr.it
- Sezione provinciale di Parma: aoppr@cert.arpa.emr.it
- Sezione provinciale di Reggio Emilia: aooore@cert.arpa.emr.it
- Sezione provinciale di Modena: aoomo@cert.arpa.emr.it
- Sezione provinciale di Bologna: aobo@cert.arpa.emr.it
- Sezione provinciale di Ferrara: aofe@cert.arpa.emr.it
- Sezione provinciale di Ravenna: aora@cert.arpa.emr.it
- Sezione provinciale di Forlì-Cesena: aofc@cert.arpa.emr.it
- Sezione provinciale di Rimini: aorn@cert.arpa.emr.it

Il proponente invia tutta la documentazione e gli elaborati, inoltre, su supporto informatico (CD ovvero DVD) sia al competente servizio regionale sia alla Strutture ARPAE sia a tutte le Amministrazioni partecipanti alla Conferenza di Servizi, cioè le amministrazioni che devono rilasciare tutte le intese, concessioni, autorizzazioni, licenze, pareri, nullaosta, assensi comunque denominati richiesti dal progetto.

Il modello sulle modalità di organizzazione dei files all'interno del CD o della posta pec, che costituisce l'**Allegato F.2** della presente nota, è scaricabile presso lo stesso sito web per le Valutazioni Ambientali VIA della Regione Emilia – Romagna alla sezione “Modulistica” (indirizzo web: <http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/sviluppo-sostenibile/riferimenti%20utili/documentazione>).

Il competente **servizio regionale** trasmette il numero di protocollo alla Struttura ARPAE assieme ai codici di identificazione della pratica (classificazione, anno e numero di fascicolo). Tali numeri dovranno essere riportati dalla Struttura ARPAE nelle successive comunicazioni al competente servizio regionale per facilitare l'individuazione della pratica.

2.A.2 Conferenza di Servizi

La **Struttura ARPAE**, entro 10 giorni dalla ricezione della documentazione, convoca la conferenza di servizi di cui all'articolo 18 della LR n. 9 del 1999 (la stessa Conferenza di Servizi prevista per la procedura di VIA), invitando tutte le amministrazioni individuate dal proponente, previa verifica dell'eshaustività.

La **Struttura ARPAE** effettua l'istruttoria, conduce la Conferenza di Servizi e predispone lo

schema di verbale conclusivo.

Entro 40 giorni dalla ricezione della documentazione, la **Conferenza di Servizi** approva e sottoscrive il verbale conclusivo in cui sono indicate le definizioni in merito alla fase preliminare dei contenuti del SIA. Lo schema del verbale è riportato nel seguente [Allegato F.3.](#)

La **Struttura ARPAE** assicura che i lavori della conferenza di servizi siano attuate in contraddittorio con il proponente.

2.A.3 Delibera di definizione dei contenuti del SIA (scoping)

Successivamente alla firma del verbale da parte della Conferenza di Servizi, la **Struttura ARPAE** predispone lo schema della delibera della Giunta regionale di definizione dei contenuti del SIA, secondo l' [Allegato H](#) alla presente nota e lo invia al competente servizio regionale entro 50 giorni dalla ricezione della domanda.

La **Struttura ARPAE** predispone anche un breve riassunto dei contenuti della delibera (il cui testo deve essere di massimo mezza pagina) nel quale viene descritto sinteticamente il progetto e si da conto del contenuto decisorio, che verrà inviato all'Assessore competente .

Il competente **servizio regionale** può eventualmente apportare le modifiche necessarie al testo della delibera ai sensi delle vigenti norme, ovvero richiedere una riconvocazione della Conferenza di servizi per la riconsiderazione di interessi pubblici o di disposizioni normative.

Il competente **servizio regionale** verifica la regolarità tecnica ed amministrativa dell'atto e invia la proposta di delibera alla Giunta regionale per la sua approvazione.

La delibera di definizione dei contenuti del SIA (scoping) deve essere assunta entro 60 giorni dalla ricezione della documentazione.

Trascorso tale termine, senza esplicita espressione della Regione Emilia – Romagna, si intende convalidato l'elaborato proposto dal proponente del progetto.

Approvata la delibera dalla Giunta Regionale, il competente **servizio regionale** invia la delibera al proponente, alla Struttura ARPAE e a tutte le Amministrazioni partecipanti alla Conferenza di Servizi nonché cura la pubblicazione integrale della delibera sul proprio sito WEB.

I termini previsti sono ridotti della metà nei casi di progetti assoggettati alla procedure di V.I.A. ad esito della procedura di verifica (screening), ai sensi dell'articolo 10, comma 2, lettera c), della LR n. 9 del 1999.

La definizione dei contenuti del SIA vincolano l'autorità competente e le amministrazioni partecipanti alla conferenza di servizi nello svolgimento delle successive procedure.

2.B Procedura di VIA

2.B.1 Richiesta di attivazione

Il **proponente** predisporre e invia la domanda di attivazione della procedura di VIA e la documentazione prevista dall'art. 13 della LR n. 9 del 1999.

Il modello per la domanda di attivazione della procedura di VIA, che costituisce il seguente **Allegato F.4**, è scaricabile dalla sezione "Modulistica" del sito web per le Valutazioni Ambientali VIA della Regione Emilia – Romagna (indirizzo web: <http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/sviluppo-sostenibile/riferimenti%20utili/documentazione>).

In particolare deve essere allegata la seguente documentazione:

- § il S.I.A., predisposto in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 11 della LR n. 9 del 1999, contenente gli elementi e le informazioni indicati nell'allegato C della LR n. 9 del 1999, ed agli eventuali esiti della fase di definizione dei contenuti del S.I.A. (scoping) di cui all'articolo 12 della LR n. 9 del 1999;
- § il progetto definitivo come definito dalla normativa vigente nazionale;
- § la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, del costo di progettazione e realizzazione del progetto;
- § la ricevuta di avvenuto pagamento delle spese istruttorie di cui all'articolo 28 della LR n. 9 del 1999;
- § elenco degli atti necessari alla realizzazione dell'opera nonché le relative autorità competenti;
- § documentazione ed elaborati progettuali richiesti dalla normativa vigente per il rilascio di intese, concessioni, autorizzazioni, pareri, nulla osta, assensi comunque denominati, necessari per l'effettuazione della conferenza di servizi di cui all'articolo 18 della LR n. 9 del 1999, nonché della documentazione relativa alla disponibilità dell'area interessata dal progetto o all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio;
- § avviso sul BURERT, modello che costituisce il seguente **Allegato F.5**, debitamente compilato con i dati relativi al progetto (scaricabile dal sito web della regione all'indirizzo: <http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/sviluppo-sostenibile/riferimenti%20utili/documentazione>);
- § eventuale motivata richiesta di segretezza di parte degli elaborati progettuali, allegando la documentazione da pubblicare, ai sensi dell'art. 7 bis della LR n. 9 del 1999.

Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 13 della L.R. n. 9 del 1999, è responsabilità del proponente fornire il progetto definitivo e lo Studio di Impatto Ambientale (SIA) nonché la documentazione richiesta dalla normativa vigente contenente tutti gli elementi circa la conformità del progetto alle disposizioni in materia urbanistica, ambientale e paesaggistica nonché la documentazione relativa alla individuazione e valutazione degli impatti ambientali del progetto sottoposto a procedura di VIA. In particolare, per i procedimenti di VIA relativi ad impianti idroelettrici, al fine di contenere i tempi dei procedimenti, il proponente allega una attestazione, rilasciata dalla Autorità competente al rilascio di concessioni idriche nonché dalla Autorità competente per il regime idraulico, relativa alla procedibilità del progetto in relazione alla Direttiva emanata con Delibera della Giunta regionale n. 1793 del 3 novembre 2008 (*“Direttive in materia di derivazioni d'acqua pubblica ad uso idroelettrico”*) confermata dalla Delibera dell'Assemblea Legislativa n. 51 del 26 luglio 2011.

Si ricorda inoltre, relativamente alle procedure di VIA concernenti derivazioni di acque superficiali, che il 13 gennaio 2016 è entrata in vigore la *“Direttiva per Valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dal Piano di Gestione del Distretto idrografico Padano”* (meglio conosciuta come *“Direttiva Derivazioni”*), adottata, contestualmente al Piano di Gestione, dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del fiume Po, il 17 dicembre 2015 con deliberazione n. 8/2015. Le previsioni di tale Direttiva, a partire dal 13 gennaio 2016, si applicano, ai sensi dell'art. 5, comma 1, a tutte le istanze di nuova derivazione e di rinnovo ricadenti nel Distretto

idrografico Padano e assumono, ai sensi dell'art. 7, comma 1, della stessa Direttiva, il valore di linee guida a supporto della valutazione di compatibilità della derivazione rispetto agli obiettivi del Piano di Gestione del Distretto idrografico Padano per le istanze in corso di istruttoria.

A tal proposito si rammenta che a breve, ai sensi dell'art. 64 del D.Lgs n. 152 del 2006, come sostituito dall'art. 51 della legge n. 221 del 2015, tutto il territorio regionale sarà inserito nel Distretto idrografico Padano e che, pertanto, tale Direttiva avrà valenza su tutto il territorio regionale.

Si evidenzia che tale Direttiva dispone le modalità per verificare concretamente la congruità della istanza di concessione di derivazione di acqua rispetto alla pianificazione vigente, in ottemperanza al disposto di cui all'art. 12-bis del TU n. 1775 del 1933, come modificato dall'art. 96 del D.Lgs n. 152 del 2006, che vincola il rilascio di qualunque concessione al raggiungimento o mantenimento degli obiettivi di qualità definiti per ciascun corpo idrico.

Qualora il corpo idrico non risulti classificato, al fine di individuare le alterazioni delle caratteristiche qualitative dello stesso corpo idrico indotte dal prelievo, è necessario, ai sensi del citato art. 12-bis del TU n. 1775 del 1933 nonché del punto 4 dell' Allegato 1 della citata Direttiva Derivazioni dell'Autorità di Bacino del fiume Po che, contestualmente alla progettazione dell'opera di derivazione, a cura del proponente, sia effettuato e presentato il monitoraggio "ex ante" previsto dal DM n. 260 del 2010, sotto la direzione della Regione, in collaborazione con ARPAE.

La domanda e la documentazione sono trasmesse all'Autorità competente (Regione Emilia – Romagna) mediante posta elettronica certificata all'indirizzo:

vipsa@postacert.regione.emilia-romagna.it

e, contestualmente, alla Struttura ARPAE che instruirà la procedura ai seguenti indirizzi pec:

- Sezione provinciale di Piacenza: aoppc@cert.arpa.emr.it
- Sezione provinciale di Parma: aoppr@cert.arpa.emr.it
- Sezione provinciale di Reggio Emilia: aoore@cert.arpa.emr.it
- Sezione provinciale di Modena: aoomo@cert.arpa.emr.it
- Sezione provinciale di Bologna: aoobo@cert.arpa.emr.it
- Sezione provinciale di Ferrara: aoofo@cert.arpa.emr.it
- Sezione provinciale di Ravenna: aooora@cert.arpa.emr.it
- Sezione provinciale di Forlì-Cesena: aooofc@cert.arpa.emr.it
- Sezione provinciale di Rimini: aooorn@cert.arpa.emr.it

Il proponente invia tutta la documentazione e gli elaborati, inoltre, su supporto informatico (CD ovvero DVD) sia al competente servizio regionale sia alle Strutture ARPAE.

Il modello sulle modalità di organizzazione dei files all'interno del CD o della posta pec, che costituisce il seguente [Allegato F.6](#), è scaricabile presso lo stesso sito web per le Valutazioni Ambientali VIA della Regione Emilia – Romagna alla sezione "Modulistica" (indirizzo web: <http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/sviluppo-sostenibile/riferimenti%20utili/documentazione>).

2.B.2 Verifica di completezza

Il competente **servizio regionale** trasmette il numero di protocollo alla Struttura ARPAE assieme ai codici di identificazione della pratica (classificazione, anno e numero di fascicolo).

Tali numeri devono essere riportati dalla Struttura ARPAE nelle successive comunicazioni al competente servizio regionale, per facilitare l'individuazione della pratica.

La **Struttura ARPAE** effettua la verifica di completezza (entro 30 giorni dalla data di protocollo regionale della richiesta di attivazione della procedura di VIA), in relazione a tutti gli elementi indicati al precedente punto 2.B.1.

§ La **Struttura ARPAE**, se non ritiene sufficiente la documentazione presentata, invia apposita nota al proponente e al competente servizio regionale, richiedendo la documentazione che ritiene necessaria, entro 30 giorni dalla data di protocollo regionale della richiesta di attivazione della procedura di VIA.

Il **proponente** ha, quindi, 30 giorni di tempo per inviare tale documentazione mancante o può richiedere una proroga, non superiore a 60 giorni in ragione della complessità della documentazione da presentare, così come previsto dall'art. 13, comma 5 della LR n. 9 del 1999.

Qualora, entro i termini stabiliti, il proponente non deposita la documentazione completa, la domanda si intende ritirata ai sensi dell'art. 13, comma 5, della LR n. 9 del 1999 e la **Struttura ARPAE** predispose la bozza della nota di relativa comunicazione e la invia al competente servizio regionale.

Il competente **servizio regionale** invia tale nota al proponente ed archivia il procedimento.

Il **proponente** invia l'integrazione della documentazione predisposta al competente servizio regionale e alla Struttura ARPAE, via pec o, nel caso non sia possibile, su supporto informatico.

Il competente **servizio regionale** comunica alla Struttura ARPAE il protocollo con cui il materiale integrativo è stato ricevuto.

La **Struttura ARPAE**, se ritiene sia sufficiente la documentazione presentata, verifica che sia corretto quanto riportato dal proponente nell'avviso di deposito da pubblicare. Si ricorda che la documentazione relativa alla Direttiva emanata con DGR 1793/08 confermata dalla DAL 51/2011 e dalla Direttiva Derivazioni (adottata dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po con propria delibera n. 8/2015) sono elementi che concorrono alla verifica di completezza.

2.B.3 Deposito

La **Struttura ARPAE**, a conclusione positiva della verifica di completezza, provvede in nome e per conto della Regione Emilia – Romagna, alla pubblicazione sul BURERT.

La **Struttura ARPAE** invia, tramite pec, apposita nota al proponente, a tutti i partecipanti alla Conferenza di Servizi e, per conoscenza, al competente servizio regionale, comunicando:

- § la conclusione positiva della verifica di completezza;
- § la data di pubblicazione sul BURERT;
- § l'avviso di deposito eventualmente corretto da pubblicare a cura del proponente su un quotidiano diffuso nel territorio interessato, così come previsto dall'art. 13, comma 6 della LR n. 9 del 1999;

§ l'obbligo, per il proponente, di trasmettere un CD (links a siti internet dai quali potere scaricare la documentazione non sono ammissibili) e una copia cartacea contenente la documentazione presentata per la procedura di VIA, comprensiva di tutti gli allegati, al competente servizio regionale, e ai Comuni e alle Province (o Città Metropolitana di Bologna) interessate dalla localizzazione ai fini del deposito nonché alla Struttura ARPAE; tale CD dovrà pervenire in Regione perentoriamente entro la data di pubblicazione sul BUR, al fine di provvedere a un tempestivo caricamento degli elaborati sul sito WEB.

Nella documentazione presentata deve essere evidenziato se sono presenti elaborati tutelati dal segreto industriale o commerciale, così come previsto dall'art. 7 bis della LR n. 9 del 1999, o che contengono dati sensibili per la legge di tutela della privacy ai sensi della normativa vigente, in modo tale che essi non siano pubblicati sul sito web della Regione e non siano consultabili dal pubblico nemmeno su supporto cartaceo. In questo caso il proponente deve presentare anche la documentazione epurata, destinata ad essere resa pubblica sul sito web e a disposizione su supporto cartaceo al pubblico; gli elaborati devono essere presentati rispettando le indicazioni di salvataggio dei files così come indicato nella modulistica riportata nell'**Allegato F.6** della presente direttiva e nel sito web regionale; è responsabilità del proponente decidere quali dati possano essere pubblicati dall'autorità competente a cui spetta verificare, assentire o denegare motivatamente tale richiesta, previo parere della Struttura ARPAE;

§ l'obbligo per il proponente di trasmettere la domanda, come previsto dagli art. 13 e 14 della LR n. 9 del 1999, completa degli allegati alle amministrazioni facenti parte della Conferenza di Servizi su formato elettronico (lo stesso CD inviato alle amministrazioni di cui sopra), specificando in apposita tabella quali sono le autorizzazioni o atti comunque denominati compresi nella VIA, quali sono le autorità competenti per il rilascio di tali atti e la normativa di riferimento.

Il competente **servizio regionale** provvede a caricare la documentazione sulla banca dati regionale sulle Valutazioni Ambientali.

Dalla data di pubblicazione sul BURERT decorrono i tempi procedurali previsti dalla LR n. 9 del 1999, così come indicato nell'art. 15, comma 1 della medesima LR.

Gli elaborati devono essere depositati presso il competente servizio regionale, le Province, e i Comuni interessati dalla localizzazione.

E' cura della Struttura ARPAE verificare l'avvenuto deposito e richiedere la relata di deposito presso i Comuni e le Province interessate durante i 60 giorni dalla data di pubblicazione sul BUR e l'avvenuta pubblicazione sul quotidiano locale da parte del proponente. La relata di deposito deve, inoltre, essere anche richiesta al competente servizio regionale.

2.B.4 Conferenza di Servizi.

Come previsto dall'art. 18 della LR n. 9 del 1999, il dirigente individuato in ogni **Struttura ARPAE** per dirigere le attività inerenti le procedure VIA o suo delegato indice e convoca, entro 10 giorni dalla data di pubblicazione sul BURERT, la prima conferenza di Servizi, inviando la comunicazione per conoscenza anche al competente servizio regionale. In tale prima comunicazione devono essere indicate le autorizzazioni e gli atti comunque denominati comprese nella procedura di VIA con i relativi riferimenti normativi e le relative autorità competenti. In tale convocazione devono essere convocate le Amministrazioni e i soggetti che devono rilasciare tali atti.

Nella prima seduta della Conferenza di Servizi si procede alla presentazione del progetto da parte del soggetto proponente e vengono assunte decisioni sui lavori della Conferenza di Servizi (eventuale sopralluogo, eventuale istruttoria pubblica, richiesta di integrazioni, ecc.) per le domande di attivazione della procedura di VIA presentate prima del 28 luglio 2016, ai sensi della previgente normativa

Alla conferenza di Servizi sono convocate solo le amministrazioni che devono rilasciare intese, concessioni, autorizzazioni, pareri, nulla osta, assensi comunque denominati e, ai sensi dell'art. 14 ter, comma 2-bis della L. n. 241 del 1990, deve essere convocato anche il proponente del progetto, che partecipa senza diritto di voto, per le procedure avviate prima del 28 luglio 2016 ai sensi della previgente normativa. Per le procedure avviate successivamente a tale data, ai sensi del DLgs 127/2016, tale obbligo non sussiste più, fermo restando che il proponente può essere comunque invitato dalla Struttura ARPAE a partecipare alla Conferenza di Servizi.

Può essere inoltre utile invitare a partecipare, senza diritto di voto, amministrazioni pubbliche che possono fornire elementi utili alle valutazioni della Conferenza di Servizi anche qualora non debbano rilasciare atti o pareri.

La Conferenza di Servizi per la procedura di VIA è comunque normata dall'apposito art. 18 della LR n. 9 del 1999 e le regole con le quali deve essere svolta sono quelle degli artt. 14, 14 ter e 14 quater della L. n. 241 del 1990. Si ricorda che il DLgs 127/2016 ha profondamente innovato tali regole e che esse si applicano ai procedimenti avviati successivamente alla data di entrata in vigore di tale decreto, cioè dal 28/7/2016. Le principali innovazioni introdotte dal D. Lgs 127/2016 sono riportate nella "Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, AIA ed AUA in attuazione della LR 13/2015" al punto 3.e) a cui si rimanda per eventuali chiarimenti ed esplicitazioni.

Si ricorda che è compito dell'istruttoria verificare la conformità del progetto alle disposizioni normative ed alle previsioni degli strumenti di pianificazione territoriale, urbanistica e settoriale, in quanto tale conformità costituisce una condizione ineludibile per la realizzazione del progetto, fatti salvi i casi in cui, per le opere pubbliche e di pubblica utilità, l'approvazione del progetto costituisca, previo assenso delle amministrazioni competenti, variante a tali strumenti di pianificazione, ovvero in sede di Conferenza di Servizi sia possibile, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della L.R. n. 9 del 1999, approvare specifica variante a tali strumenti provinciali e comunali.

Qualora si reputi necessario, nei casi di particolare rilievo, lo svolgimento di una istruttoria pubblica di cui all'articolo 15, comma 3, della L.R. n. 9 del 1999, la decisione sul suo svolgimento è assunta, ai sensi di quanto disposto dagli articoli 14 e seguenti della legge n. 241 del 1990, dalla Struttura ARPAE sentita la Conferenza di servizi; il compito di organizzare l'istruttoria pubblica è affidato alla Struttura ARPAE, ovvero, previa informale intesa, ad una amministrazione pubblica interessata; si raccomanda che sia data adeguata pubblicizzazione allo svolgimento dell'istruttoria pubblica e che siano verbalizzate le osservazioni presentate nell'istruttoria pubblica svolta.

Analogamente, la decisione sullo svolgimento del contraddittorio di cui all'articolo 15, comma 4, della L.R. n. 9 del 1999, è assunta, ai sensi di quanto disposto dagli articoli 14 e seguenti della legge n. 241 del 1990, dalla Struttura ARPAE sentita la Conferenza di Servizi;

2.B.5	Osservazioni
--------------	---------------------

Le osservazioni sono inviate via pec alla Struttura ARPAE e al competente servizio regionale entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul BURERT.

La **Struttura ARPAE** comunica le osservazioni al proponente, così come previsto dall'art. 14 della LR n. 9 del 1999.

Il **proponente** ha facoltà di presentare, entro il ventesimo giorno precedente alla conclusione della Conferenza di Servizi, le proprie controdeduzioni.

Il competente **servizio regionale** pubblicizza le osservazioni sul sito web della RER e le eventuali controdeduzioni inviate dal proponente.

Eventuali osservazioni pervenute anche dopo il sessantesimo giorno devono essere prese in considerazione dalla **Struttura ARPAE** e devono essere inviate al proponente per eventuali controdeduzioni.

La **Struttura ARPAE** deve sempre verificare che le osservazioni siano inviate sia ad ARPAE sia alla Regione Emilia – Romagna. Nel caso in cui la Regione Emilia – Romagna non sia tra i destinatari, la **Struttura ARPAE** deve trasmetterle al competente servizio regionale al fine della pubblicazione sul sito web della Regione Emilia – Romagna.

Durante l'istruttoria della procedura la **Struttura ARPAE** deve comunque verificare di avere preso in considerazione tutte le osservazioni che sono pervenute presso la Regione Emilia – Romagna, le quali sono costantemente pubblicate sul sito web della Regione.

Gli interventi puntuali effettuati dai cittadini in merito al progetto durante l'effettuazione di una eventuale istruttoria pubblica dovranno essere verbalizzati (o registrati), considerati come singole osservazioni e tenuti nella stessa considerazione delle osservazioni scritte pervenute e sottoposte agli stessi adempimenti.

2.B.6 Richiesta di integrazioni

Come previsto dall'art. 15 bis della LR n. 9 del 1999, la **Struttura ARPAE** invia la richiesta di integrazioni definite in sede di Conferenza di Servizi, in un'unica soluzione (tenendo in considerazione anche quanto contenuto nelle osservazioni o quanto rilevato nell'eventuale istruttoria pubblica), entro 30 giorni dalla fine del periodo di deposito degli elaborati (60 giorni), quindi entro 90 giorni dalla pubblicazione sul BURERT. La richiesta deve essere costituita da un unico documento a cui ricondurre tutte le richieste di integrazioni che le Amministrazioni partecipanti alla Conferenza di Servizi riterranno necessarie per tutti gli atti di rispettiva competenza e dovranno essere ricondotte ad unitaria omogeneità le eventuali richieste contraddittorie o doppie; non dovranno quindi essere allegate le singole note che le Amministrazioni partecipanti alla Conferenza di Servizi avranno inviato alla Struttura ARPAE.

Le integrazioni devono essere inviate dal **proponente** entro 45 giorni (salvo motivata richiesta di proroga per un periodo massimo di ulteriori 45 giorni) così come previsto dall'art. 15-bis, comma 1, della LR n. 9 del 1999. L'eventuale richiesta di proroga è assentita dalla **Struttura ARPAE**.

Nel caso il proponente non ottemperi alla richiesta di integrazioni entro i termini, non si procede all'ulteriore corso della valutazione, ai sensi dell'art. 15 bis, comma 1, della LR n. 9 del 1999.

In tal caso la **Struttura ARPAE** predisporre la bozza di comunicazione di archiviazione e la invia al competente servizio regionale. Il competente **servizio regionale** invia tale nota al proponente e procede alla archiviazione della procedura curando la pubblicazione della chiusura della procedura sul BURERT.

Ai sensi dell'art. 15 bis, comma 2, della LR n. 9 del 1999, il **proponente** può, entro 90 giorni dalla data di pubblicazione sul BUR, chiedere alla Struttura ARPAE, per una sola volta, di modificare gli elaborati. Se la Struttura ARPAE accoglie tale istanza fissa un termine non superiore a 45 giorni per il ricevimento degli elaborati, prorogabili su istanza del proponente, per giustificati motivi, per un massimo di ulteriori 45 giorni. Tali determinazioni sono comunicate al competente servizio regionale.

Il **proponente** deve spedire le integrazioni a tutte le amministrazioni partecipanti alla Conferenza di Servizi, compreso il competente servizio regionale, con le stesse modalità della documentazione iniziale (supporto cartaceo e CD a Regione, Province e Comuni e Struttura ARPAE; solo CD ad altre Amministrazioni, specificando gli elaborati sottoposti a segreto industriale ed allegando la documentazione destinata ad essere pubblicata). Il competente **servizio regionale** provvederà a caricare la documentazione integrativa sul sito web della Regione.

Il dirigente della **Struttura ARPAE**, ove ritenga che le integrazioni e le modifiche apportate dal proponente siano sostanziali e rilevanti per il pubblico, sentita eventualmente la Conferenza di Servizi, assume la **decisione di ripubblicazione** del progetto e del SIA e ne dà comunicazione al competente servizio regionale, nonché a tutte le amministrazioni convocate in Conferenza di Servizi.

La **Struttura ARPAE** provvede alla richiesta di ripubblicazione sul BURERT.

La **Struttura ARPAE** invia, quindi, apposita nota al proponente e al competente servizio regionale, comunicando:

- § la data di pubblicazione sul BURERT;
- § l'avviso di deposito da pubblicare a cura del proponente su un quotidiano diffuso nel territorio interessato;
- § che gli elaborati dovranno essere depositati presso il competente servizio regionale, le province e la Città Metropolitana di Bologna e i Comuni interessati dalla localizzazione, con le stesse modalità della pubblicazione iniziale;
- § che devono essere evidenziati se sono presenti elaborati tutelati dal segreto industriale o commerciale, così come previsto dall'art. 7 bis della LR n. 9 del 1999, o che contengono dati sensibili per la legge di tutela della privacy, in modo tale che essi non siano pubblicati sul sito web della Regione e non siano consultabili dal pubblico nemmeno su supporto cartaceo. In tal caso il proponente deve presentare anche la documentazione epurata, destinata ad essere resa pubblica; gli elaborati devono essere presentati rispettando le indicazioni di salvataggio dei files riportati nella modulistica così come indicato nell'allegato E.3 della presente direttiva e nel sito web regionale; è responsabilità del proponente decidere quali dati possano essere pubblicati dall'autorità competente a cui spetta solo verificare, assentire o denegare motivatamente tale richiesta;

Dalla data di nuova pubblicazione sul BURERT prendono avvio i 60 giorni per la presentazione delle osservazioni.

Si ricorda che, in caso di ripubblicazione, le norme vigenti non consentono ulteriori richieste di integrazioni o l'invio di integrazioni volontarie, quindi, terminato il periodo di deposito e pubblicizzazione, l'istruttoria si deve concludere entro i 90 giorni dalla data di conclusione della nuova fase di deposito dovuta alla ripubblicazione.

Il competente **servizio regionale** provvede a caricare la documentazione integrativa sul sito web della Regione.

Successivamente all'invio delle integrazioni, la **Struttura ARPAE** dovrà convocare la Conferenza di Servizi per la presentazione delle integrazioni alle amministrazioni, per la definizione dei contenuti del rapporto ambientale e per organizzare i lavori per la conclusione della procedura.

Al fine di un migliore coordinamento tra la Struttura ARPAE e il servizio regionale competente, le convocazioni alle Conferenze di Servizi e gli atti ufficiali (p.e. richiesta integrazioni, eventuali comunicazioni, ecc.) devono essere anche comunicate via pec al competente servizio regionale per opportuna conoscenza.

Si ricorda che la LR 9/99 non prevede la possibilità di sospendere i procedimenti di VIA per nessun motivo, nemmeno su richiesta del proponente. Le uniche sospensioni dei termini del procedimento previste dalla normativa vigente sono quelle conseguenti alla richiesta di integrazioni, ovvero alla richiesta del proponente di modificare gli elaborati presentati.

Si ricorda, altresì, che i termini sono ordinatori, non perentori, e sono a tutela del proponente.

2.B.7 Rapporto Ambientale

La **Struttura ARPAE** predispone la bozza di Rapporto Ambientale, seguendo le indicazioni contenute nello schema di cui al seguente [Allegato F.7](#), e lo invia informalmente a tutte le amministrazioni coinvolte via e mail per il loro consenso e l'eventuale richiesta di ulteriori valutazioni/prescrizioni. La bozza di Rapporto Ambientale deve, inoltre, essere inviata al proponente 20 giorni prima dell'ultima conferenza di Servizi, al fine dell'invio di eventuali controdeduzioni, ossia entro il termine ordinatorio di 70 giorni dalla trasmissione dell'ultima documentazione inviata dal proponente.

Viene quindi convocata dalla **Struttura ARPAE** l'ultima Conferenza di Servizi decisoria per la conclusione del procedimento con la firma del rapporto ambientale. Si ricorda che in tale sede può firmare solo chi è stato opportunamente delegato dall'ente di appartenenza per quanto riguarda gli atti afferenti alla propria amministrazione compresi nella procedura di VIA.

Il Rapporto Ambientale, oltre a dare conto delle caratteristiche del progetto oggetto della procedura di VIA e delle relative valutazioni e conclusioni della conferenza di servizi, dovrà descrivere anche l'iter del procedimento amministrativo. Esso assolve quindi la funzione di verbale unitario della Conferenza di Servizi. Al suo interno devono essere evidenziati gli eventuali dissensi manifestati nell'ambito della conferenza di Servizi espressi ai sensi dell'articolo 14 e seguenti della Legge n. 241 del 1990.

In tale Rapporto devono essere inserite anche tutte le prescrizioni specifiche per la realizzazione del progetto che sono riportate sia come valutazione di impatto ambientale, sia come autorizzazioni o atti comunque denominati, compresi previa adeguata valutazione, ponderazione o aggregazione. Si precisa che non dovranno essere indicate le prescrizioni già obbligatorie ai sensi delle normative o piani vigenti (p.e. il rispetto dei limiti di impatto acustico se sono quelli riportati nella zonizzazione comunale).

Il Rapporto Ambientale completo è sottoscritto dai rappresentanti debitamente delegati delle Amministrazioni che devono rilasciare un'autorizzazione, un parere o un atto comunque denominato secondo le vigenti disposizioni di legge in sede di ultima conferenza di Servizi.

Le valutazioni e le determinazioni delle Amministrazioni dovranno essere riportate in sintesi nel Rapporto Ambientale concordato e sottoscritto durante la seduta decisoria conclusiva.

Si ricorda che è utile e necessario che ogni amministrazione che partecipa alla Conferenza di Servizi assuma nel procedimento di VIA gli atti di propria competenza, al fine di allegarli al provvedimento di VIA, per semplificare e accelerare lo svolgimento dei procedimenti e degli atti sostituiti dal provvedimento di VIA.

L'efficacia degli atti di assenso comunque denominati sostituiti dalla determinazione decorre dalla data della comunicazione della determinazione stessa (art. 14-*quater*, comma 4 del D. Lgs n. 127 del 2016).

In sede di ultima Conferenza si concorda e coordina anche l'invio di tutti gli atti che dovranno essere allegati alla delibera di approvazione della VIA di cui al successivo punto.

Al rapporto ambientale dovranno essere allegate esclusivamente la sintesi delle eventuali osservazioni opportunamente accorpate per tema, l'eventuale nota di controdeduzioni del proponente e la risposta sintetica alle osservazioni, facendo esclusivamente riferimento ai pertinenti paragrafi del Rapporto Ambientale, come precisato nell'**Allegato F.6**.

Eventuali verbali delle singole sedute delle Conferenze di Servizi effettuate dalla Struttura ARPAE (in cui, si ricorda, è necessario riportare solo le decisioni assunte dai partecipanti alla seduta di Conferenza) ed eventuali altre note inviate delle Amministrazioni partecipanti alla Conferenza sono mantenute agli atti della Struttura ARPAE e non vanno allegate al Rapporto Ambientale.

Ai sensi dell'art. 18, comma 6 della LR n. 9 del 1999, in ogni caso i lavori della Conferenza di Servizi si concludono almeno 20 giorni prima della scadenza del termine per l'adozione del provvedimento di VIA (che si ricorda essere 90 giorni dopo la conclusione del periodo di deposito o dell'arrivo dell'ultima documentazione integrativa inviata dal proponente) e quindi entro 70 giorni da tale scadenza.

Si ricorda, infine, che il provvedimento di VIA, espresso con Delibera di Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della LR n. 9 del 1999, comprende e sostituisce tutte le intese, concessioni, autorizzazioni, pareri, nulla osta, assensi comunque denominati necessari per la realizzazione del progetto sulla base delle conclusioni della Conferenza di Servizi. E' però utile che ogni amministrazione che partecipa alla Conferenza di Servizi assuma nel procedimento di VIA gli atti di propria competenza al fine di allegarli al provvedimento di VIA. Ciò per semplificare e accelerare lo svolgimento dei procedimenti e degli atti sostituiti dal provvedimento di VIA. E' quindi necessario che alla Delibera di Giunta siano allegati i provvedimenti delle singole amministrazioni e soggetti competenti per la risoluzione delle interferenze con opere o servizi pubblici invitati alla seduta decisoria della Conferenza di Servizi.

L'efficacia degli atti di assenso comunque denominati, sostituiti dalla determinazione, decorre dalla data della comunicazione della determinazione stessa (art. 14-*quater*, comma 4).

Per quanto riguarda le autorizzazioni che, ai sensi della normativa vigente, sono rilasciate sulla base di un progetto esecutivo (non di un progetto definitivo, come richiesto dalla procedura di VIA), si fa presente che, dovendo la VIA comprendere tutte le autorizzazioni, il proponente dovrebbe fornire tutti gli elementi nonché la progettazione esecutiva, al fine del rilascio di tutte le autorizzazioni, così come previsto dall'art. 13, comma 3, della LR n. 9 del 1999. Se il proponente non produce la progettazione esecutiva, nel provvedimento di VIA deve essere contenuto un parere di massima da parte dell'autorità competente al rilascio dello specifico atto; deve, inoltre, essere contenuta una adeguata prescrizione per l'acquisizione di tale atto che verrà rilasciato successivamente, previa presentazione del progetto esecutivo alle autorità competenti in materia.

2.B.8 Delibera di VIA

Successivamente alla sottoscrizione del Rapporto Ambientale da parte della Conferenza di Servizi, la **Struttura ARPAE** cura la raccolta dei pertinenti atti autorizzativi delle amministrazioni e dei soggetti competenti da allegare alla delibera della Giunta regionale, predispone la bozza della delibera della Giunta regionale, secondo lo schema allegato alla direttiva ([Allegato I](#)) e lo invia al competente servizio regionale, allegando anche tutti gli atti ad esso correlati.

Tale invio dovrà avvenire entro il termine ordinatorio di 15 giorni dalla conclusione della Conferenza di Servizi.

La **Struttura ARPAE** invia anche un breve riassunto dei contenuti della delibera di VIA (il cui testo deve essere di massimo mezza pagina) che verrà inviato all'Assessore competente, nel quale viene descritto sinteticamente il progetto e si da conto del contenuto decisorio (con particolare riferimento ad eventuali problematiche e alla loro risoluzione o ai motivi che hanno portato alla decisione di VIA).

Il competente **servizio regionale** può eventualmente apportare allo schema di delibera le modifiche necessarie ai sensi delle vigenti norme, ovvero richiedere una riconvocazione della Conferenza di Servizi per la riconsiderazione di interessi pubblici o di disposizioni normative.

Il competente **servizio regionale** verifica la regolarità tecnica ed amministrativa dell'atto e invia la proposta di delibera alla Giunta regionale per la sua approvazione entro il termine ordinatorio di 20 giorni dalla trasmissione dello schema di delibera da parte della Struttura ARPAE.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 16, comma 1, della LR n. 9 del 1999, il provvedimento motivato ed espresso (cioè la Delibera della Giunta Regionale), sulla base degli esiti della Conferenza di Servizi, riportati all'interno del Rapporto Ambientale, dovrà essere approvato entro 90 giorni dopo la conclusione del periodo di deposito o dell'arrivo dell'ultima documentazione integrativa inviata dal proponente.

2.B.9 Pubblicazione decisione VIA

Approvata la delibera dalla Giunta Regionale, il competente **servizio regionale** invia la delibera al proponente, alla Struttura ARPAE e a tutte le Amministrazioni interessate nonché cura la

pubblicazione della delibera per estratto nel BURERT e integralmente sul sito WEB della Regione.

Si specifica che il competente **servizio regionale**, nel caso il provvedimento di VIA ricomprenda una variante a uno strumento di pianificazione urbanistica e territoriale, invia la delibera al competente comune, alla Città metropolitana di Bologna o Provincia al fine, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della LR n. 9 del 1999, della ratifica, entro 30 giorni, di tale variante da parte dei rispettivi organi consiliari; nel caso il Consiglio Comunale, della Città metropolitana di Bologna o Provinciale non ratifichi la variante, il competente **servizio regionale** predisponde la proposta di delibera di annullamento del precedente provvedimento di VIA e la invia alla Giunta regionale per la sua approvazione.

2.B.10 Progetti per gli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti sottoposti alle autorizzazioni previste dalla parte IV, titolo I, capo IV del D.Lgs 152/06 e contestualmente alle procedure di VIA

In caso di procedura di VIA relativa a progetti o modifiche di impianti di smaltimento e recupero, al fine di individuare correttamente la tipologia di opera (attività produttiva, opera pubblica o di pubblica utilità) si specifica quanto segue.

L'art. 208, comma 6, del DLgs n. 152 del 2006, dichiara che l'autorizzazione alla realizzazione del progetto comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità dei lavori.

I progetti relativi agli impianti di gestione dei rifiuti compresi negli allegati A.2 e B.2 della LR n. 9 del 1999 che sono sottoposti ad autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del DLgs n. 152 del 2006, sono quindi da considerarsi come progetti di opere di pubblica utilità e si applica per essi quanto previsto dall'art. 7 della LR n. 9 del 1999 (la VIA comprende tutte le autorizzazioni o atti comunque denominati e le procedure di screening non devono essere presentate al SUAP; le richieste di attivazione delle procedure di screening e VIA devono essere presentate direttamente all'autorità competente).

Si ricorda inoltre che l'art. 216 del D. Lgs n. 152 del 2006, non prevede la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità dei lavori.

I progetti, quindi, relativi agli impianti di gestione dei rifiuti compresi negli allegati A.2 e B.2 della LR n. 9 del 1999 che sono sottoposti ad autorizzazione secondo l'art. 216 del D. Lgs n. 152 del 2006 sono da considerarsi come attività produttive e si applica per essi quanto previsto dall'art. 6 della LR n. 9 del 1999. Si ricorda infine che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 14, comma 4 del D Lgs n. 127 del 2016 (che ha modificato l'art. 14 della L. 241 del 1990), per i procedimenti di VIA presentati successivamente al 28/07/2016, la procedura di VIA comprende e sostituisce tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, sia per le opere pubbliche o di pubblica utilità, sia per le attività produttive (fermo restando che non può essere acquisita la variante agli strumenti di pianificazione comunali e provinciali nel caso di attività produttive).

3. ITER PROCEDURALE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Per le attività produttive è innanzitutto previsto (artt. 6, 17 e 18 della LR n. 9 del 1999) il raccordo con lo "Sportello unico" per le attività produttive (SUAP) istituito dall'art. 23 e seguenti del D. Lgs.

n.112 del 1998. Infatti è il SUAP ad attivare la procedura di verifica (screening) e la procedura di VIA, ad acquisire le relative decisioni e deliberazioni e a concludere il procedimento di autorizzazione all'insediamento dell'attività produttiva.

L'iter procedurale è lo stesso delle opere pubbliche, ivi compresa la fase di definizione dei contenuti del SIA (scoping), con la sola differenza che il proponente deve inviare al SUAP la richiesta di attivazione della procedura di VIA (comprensiva dell'eventuale fase di scoping) e la relativa documentazione.

Il **SUAP** deve provvedere ad inviare la richiesta di attivazione della procedura di VIA inviata dal proponente e tutta la documentazione ad essa allegata al competente servizio regionale e alla Struttura ARPAE.

Per i procedimenti avviati prima del 28/07/2016 continua ad applicarsi la disposizione che, a differenza di quanto disposto per le opere pubbliche, la procedura di VIA comprende e sostituisce, per le attività produttive, tutte le autorizzazioni e gli atti di assenso comunque denominati in materia di tutela ambientale e paesaggistico-territoriale, ivi compresa anche l'AIA e l'AUA. Tutte le valutazioni e gli atti dovranno essere redatti solo in queste materie. La **Struttura ARPAE** dovrà quindi convocare in sede di Conferenza di Servizi solo le amministrazioni che devono rilasciare tali atti.

Si ricorda infine che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 14, comma 4 del D. Lgs n. 127 del 2016 (che ha modificato l'art. 14 della L. 241 del 1990), per i procedimenti di VIA presentati successivamente al 28/07/2016, la procedura di VIA comprende e sostituisce tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, sia per le opere pubbliche o di pubblica utilità, sia per le attività produttive (fermo restando che non può essere acquisita la variante agli strumenti di pianificazione comunali e provinciali nel caso di attività produttive).

Le fasi procedurali, la verifica di completezza, l'avvio del procedimento, le convocazioni alle Conferenze di Servizi, la richiesta di integrazioni, il Rapporto Ambientale e la bozza di delibera di VIA, come nel caso delle opere pubbliche, devono essere redatte dalla **Struttura ARPAE**. Ogni nota inviata ufficialmente dovrà sempre essere contestualmente inviata dalla **Struttura ARPAE** anche al SUAP, in quanto tale ufficio deve essere sempre a conoscenza sullo stato di avanzamento del procedimento.

Il **proponente** invia ogni comunicazione relativa al provvedimento di VIA al SUAP e, contestualmente, alla Struttura ARPAE e al competente servizio regionale, al fine di contenere i tempi del procedimento.

La pubblicazione sul BUR dell'avvio del procedimento deve essere effettuata dalla **Struttura ARPAE**, mentre alla conclusione del procedimento deve provvedere il competente **servizio regionale**.

Il competente **servizio regionale** invia copia della delibera finale di approvazione della VIA e dell'avvenuta pubblicazione sul BUR della decisione finale anche al **SUAP**, in modo che possa concludere il procedimento SUAP di autorizzazione all'insediamento produttivo o dare atto della chiusura della procedura di verifica (screening) o VIA al proponente.

ALLEGATO F.1

Modulo per la presentazione dell'istanza definizione contenuti del SIA (Scoping)

Art. 12 della L.R. 9/1999

Nel caso di opere pubbliche o di pubblica utilità

Spett.le

Regione Emilia-Romagna

Servizio Valutazione Impatto e Promozione
Sostenibilità Ambientale
vipsa@postacert.regione.emilia-romagna.it

Spett.le

nel caso di progetti di cui all'art. 5, comma 2 della L.R.
9/1999 scegliere ARPAE territorialmente competente

ARPAE Sezione provinciale di Piacenza

aoopc@cert.arpa.emr.it

ARPAE Sezione provinciale di Parma

aoopr@cert.arpa.emr.it

ARPAE Sezione provinciale di Reggio Emilia

aoore@cert.arpa.emr.it

ARPAE Sezione provinciale di Modena

aoomo@cert.arpa.emr.it

ARPAE Sezione provinciale di Bologna

aoobo@cert.arpa.emr.it

ARPAE Sezione provinciale di Ferrara

aoofe@cert.arpa.emr.it

ARPAE Sezione provinciale di Ravenna

aoora@cert.arpa.emr.it

ARPAE Sezione provinciale di Forlì-Cesena

aoofc@cert.arpa.emr.it

ARPAE Sezione provinciale di Rimini

aoorn@cert.arpa.emr.it

Nel caso di opere relative ad attività produttive

Spett.le

SUAP del Comune di _____

indirizzo di posta elettronica certificata

OGGETTO: Istanza per l'avvio della procedura di definizione dei contenuti dello Studio di Impatto Ambientale (Scoping) ai sensi dell'art. 12 della L.R. 9/1999 relativa al progetto
_____ (inserire denominazione completa del progetto)

Il/La sottoscritto/a

Inserire Nome e Cognome del dichiarante

in qualità di legale rappresentante dell'Ente/Società

Inserire denominazione e ragione sociale dell'Ente/Società
Codice Fiscale o Partita IVA

con sede legale in:

Inserire Comune/Stato, Provincia, C.A.P., indirizzo, telefono, fax, indirizzo di posta elettronica certificata

richiede l'avvio della procedura in oggetto relativamente al progetto di seguito descritto:

Inserire una breve descrizione delle principali caratteristiche dimensionali, tipologiche del progetto, delle motivazioni della proposta progettuale, unitamente ad altre eventuali informazioni ritenute di interesse generale

Il progetto (e le opere connesse, se presenti) è localizzato:

Provincia/e	indicare la/le Provincia/e in cui è localizzato il progetto
Comune/i	indicare il/i Comune/i in cui è localizzato il progetto

Il progetto inoltre può avere impatti significativi sui seguenti territori:

- Provincia/e di _____
- Comune/i di _____

Il progetto è assoggettato alla procedura di VIA, ai sensi del Titolo III della L.R. 9/1999, in quanto (barrare la voce pertinente):

- progetto di nuova realizzazione elencato negli Allegati A.1, A.2 e A.3, al punto ____ denominato "_____";
- progetto di nuova realizzazione elencati negli Allegati B.1, B.2 e B.3 che ricade, anche parzialmente, all'interno delle seguenti aree individuate all'art. 4, comma 1, lett. b:
- 1) zone umide;
 - 2) zone costiere;
 - 3) zone montuose e forestali;
 - 4) aree naturali protette, comprese le aree contigue, definite ai sensi della vigente normativa;
 - 5) zone classificate o protette dalla vigente legislazione; aree designate SIC (Siti di importanza comunitaria) in base alla direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna

selvatiche e aree designate ZPS (Zone di protezione speciale) in base alla direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, relativa alla conservazione degli uccelli selvatici;

- 6) zone nelle quali gli standard di qualità ambientale della legislazione comunitaria sono già stati superati;
- 7) zone a forte densità demografica;
- 8) zone di importanza storica, culturale e archeologica;
- 9) aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle acque pubbliche;

- progetto di nuova realizzazione elencato negli Allegati B.1, B.2 e B.3 e ad esito di precedente procedura di verifica (screening);
- progetto elencato negli Allegati B.1, B.2 e B.3 realizzato in ambiti territoriali in cui entro un raggio di un chilometro per i progetti puntuali o entro una fascia di un chilometro per i progetti lineari sono localizzati interventi, già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, appartenenti alla medesima tipologia progettuale (*specificare quali*): _____;
- progetto rientrante nel campo di applicazione del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 (Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose);
- progetto di modifica o estensione dei progetti elencati negli Allegati A.1, A.2 e A.3 dove la modifica o l'estensione è, di per sé, conforme o superiore alle soglie stabilite nei medesimi Allegati;
- è stato valutato dal proponente che lo richiedano le caratteristiche dell'impatto potenziale ai sensi del punto 3 dell'Allegato D alla L.R. 9/1999.

Il/La dichiarante

(Timbro e Firma)

Riferimenti per contatti:

Nome e Cognome _____

Indirizzo _____

Telefono _____ Fax _____ E-mail _____

PEC _____

ALLEGATO F.2

Modalità di gestione della documentazione informativa da presentare per le fasi di Scoping

Art. 12 della L.R. 9/1999

I documenti devono essere organizzati in specifiche cartelle compresse (in formato “.zip”) in maniera coerente con quanto previsto agli artt. 11 e 12 della L.R. 9/1999.

In particolare, la documentazione da trasmettere per una procedura di scoping deve almeno ricomprendere le seguenti cartelle così denominate:

- “Relazione analitica.zip”(predisposta da un professionista abilitato, circa la conformità del progetto agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, gli eventuali vincoli paesaggistici, ambientali e storico culturali presenti sull’area interessata dal progetto e l’assenza degli elementi e fattori preclusivi alla realizzazione del progetto derivanti dalla pianificazione territoriale ed urbanistica ovvero da vincoli assoluti presenti nell’area interessata);
- “Piano di lavoro per la redazione del S.I.A..zip”
- “Elenco autorizzazioni comprese in VIA e autorità competenti.zip”

IMPORTANTE: ogni cartella compressa deve avere una **dimensione non superiore ad 40 MB**. Ovviamente anche nel caso nel supporto informatico vengano inseriti dei files singoli (p.e. elenco elaborati, richiesta attivazione, avviso pubblicazione BURERT) anche essi non devono superare le dimensioni di 40 MB.

Tutti i file pdf devono essere di tipo pdf/A.

Se i files degli elaborati sono allegati con firma digitale, deve esserne fatta identica copia in formato pdf/A, in quanto essi saranno pubblicati nella banca dati web della Regione per rendere una più agevole consultazione da parte del cittadino.

Nella documentazione presentata dovrà essere evidenziato se sono presenti elaborati tutelati dal segreto industriale o commerciale, così come previsto dall’art. 7 bis della LR n. 9 del 1999, o che contengono dati sensibili per la legge di tutela della privacy in modo tale che essi non siano pubblicati sul sito web della Regione e non siano consultabili dal pubblico nemmeno su supporto cartaceo.

In tal caso il proponente deve presentare due supporti informatici distinti: in uno deve essere contenuta tutta la documentazione presentata, nell’altro la documentazione epurata dai dati sensibili o segreti, destinata ad essere resa pubblica.

ALLEGATO F.3

Schema verbale di conclusione della Conferenza di Servizi della fase di definizione dei contenuti del SIA (Scoping)

Il verbale delle conclusioni della fase di definizione dei contenuti del SIA (Scoping) deve essere redatto secondo il seguente schema.

TITOLO:

VERBALE DELLE CONCLUSIONI RELATIVE ALLA FASE DI DEFINIZIONE DEI CONTENUTI DEL SIA (SCOPING) RELATIVA ALLA PROCEDURA DI VIA CONCERNENTE IL PROGETTO

PREMESSO CHE:

In questa sezione devono essere riportate tutte le informazioni riguardanti l'iter amministrativo della procedura in oggetto, includendo tutti i riferimenti necessari (ad es. protocolli di acquisizione degli atti, ecc.): presentazione iniziale della istanza di Scoping, descrizione sintetica del progetto con relativa localizzazione, riferimento alla tipologia progettuale in cui ricade il progetto ai sensi della L.R. 9/1999, ecc.

In questa sezione devono essere inoltre riportati, in forma tabellare, tutte le autorizzazioni e gli atti di assenso comunque denominati compresi e sostituiti nell'ambito della procedura di VIA prevista per il progetto in esame, nonché gli Enti competenti al rilascio di tali atti.

In questa sezione deve essere dato atto dei pareri pervenuti dagli Enti competenti.

DATO ATTO CHE:

In questa sezione deve essere dato atto dei lavori della Conferenza di Servizi svolta nell'ambito della fase di Scoping, indicando dettagliatamente gli Enti coinvolti e quelli che hanno partecipato alla seduta conclusiva della Conferenza stessa.

RITENUTO CHE:

In questa sezione deve essere riportato l'esito delle valutazioni e dell'esame degli elaborati per la definizione del SIA e degli altri elaborati progettuali richiesti dalla normativa vigente.

LA CONFERENZA DI SERVIZI

In questa sezione deve essere dato atto delle conclusioni a cui è pervenuta la Conferenza di Servizi, e in particolare:

- dell'approvazione dell'elaborato presentato dal proponente per la definizione dei contenuti del SIA e degli altri elaborati presentati connessi alla realizzazione del progetto, che costituirà l'ALLEGATO A al verbale stesso;*
- delle integrazioni e approfondimenti ritenuti necessari, da riportare integralmente.*

Il verbale di conclusione della Conferenza di Servizi deve essere firmato dai rappresentanti delle Amministrazioni che hanno partecipato alla Conferenza di Servizi conclusiva opportunamente delegati.

ALLEGATO A: Elaborato/i presentato/i dal proponente per la definizione dei contenuti del SIA
(Scoping)

ALLEGATO F.4

Modulo per la presentazione dell'istanza di Valutazione di Impatto Ambientale Art. 13 della L.R. 9/1999

Nel caso di opere pubbliche o di pubblica utilità

Spett.le

Regione Emilia-Romagna

Servizio Valutazione Impatto e Promozione
Sostenibilità Ambientale
vipsa@postacert.regione.emilia-romagna.it

Spett.le

nel caso di progetti di cui all'art. 5, comma 2 della L.R.
9/1999 scegliere ARPAE territorialmente competente

ARPAE Sezione provinciale di Piacenza

aoopc@cert.arpa.emr.it

ARPAE Sezione provinciale di Parma

aoopr@cert.arpa.emr.it

ARPAE Sezione provinciale di Reggio Emilia

aoore@cert.arpa.emr.it

ARPAE Sezione provinciale di Modena

aoomo@cert.arpa.emr.it

ARPAE Sezione provinciale di Bologna

aoobo@cert.arpa.emr.it

ARPAE Sezione provinciale di Ferrara

aoofe@cert.arpa.emr.it

ARPAE Sezione provinciale di Ravenna

aoora@cert.arpa.emr.it

ARPAE Sezione provinciale di Forlì-Cesena

aoofc@cert.arpa.emr.it

ARPAE Sezione provinciale di Rimini

aoorn@cert.arpa.emr.it

Nel caso di opere relative ad attività produttive

Spett.le

SUAP del Comune di _____

indirizzo di posta elettronica certificata

OGGETTO: Istanza per l'avvio della procedura di valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'art. 13 della L.R. 9/1999 relativa al progetto _____ (inserire denominazione completa del progetto)

Il/La sottoscritto/a

Inserire Nome e Cognome del dichiarante

in qualità di legale rappresentante dell'Ente/Società

Inserire denominazione e ragione sociale dell'Ente/Società

Codice Fiscale o Partita IVA

con sede legale in:

Inserire Comune/Stato, Provincia, C.A.P., indirizzo, telefono, fax, indirizzo di posta elettronica certificata

richiede l'avvio della procedura in oggetto relativamente al progetto di seguito descritto:

Inserire una breve descrizione delle principali caratteristiche dimensionali, tipologiche del progetto, delle motivazioni della proposta progettuale, unitamente ad altre eventuali informazioni ritenute di interesse generale

Il progetto (e le opere connesse, se presenti) è localizzato:

Provincia/e	<i>indicare la/le Provincia/e in cui è localizzato il progetto</i>
Comune/i	<i>indicare il/i Comune/i in cui è localizzato il progetto</i>

Il progetto inoltre può avere impatti significativi sui seguenti territori:

- Provincia/e di _____
- Comune/i di _____

Il progetto è assoggettato alla procedura di VIA, ai sensi del Titolo III della L.R. 9/1999, in quanto (*barrare la voce pertinente*):

- progetto di nuova realizzazione elencato negli Allegati A.1, A.2 e A.3, al punto ____ denominato "_____";
- progetto di nuova realizzazione elencati negli Allegati B.1, B.2 e B.3 che ricade, anche parzialmente, all'interno delle seguenti aree individuate all'art. 4, comma 1, lett. b):
- 1) zone umide;
 - 2) zone costiere;
 - 3) zone montuose e forestali;
 - 4) aree naturali protette, comprese le aree contigue, definite ai sensi della vigente normativa;
 - 5) zone classificate o protette dalla vigente legislazione; aree designate SIC (Siti di importanza comunitaria) in base alla direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992,

relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche e aree designate ZPS (Zone di protezione speciale) in base alla direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, relativa alla conservazione degli uccelli selvatici;

- 6) zone nelle quali gli standard di qualità ambientale della legislazione comunitaria sono già stati superati;
- 7) zone a forte densità demografica;
- 8) zone di importanza storica, culturale e archeologica;
- 9) aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle acque pubbliche;

- progetto di nuova realizzazione elencato negli Allegati B.1, B.2 e B.3 e ad esito di precedente procedura di verifica (screening);
- progetto elencato negli Allegati B.1, B.2 e B.3 realizzato in ambiti territoriali in cui entro un raggio di un chilometro per i progetti puntuali o entro una fascia di un chilometro per i progetti lineari sono localizzati interventi, già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, appartenenti alla medesima tipologia progettuale (*specificare quali*): _____;
- progetto rientrante nel campo di applicazione del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 (Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose);
- progetto di modifica o estensione dei progetti elencati negli Allegati A.1, A.2 e A.3 dove la modifica o l'estensione è, di per sé, conforme o superiore alle soglie stabilite nei medesimi Allegati;
- è stato valutato dal proponente che lo richiedano le caratteristiche dell'impatto potenziale ai sensi del punto 3 dell'Allegato D alla L.R. 9/1999.

(Paragrafo da compilare se è stata svolta precedentemente la fase di definizione dei contenuti del SIA)

In data mm/gg/aaaa è stata richiesta una fase di consultazione per la definizione dei contenuti dello studio di impatto ambientale (Scoping) conclusasi con nota dell'autorità competente del gg/mm/aaaa, prot. n. ____.

Si trasmettono in formato elettronico in allegato alla presente:

- il S.I.A.;
- il progetto definitivo;
- la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, del costo di progettazione e realizzazione del progetto;
- la ricevuta di avvenuto pagamento delle spese istruttorie di cui all'articolo 28 della L.R. 9/99;
- elenco degli atti necessari alla realizzazione dell'opera nonchè relative autorità competenti al rilascio di tali atti;
- documentazione ed elaborati progettuali richiesti dalla normativa vigente per il rilascio di intese, concessioni, autorizzazioni, pareri, nulla osta, assensi comunque denominati, necessari per l'effettuazione della conferenza di servizi di cui all'articolo 18, nonché della documentazione relativa alla disponibilità dell'area o all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio.

- Modello di avviso sul BURERT debitamente compilato con i dati relativi al progetto (scaricabile dal sito web della Regione all'indirizzo: <http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/sviluppo-sostenibile/riferimenti%20utili/documentazione>)

Il/la sottoscritto/a è consapevole che la Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'art. 14, comma 6 della L.R. 9/1999, pubblicherà sul portale delle Valutazioni ambientali VAS-VIA (<https://serviziambiente.regione.emilia-romagna.it/viavas>) la documentazione trasmessa con la presente.

(Paragrafo da compilare se pertinente)

Si richiede infine che, per ragioni di segreto industriale o commerciale, ai sensi dell'art. 7-bis della L.R. 9/1999, non vengano rese pubbliche le parti della documentazione relative al progetto definitivo e/o allo Studio di Impatto Ambientale di seguito indicate: _____ *(specificare il titolo del documento e le motivazioni per le quali si richiede l'accesso riservato).*

Si allega in questo caso copia in formato elettronico degli elaborati destinati ad essere pubblicati sul portale delle Valutazioni ambientali VAS-VIA della Regione Emilia-Romagna.

Il/La dichiarante

(Timbro e Firma)

Riferimenti per contatti:

Nome e Cognome _____

Indirizzo _____

Telefono _____ Fax _____ E-mail _____

PEC _____

ALLEGATO F.5

SCHEMA DI AVVISO DEPOSITO ELABORATI SUL BUR PROCEDURA DI VIA PER PROGETTI RICADENTI NEGLI ALLEGATI A.2 E B.2

REGIONE EMILIA-ROMAGNA – ARPAE _____

PROCEDURE IN MATERIA DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE L.R. 18 MAGGIO 1999, N. 9 -Titolo III – Procedura di VIA relativa al progetto denominato

ARPAE_____ per conto dell'Autorità competente Regione Emilia-Romagna avvisa che, ai sensi del Titolo III della Legge n. 9 del 1999, sono stati depositati, per la libera consultazione da parte dei soggetti interessati, gli elaborati progettuali per l'effettuazione della procedura di VIA, relativa al progetto di seguito indicato.

- Denominazione del progetto: _____
- Proponente: _____
- Localizzato nella Città Metropolitana di Bologna o in Provincia di: _____
- Localizzato in/nei Comune/i di: _____

L'istruttoria della procedura in oggetto sarà effettuata dalla ARPAE di _____ in applicazione della LR n. 13 del 2015 di riordino istituzionale.

Il progetto appartiene alla seguente tipologia progettuale di cui agli Allegati A e B alla L.R. 9/1999; _____ Riportare per esteso il numero e la tipologia progettuale, specificando anche se se richiesta la VIA su base volontaria.

Descrizione sintetica del progetto* (max 10 righe riportando in particolare le caratteristiche principali del progetto e dati dimensionali specifici): _____

** In caso di impianti idroelettrici, la descrizione del progetto deve inoltre contenere i seguenti dati: Portata Massima Derivata, Portata Media Annuale Derivata, Potenza Nominale di Concessione.*

Il SIA e il relativo progetto definitivo, prescritti per l'effettuazione della procedura di VIA, sono depositati per 60 giorni naturali consecutivi dalla data di pubblicazione del presente avviso sul BURERT.

Tali elaborati sono inoltre disponibili nel Portale WEB Ambiente della Regione Emilia Romagna (<https://serviziambiente.regione.emilia-romagna.it/viavas>).

I soggetti interessati possono prendere visione degli elaborati depositati presso le seguenti sedi:

- Regione Emilia-Romagna - Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale - Viale della Fiera 8, Bologna;
- Provincia di _____;
- Comune di _____;

Entro lo stesso termine di 60 giorni chiunque, ai sensi dell'art. 15, comma 1 della L.R. 9/1999, può presentare osservazioni all'Autorità competente Regione Emilia-Romagna - Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale - Viale della Fiera 8, 40127 Bologna o al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: vipsa@postacert.regione.emilia-romagna.it.

Le osservazioni devono essere presentate anche ad ARPAE _____ al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: _____ o all'indirizzo postale _____

Ai sensi della L.R. 9/1999, e secondo quanto richiesto dal proponente, l'eventuale conclusione positiva della presente procedura di VIA comprende e sostituisce le seguenti autorizzazioni e atti di assenso:

- _____;
- _____;

Il presente avviso ha valore di pubblicizzazione per tutte le autorizzazioni e atti di assenso comunque denominati che richiedano la pubblicazione sul BUERT ai sensi della normativa vigente quali (scrivere solo quelli pertinenti al progetto in oggetto):

- PROCEDURA DI VARIAZIONE AGLI STRUMENTI URBANISTICI L.R. 18 MAGGIO 1999, N. 9
- PROCEDURA ESPROPRIATIVA L.R. 19 DICEMBRE 2002, N. 37
- PROCEDURA DI AUTORIZZAZIONE ALLA COSTRUZIONE ED ESERCIZIO DI LINEE ELETTRICHE L.R. 22 FEBBRAIO 1993, N. 10
- PROCEDURA DI AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE L.R. 11 OTTOBRE 2004, N. 21
- PROCEDURA DI CONCESSIONE DI DERIVAZIONE DI ACQUE PUBBLICHE R.R. 20 NOVEMBRE 2001, N. 41

Ai sensi dell'art. 18 della LR 9/99, nell'ambito della procedura di VIA, ARPAE _____ indice e convoca una Conferenza di Servizi per l'acquisizione degli atti necessari alla realizzazione del progetto che si svolge secondo le modalità stabilite dalle disposizioni della L. 241/90 come modificata dal D.Lgs 127/16-

SEZIONE DA COMPILARE SOLO SE E DOVE PERTINENTE

AVVISA INOLTRE CHE:

SE IL PROGETTO RICADE TRA LE OPERE PUBBLICHE O DI INTERESSE PUBBLICO:

Ai sensi dell'articolo 17, comma 3 della L.R. 18 maggio 1999, n. 9, la Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) positiva per le opere in argomento, potrà costituire variante allo strumento urbanistico dei Comune di _____ e/o allo strumento di pianificazione territoriale della Provincia di _____.

Ai sensi dell'art. 11 della L.R. 19 dicembre 2002, n. 37 può costituire apposizione del vincolo preordinato all'esproprio sulle aree interessate dai progetti e dichiarazione di pubblica utilità dell'opera derivante dall'approvazione del progetto definitivo, ai sensi degli artt. 15 e 16 della L.R.19 dicembre 2002, n. 37.

ALLEGATO F.6

Modalità di gestione della documentazione informatica da presentare per le Procedure di VIA

Titolo III della L.R. 9/1999

I documenti devono essere organizzati in specifiche cartelle compresse (in formato “.zip”) in maniera coerente con quanto previsto agli artt. 11 e 12 della L.R. 9/1999.

La documentazione da trasmettere per una procedura di VIA deve almeno ricomprendere le seguenti cartelle così denominate:

- “Progetto definitivo.zip”
 - “Tavole del progetto definitivo.zip”
- “Studio di Impatto Ambientale (SIA). .zip”
 - Inquadramento Programmatico
 - Inquadramento Progettuale
 - Inquadramento Ambientale
 - “Tavole dello Studio di Impatto Ambientale.zip”
- “Sintesi in linguaggio non tecnico.zip”
- “Elenco delle autorizzazioni e degli atti di assenso comunque denominati compresi all’interno della procedura di VIA”
- “Eventuale Relazione sulla Valutazione di Incidenza.zip”
- “Eventuale Relazione Paesaggistica.zip”
- “Eventuale documentazione per Autorizzazione Integrata Ambientale.zip”
- “Eventuale Autorizzazione Unica per la costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili.zip”
- “Documentazione amministrativa relativa alle altre autorizzazioni e atti di assenso comunque denominati compresi all’interno della procedura di VIA.zip”

IMPORTANTE: ogni cartella compressa deve avere una **dimensione non superiore ad 40 MB**. Ovviamente anche nel caso nel supporto informatico vengano inseriti dei files singoli (p.e. elenco elaborati, richiesta attivazione, avviso pubblicazione BURERT) anche essi non devono superare le dimensioni di 40 MB.

Tutti i file pdf devono essere di tipo **pdf/A**.

Se i files degli elaborati sono allegati con **firma digitale**, deve esserne fatta identica copia in formato pdf/A, in quanto essi saranno pubblicati nella banca dati web della Regione per rendere una più agevole consultazione da parte del cittadino.

Nella documentazione presentata dovrà essere evidenziato se sono presenti elaborati tutelati dal segreto industriale o commerciale, così come previsto dall’art. 7 bis della LR n. 9 del 1999, o che contengono dati sensibili per la legge di tutela della privacy, in modo tale che essi non siano pubblicati sul sito web della Regione e non siano consultabili dal pubblico nemmeno su supporto cartaceo.

In tal caso il proponente deve presentare due supporti informatici distinti: in uno deve essere contenuta tutta la documentazione presentata, nell'altro la documentazione epurata dai dati sensibili o segreti, destinata ad essere resa pubblica.

ALLEGATO F.7

Schema Rapporto Ambientale per le procedure di Valutazione di Impatto Ambientale

Titolo III della L.R. 9/1999

Il Rapporto Ambientale per le procedure di VIA deve essere redatto almeno con i capitoli riportati di seguito.

Per ciascun capitolo, viene di seguito fornita una breve descrizione degli elementi informativi minimi richiesti.

0. PREMESSE

0.1. Presentazione della domanda per la procedura di VIA e degli elaborati

In questo capitolo devono essere riportate tutte le informazioni riguardanti l'iter amministrativo della procedura in oggetto, includendo tutti i riferimenti necessari (ad es. protocolli di acquisizione degli atti, ecc.): presentazione iniziale della documentazione, fase di verifica di completezza e relativo esito, pubblicazione dell'avviso di deposito sul BURER, descrizione sintetica del progetto con relativa localizzazione, ecc.

Devono comunque essere sempre presenti questi punti, comuni a tutte le procedure:

- *a far data dal 01/01/2016, in applicazione della L.R. 13/2015 di riordino istituzionale, che a sua volta risponde alle richieste della L.56/2014, le competenze relative alle procedure di valutazione ambientale normate dall'art. 5, comma 2 della LR n. 9 del 1999 sono state trasferite dalle Province alla Regione Emilia-Romagna, previa istruttoria della Struttura ARPAE*
- *la Struttura ARPAE di, terminata la fase istruttoria del progetto, ai sensi della Direttiva Regionale per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione delle LR 13/15, approvata con DGR 2170/2016 e successive modifiche ed integrazioni, ha inviato il rapporto ambientale sottoscritto dai partecipanti alla Conferenza di Servizi con nota prot. del, acquisita dalla Regione Emilia-Romagna al PG..... del*;

per le procedure avviate in Provincia e trasferite in Regione deve essere sempre menzionato il trasferimento e quindi:

- *la Provincia di ha trasmesso alla Regione e alla Struttura ARPAE di, con nota PG..... del, acquisita dalla Regione Emilia-Romagna al PG..... del, l'elenco delle procedure di verifica e VIA aperte a far data del 1/1/2016, al fine della presa in carico dei relativi procedimenti da parte della Regione Emilia-Romagna e della Struttura ARPAE di tra le quali la presente oggetto di procedura di verifica (screening)/VIA;*
- *la Provincia di, tramite il proprio Servizio Ambiente, e successivamente la Struttura ARPAE di, ha condotto l'istruttoria concernente l'istanza di che trattasi;*

0.2. Integrazioni agli elaborati presentati

In questo capitolo devono essere riportate le richieste di integrazioni inviate al proponente e le conseguenti note del proponente e dell'Autorità competente (richiesta di proroga dei termini per la presentazione delle integrazioni da parte del proponente, risposta dell'Autorità competente di concessione della proroga richiesta, nota di trasmissione delle integrazioni da parte del proponente, ecc.), includendo tutti i riferimenti

necessari (ad es. protocolli di trasmissione e/o di acquisizione degli atti, ecc.). Sono da riportare in questa sezione, con le stesse modalità appena descritte, anche le eventuali integrazioni volontarie trasmesse dal proponente ai partecipanti alla Conferenza di Servizi.

0.3. Informazione e Partecipazione

In questo capitolo deve essere dato atto dei periodi di informazione e partecipazione previsti dalla normativa vigente in materia di VIA, e in particolare del periodo di deposito di 60 giorni per la libera consultazione e le osservazioni da parte dei soggetti interessati, includendo le sedi dove gli elaborati sono a disposizione del pubblico per la consultazione. In questo capitolo è inoltre necessario dare atto di eventuali osservazioni da parte del pubblico interessato, riportando l'elenco completo delle osservazioni presentate (ad esempio: Osservazione n. 1 del Signor Mario Rossi, Osservazione n. 2 della Signora Maria Bianchi, e così via) e dei conseguenti atti prodotti dall'Autorità competente e dal proponente in relazione a tali osservazioni (ad es. trasmissione delle osservazioni al proponente da parte dell'Autorità competente, controdeduzioni del proponente, ecc.), includendo tutti i riferimenti necessari (ad es. protocolli di trasmissione e/o di acquisizione degli atti, ecc.), nonché il rinvio a:

- apposito Allegato A, in cui sono sintetizzate e raggruppate per argomento le osservazioni (con specifico riferimento alla numerazione riportata nell'elenco complessivo delle osservazioni);
- eventuale Allegato B, in cui sono riportate le controdeduzioni del proponente alle osservazioni presentate;
- apposito Allegato C, in cui viene data specifica risposta ai singoli punti di cui all'Allegato A da parte della Conferenza di Servizi facendo riferimento a quanto riportato nei capitoli del Rapporto Ambientale.

0.4. Lavori della Conferenza di Servizi

In questo capitolo devono essere riportate in forma tabellare tutte le intese, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i pareri, i nullaosta, gli assensi comunque denominati, necessari per la realizzazione del progetto in base alla vigente normativa, indicando per ciascun atto l'Autorità competente.

Per quanto riguarda la procedura di VIA deve essere riportato che è la Regione con istruttoria tecnica della Struttura ARPAE evidenziando in nota quanto ti seguito riportato: "A far data dal 01/01/2016, in applicazione della L.R. 13/2015 di riordino istituzionale, che a sua volta risponde alle richieste della L.56/2014, le competenze relative alle procedure di valutazione ambientale normate dall'art. 5, comma 2 della LR n. 9 del 1999 sono state trasferite dalle Province alla Regione Emilia-Romagna, previa istruttoria della Struttura di ARPAE.. Ai sensi della DGR 2170/2015 "Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della LR 13/15", la Struttura ARPAE, indice la Conferenza di Servizi, provvede all'istruttoria della procedura di VIA e alla conclusione della Conferenza di Servizi

In questo capitolo deve essere, inoltre, dato atto degli Enti che formano la Conferenza di Servizi, oltre a eventuali Enti che hanno eventualmente contribuito all'istruttoria del progetto in esame. Devono essere elencati, in forma tabellare, i rappresentanti legittimati dei singoli Enti che hanno partecipato alla Conferenza di Servizi conclusiva (le cui firme devono poi essere riportate alla fine del successivo capitolo 4 - CONCLUSIONI).

In questo capitolo deve essere dato conto di come la Conferenza di Servizi abbia organizzato i propri lavori, riportando le specifiche date in cui:

1. si è insediata;
2. abbia svolto eventuali sopralluoghi e/o istruttorie pubbliche;
3. abbia svolto ulteriori sedute, indicando anche la fase procedurale in cui questa sono avvenute (ad es. a seguito del sopralluogo effettuato, a seguito della trasmissione delle integrazioni richieste, a seguito della trasmissione delle integrazioni volontarie, ecc.)
4. abbia svolto la seduta conclusiva.

In questo capitolo deve essere dato atto della partecipazione obbligatoria del proponente ai lavori della Conferenza di Servizi, compresa la seduta conclusiva della Conferenza medesima, senza diritto di voto ai sensi della Legge 241 del 1990, per i procedimenti avviati prima del 28/07/2016. Per i procedimenti avviati successivamente al 28/07/2016, ai sensi dell'art. 14, comma 4, del DLgs . n. 127 del 2016 tale

partecipazione non è più obbligatoria. Va quindi dato atto dell'eventuale partecipazione del proponente a specifiche sedute della Conferenza dei Servizi.

0.5. Adeguatezza degli elaborati presentati

In questo capitolo deve essere dato atto dell'adeguatezza e appropriatezza degli elaborati presentati dal proponente, comprese eventuali integrazioni, anche volontarie, tali da consentire un'adeguata individuazione e valutazione degli effetti sull'ambiente connessi alla realizzazione del progetto, nonché il rilascio delle autorizzazioni per la realizzazione del progetto previsti dalla normativa vigente.

0.6. Guida alla lettura del presente Rapporto

In questo capitolo deve essere riportata la struttura del Rapporto Ambientale al fine di facilitarne la comprensione e la lettura.

1. QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO

1.A. Sintesi del SIA

In questo capitolo devono essere riportate per le parti pertinenti esclusivamente le informazioni che sono contenute nello Studio di Impatto Ambientale (SIA) presentato dal Proponente per quanto attiene all'inquadramento programmatico. Qualsiasi valutazione delle Autorità competenti devono essere riportate nel successivo capitolo 1.B.

1.A.1 Pianificazione Territoriale Regionale (PTR, PTR, ecc.)

1.A.2 Pianificazione Regionale di Settore (PAIR, PRIT, PRGR, ecc.)

1.A.3 Pianificazione Territoriale Provinciale (PTCP)

1.A.4 Pianificazione Provinciale di Settore (PPGR, PGRQA, ecc.)

1.A.5 Pianificazione comunale (PRG, PSC, RUE, ecc.)

1.A.6 Pianificazione di Settore (PTA, PSAI, ecc.)

1.A.7 Sistema delle aree protette (ad es. aree ricadenti nella Rete Natura 2000)

1.A.8 Zone sottoposte a particolari tutele

1.B. Valutazioni in merito al Quadro di Riferimento Programmatico

In questo capitolo devono essere riportate le valutazioni delle Autorità competenti in merito al quadro di riferimento programmatico dell'opera, anche - ma non solo - sulla base delle informazioni contenute nello Studio di Impatto Ambientale (SIA) presentato dal Proponente e riportate nel precedente capitolo 1.A.

1.C. Prescrizioni in merito al Quadro di Riferimento Programmatico

In questo capitolo devono essere riportate le prescrizioni delle Autorità competenti in merito al quadro di riferimento programmatico dell'opera, sulla base delle valutazioni riportate nel precedente capitolo 1.B.

2. QUADRO DI RIFERIMENTO PROGETTUALE

2.A. Sintesi del SIA

In questo capitolo devono essere riportate per le parti pertinenti esclusivamente le informazioni che sono contenute nello Studio di Impatto Ambientale (SIA) presentato dal Proponente per quanto attiene all'inquadramento progettuale delle opere. Qualsiasi valutazione delle Autorità competenti devono essere riportate nel successivo capitolo 2.B.

2.A.1. Premessa

2.A.2. Finalità del progetto

- 2.A.3. Descrizioni alternative progetto compresa alternativa zero
- 2.A.4 Localizzazione del progetto
- 2.A.5. Descrizione del progetto
- 2.A.6. Descrizione delle attività di cantiere
- 2.A.7. Descrizione delle condizioni di esercizio
- 2.A.8 Descrizione della dismissione del progetto e ripristino ambientale

2.B. Valutazioni in merito al Quadro di Riferimento Progettuale

In questo capitolo devono essere riportate le valutazioni delle Autorità competenti in merito al quadro di riferimento progettuale dell'opera, anche - ma non solo - sulla base delle informazioni contenute nello Studio di Impatto Ambientale (SIA) presentato dal Proponente e riportate nel precedente capitolo 2.A.

2.C. Prescrizioni in merito al Quadro di Riferimento Progettuale

In questo capitolo devono essere riportate le prescrizioni delle Autorità competenti in merito al quadro di riferimento progettuale dell'opera, sulla base delle valutazioni riportate nel precedente capitolo 2.B.

3. QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE

3.A. Sintesi del SIA

In questo capitolo devono essere riportate per le parti pertinenti esclusivamente le informazioni che sono contenute nello Studio di Impatto Ambientale (SIA) presentato dal Proponente per quanto attiene all'inquadramento ambientale delle opere. Qualsiasi valutazione delle Autorità competenti devono essere riportate nel successivo capitolo 3.B.

3.A.1. ARIA E CLIMA

3.A.1.1 Inquadramento meteo-climatico e qualità dell'aria

3.A.1.2 Interferenza delle opere sulla componente atmosfera

3.A.2. SUOLO E SOTTOSUOLO

3.A.2.1 Inquadramento geologico

3.A.2.2 Inquadramento idrogeologico

3.A.2.3 Interferenza delle opere su suolo e sottosuolo

3.A.3. ACQUE SOTTERRANEE E SUPERFICIALI

3.A.3.1 Acque sotterranee

3.A.3.2 Acque superficiali

3.A.3.3 Interferenza delle opere con le acque sotterranee e superficiali

3.A.4. VEGETAZIONE, FAUNA, ECOSISTEMI E BIODIVERSITA'

3.A.4.1 Caratteristiche della flora, della fauna e degli ecosistemi

3.A.4.2 Interferenza delle opere su flora, fauna ed ecosistemi

3.A.5. RUMORE

3.A.5.1 Inquadramento acustico

3.A.5.2 Interferenza delle opere sul clima acustico

3.A.6 VIBRAZIONI

3.A.6.1 Inquadramento dell'opera sul contesto

3.A.9.2 Interferenza delle opere sul contesto

3.A.7. PAESAGGIO

3.A.7.1 Inquadramento paesaggistico

3.A.7.2 Interferenza delle opere sul paesaggio

3.A.8 BENI MATERIALI (PATRIMONIO ARCHITETTONICO, ARCHEOLOGICO, AGROALIMENTARE, ECC.)

3.A.8.1 Inquadramento dell'opera sui beni materiali

3.A.8.2 Interferenza delle opere sui beni materiali

3.A.9 RADIAZIONI

3.A.9.1 Inquadramento dell'opera sul contesto

3.A.9.2 Interferenza delle opere sul contesto

3.A.10 INQUINAMENTO LUMINOSO

3.A.10.1 Inquadramento dell'opera sul contesto

3.A.10.2 Interferenza delle opere sul contesto

3.A.11 SALUTE PUBBLICA

3.A.11.1 Inquadramento dell'opera sulla salute pubblica

3.A.11.2 Interferenza delle opere sulla salute pubblica

3.A.12 IMPATTI CUMULATIVI E SINERGICI

3.A.13 MISURE DI MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE

3.A.14 MISURE DI MONITORAGGIO

3.B. Valutazioni in merito al Quadro di Riferimento Ambientale

In questo capitolo devono essere riportate per le parti pertinenti le valutazioni delle Autorità competenti in merito al quadro di riferimento ambientale dell'opera, anche - ma non solo - sulla base delle informazioni contenute nello Studio di Impatto Ambientale (SIA) presentato dal Proponente e riportate nel precedente capitolo 3.A.

3.B.1. IMPATTI SULL'ATMOSFERA IN FASE DI CANTIERE E DI ESERCIZIO

3.B.2. IMPATTI SU SUOLO E SOTTOSUOLO IN FASE DI CANTIERE E DI ESERCIZIO

3.B.3. IMPATTI SUGLI ACQUIFERI SOTTERRANEI E SUPERFICIALI IN FASE DI CANTIERE E DI ESERCIZIO

3.B.4. IMPATTI SU VEGETAZIONE, FAUNA ED ECOSISTEMI IN FASE DI CANTIERE E DI ESERCIZIO

3.B.5. IMPATTI ACUSTICI IN FASE DI CANTIERE E DI ESERCIZIO

3.B.6 IMPATTI SULLE VIBRAZIONI IN FASE DI CANTIERE E DI ESERCIZIO

3.B.7. IMPATTI SUL PAESAGGIO IN FASE DI CANTIERE E DI ESERCIZIO

3.B.8 IMPATTI SUI BENI MATERIALI IN FASE DI CANTIERE E DI ESERCIZIO

3.B.9 IMPATTI SULLE RADIAZIONI IN FASE DI CANTIERE E DI ESERCIZIO

3.B.10 INQUINAMENTO LUMINOSO IN FASE DI CANTIERE E DI ESERCIZIO

3.B.11 IMPATTI SULLA SALUTE PUBBLICA IN FASE DI CANTIERE E DI ESERCIZIO

3.B.12 IMPATTI CUMULATIVI IN FASE DI CANTIERE E DI ESERCIZIO

3.B.13 MITIGAZIONI, COMPENSAZIONI E MONITORAGGI

3.C. Prescrizioni in merito al Quadro di Riferimento Ambientale

In questo capitolo devono essere riportate le prescrizioni delle Autorità competenti in merito al quadro di riferimento ambientale dell'opera, sulla base delle valutazioni riportate nel precedente capitolo 3.B.

4. CONCLUSIONI

In questo capitolo devono essere riportate le conclusioni dell'istruttoria della procedura di VIA. Devono essere inoltre riportate integralmente tutte le prescrizioni delle Autorità competenti riportate nei precedenti capitoli 1.C, 2.C e 3.C. Questo capitolo deve riportare anche la firma dei rappresentanti dei singoli Enti, opportunamente delegati, che hanno partecipato alla Conferenza di Servizi conclusiva.

ALLEGATO A Sintesi delle osservazioni presentate

In questo Allegato devono essere riportate in modo sintetico le eventuali osservazioni al progetto presentate dai soggetti interessati, suddividendole possibilmente nelle categorie di seguito indicate e raggruppandole per argomento, indicando, per ciascuna, il soggetto osservante con riferimento all'elenco delle osservazioni riportato nel precedente capitolo 0.3. I riferimenti amministrativi (protocolli di acquisizione delle note, ecc.) devono essere riportati nel precedente capitolo 0.3.

E. Osservazioni di carattere generale

A.1. Esempio: deve essere aumentata raccolta differenziata invece che realizzare impianti trattamento rifiuti (Oss.1)

A.2.

F. Osservazioni al quadro di riferimento programmatico

B.1 Esempio: il progetto non appare conforme a quanto disposto dal RUE nelle NTA al punto 7.13 (Oss. 3, Oss. 4)

B.2

G. Osservazioni al quadro di riferimento progettuale

C.1 Esempio: non è stato correttamente dimensionato l'impianto di abbattimento emissioni in atmosfera (Oss.5)

C.2

H. Osservazioni al quadro di riferimento ambientale

D.1 Esempio: l'impatto sulla qualità dell'aria è troppo elevato in un comune già classificato come a rischio di superamenti (Oss. 1, Oss. 2, Oss. 4, Oss. 6)

D.2

ALLEGATO B Controdeduzioni presentate dal proponente alle osservazioni presentate

In questo Allegato devono essere riportate le controdeduzioni del proponente alle osservazioni presentate dai soggetti interessati, compresi i riferimenti amministrativi (protocolli di acquisizione delle note, ecc.).

Questo Allegato non deve essere redatto qualora il proponente non trasmetta le sue controdeduzioni.

ALLEGATO C Risposta della Conferenza di Servizi alle osservazioni presentate

In questo Allegato deve essere data risposta alle singole osservazioni presentate dai soggetti interessati, indicando, per ciascuna osservazione, il riferimento a quale/i specifica/he sezione/i del Rapporto Ambientale si è data risposta e quindi se l'osservazione si ritiene accolta, parzialmente accolta o non accolta.

- A. Risposta alle osservazioni di carattere generale
- B. Risposta alle osservazioni al quadro di riferimento programmatico
- C. Risposta alle osservazioni al quadro di riferimento progettuale
- D. Risposta alle osservazioni al quadro di riferimento ambientale

ALLEGATO G

Schema delibera di conclusione delle procedure di verifica (screening) di assoggettabilità a VIA

Titolo II della L.R. n. 9 del 1999

La delibera di conclusione delle procedure di verifica (screening) di assoggettabilità a VIA deve essere redatta secondo lo schema di seguito riportato.

Requisiti informatici

Formato: odt

Font: Courier New

Margini:

- Superiore: 2,5 cm
- Inferiore: 4,4 cm
- Sinistro: 3,81 cm
- Destro: 1,95 cm

Distanza dal bordo

- Intestazione: 1,27 cm
- Piè di pagina: 4,3 cm

Ogni capoverso deve essere opportunamente numerato in base alla sezione in cui si trova (es. 1.1, 2.1, 3.1, ecc.).

OGGETTO:

PROVVEDIMENTO DI VERIFICA (SCREENING) RELATIVA AL PROGETTO
[REDAZIONE] (TITOLO II DELLA L.R. 9/99).

1. PREMESSO CHE:

In questa sezione devono essere riportate tutte le informazioni riguardanti l'iter amministrativo della procedura in oggetto, includendo tutti i riferimenti necessari (ad es. protocolli di acquisizione degli atti, ecc.): presentazione iniziale della documentazione, fase di verifica di completezza e relativo esito, pubblicazione dell'avviso di deposito sul BURERT, descrizione sintetica del progetto con relativa localizzazione, richiesta integrazioni e ricezione elaborati integrativi, deposito presso la Regione e i Comuni interessati, presentazione osservazioni, ecc.. Sono le stesse informazioni del cap. 0.1 della Relazione Istruttoria per le procedure di verifica (screening) di cui all'allegato E.4, dell'allegato E.

1.1

1.2

1.3

.....

2. DATO ATTO CHE:

In questa sezione deve essere dato atto dei periodi di informazione e partecipazione previsti dalla normativa vigente in materia di VIA, e in particolare del periodo di deposito di 45 giorni per la libera consultazione e le osservazioni da parte dei soggetti interessati, includendo le sedi dove gli elaborati erano a disposizione del pubblico per la consultazione.

In questa sezione devono essere riportate le richieste di integrazioni inviate al proponente e le conseguenti note del proponente e delle Struttura ARPAE (richiesta di proroga dei termini per la presentazione delle integrazioni da parte del proponente, risposta dell'Autorità competente di concessione della proroga richiesta, nota di trasmissione delle integrazioni da parte del proponente, ecc.), includendo tutti i riferimenti necessari (ad es. protocolli di trasmissione e/o di acquisizione degli atti, ecc.). Sono da riportare in questa sezione, con le stesse modalità appena descritte, anche le eventuali integrazioni volontarie trasmesse dal proponente all'Autorità competente.

Devono essere indicate in questa sezione, infine, eventuali riunioni istruttorie svolte con gli Enti Pubblici e i soggetti competenti ed eventuali Conferenze di Servizi istruttorie.

Devono comunque essere sempre presenti questi punti, comuni a tutte le procedure:

- *a far data dal 01/01/2016, in applicazione della L.R. 13/2015 di riordino istituzionale, che a sua volta risponde alle richieste della L.56/2014, le competenze relative alle procedure di valutazione ambientale normate dall'art. 5, comma 2 della L.R. n. 9 del 1999 sono state trasferite dalle Province alla Regione Emilia-Romagna, previa istruttoria della Struttura di ARPAE;*
- *la Struttura ARPAE di, terminata la fase istruttoria del progetto, ai sensi della Direttiva Regionale per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione delle LR 13/15, approvata con DGR 2170/2016 e successive modifiche ed integrazioni, ha inviato la relazione istruttoria per la procedura di verifica in oggetto relativo al fine di conseguire il provvedimento motivato ed espresso previsto dall'art. 10, comma 1 della L.R. n. 9 del 1999 alla Regione Emilia-Romagna con nota prot. del, acquisita dalla Regione Emilia-Romagna al PG..... del*;

per le procedure avviate in Provincia e trasferite in Regione deve essere sempre menzionato il trasferimento e quindi:

- *la Provincia di ha trasmesso alla Regione e alla Struttura ARPAE di, con nota PG..... del, acquisita dalla Regione Emilia-Romagna al PG..... del, l'elenco delle procedure di verifica e VIA aperte a far data del 1/1/2016, al fine della presa in carico dei relativi procedimenti da parte della Regione Emilia-Romagna e della Struttura ARPAE di tra le quali la presente oggetto di procedura di verifica (screening)/VIA;*
- *la Provincia di, tramite il proprio Servizio Ambiente, e successivamente la Struttura ARPAE di, hanno condotto l'istruttoria concernente l'istanza di che trattasi;*

2.1

2.2

....

4. DATO INOLTRE ATTO CHE:

In questa sezione viene dato atto dell'esito istruttorio, in considerazione della significatività degli impatti ambientali determinati dal progetto in esame. Deve quindi essere scritto che si deve dare atto e fare propria la relazione istruttoria redatta dalla Struttura ARPAE e inviata in Regione con nota protocollata (scrivere i riferimenti del prot. ARPAE e la Regione aggiungerà i propri), evidenziando altresì che la Relazione istruttoria di screening costituisce l'ALLEGATO 1, parte integrante e sostanziale della stessa delibera. In questa sezione, quindi, sono da riportare integralmente anche le prescrizioni contenute nel capitolo "4 - CONCLUSIONI" della Relazione istruttoria di screening.

DATO ATTO DEL PARERE ALLEGATO;

TUTTO CIO' PREMESSO, DATO ATTO, CONSIDERATO, VALUTATO E RITENUTO

SU PROPOSTA DELL'ASSESSORE ALLA DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA,
PROTEZIONE CIVILE E POLITICHE AMBIENTALI E DELLA MONTAGNA

A VOTI UNANIMI E PALESI

DELIBERA

In questa sezione devono essere contenuti almeno i seguenti punti:

- 1. di dare atto e fare proprio il parere contenuto nella relazione istruttoria redatta dalla Struttura ARPAE, inviata alla Regione Emilia Romagna con prot.... del.... e allegato alla presente delibera; tale relazione costituisce l'ALLEGATO 1 della presente delibera e ne è parte integrante e sostanziale;*
- 2. di escludere, ai sensi dell'art. 10, comma 1 della L.R. n. 9 del 1999, dalla procedura di V.I.A., l'intervento proposto dalla ditta(P.IVA n.), relativo al progetto di, in quanto non comporterà impatti negativi e significativi sull'ambiente, a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni: (riportare la lista delle prescrizioni contenute nella relazione istruttoria della Struttura ARPAE) OPPURE di assoggettare, ai sensi dell'art. 10, comma 1 della L.R. n. 9 del 1999, l'intervento proposto dalla ditta(P.IVA n.), relativo al progetto di, in considerazione (riportare sinteticamente i motivi)*
- 3. di determinare le spese per l'istruttoria relativa alla procedura predetta a carico del proponente in euro ai sensi dell'articolo 28 della L.R. n. 9 del 1999 e della deliberazione della Giunta Regionale 15/7/2002, n. 1238, importo correttamente versato alla Struttura ARPAE all'avvio del procedimento;*
- 4. di trasmettere la presente delibera al proponente , alla Struttura ARPAE competente, al Comune territorialmente interessato ed eventualmente agli Enti che hanno partecipato all'istruttoria;*
- 5. di pubblicare per estratto, ai sensi dell'art. 10, comma 3, della L.R. n. 9 del 1999, il presente partito di deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna;*
- 6. di pubblicare integralmente sul sito web della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'art. 10, comma 3, della L.R. n. 9 del 1999, il presente provvedimento di verifica (screening).*

ALLEGATO 1 - Relazione istruttoria della procedura di verifica (screening) redatta da ARPAE

ALLEGATO H

Schema di delibera della fase di definizione dei contenuti del SIA (fase di scoping)

Art. 12 della L.R. 9/1999

La delibera di conclusione della fase di definizione dei contenuti del SIA (Scoping) deve essere redatta secondo lo schema di seguito riportato.

OGGETTO:

DECISIONE IN MERITO ALLA FASE DI DEFINIZIONE DEI CONTENUTI DEL SIA (SCOPING) PER LA PROCEDURA DI VIA SUL PROGETTO [REDACTED] PRESA D'ATTO DELLE DETERMINAZIONI DELLA CONFERENZA DI SERVIZI (TITOLO III, LR N. 9/1999)

1. PREMESSO CHE:

In questa sezione devono essere riportate tutte le informazioni riguardanti l'iter amministrativo della procedura in oggetto, includendo tutti i riferimenti necessari (ad es. protocolli di acquisizione degli atti, ecc.): presentazione iniziale della istanza di Scoping, descrizione sintetica del progetto con relativa localizzazione, riferimento alla tipologia progettuale in cui ricade il progetto ai sensi dell'Allegato A alla L.R. 9/1999, lavori della Conferenza di Servizi come riportato nel verbale della stessa Conferenza di Servizi, ecc.

In questa sezione devono essere inoltre riportati, in forma tabellare, tutte le autorizzazioni e gli atti di assenso comunque denominati compresi e sostituiti nell'ambito della procedura di VIA prevista per il progetto in esame, includendo gli Enti competenti al rilascio di tali atti come riportato nel verbale della Conferenza di Servizi.

2. DATO ATTO CHE:

In questa sezione deve essere dato atto dei lavori della Conferenza di Servizi svolta nell'ambito della fase di Scoping, indicando gli Enti coinvolti e quelli che hanno partecipato alla seduta conclusiva della Conferenza stessa.

In questa sezione deve essere dato atto dei pareri pervenuti dagli Enti competenti.

3. RITENUTO CHE:

In questa sezione deve essere dato atto dell'approvazione del verbale conclusivo da parte della Conferenza di Servizi, che dovrà essere allegato alla delibera come parte integrante e sostanziale della stessa deliberazione (ALLEGATO 1).

In questa sezione devono essere riportate anche le decisioni prese nell'ambito delle Conferenza di Servizi e riportate nel verbale allegato, con particolare riferimento:

- all'approvazione dell'elaborato presentato dal proponente per la definizione dei contenuti del SIA e degli altri elaborati presentati connessi alla realizzazione del progetto, che costituirà l'ALLEGATO A al verbale di cui all'Allegato 1;*
- alle integrazioni e approfondimenti ritenuti necessari, da riportare integralmente.*

4. RITENUTO INOLTRE CHE:

In questa sezione deve essere riportato che:

- *è necessario deliberare, sulla base delle citate conclusioni della Conferenza di Servizi, l'approvazione del verbale conclusivo della medesima Conferenza di Servizi, che costituisce l'allegato 1, quale parte integrante e sostanziale della delibera, contenente a sua volta l'allegato A: elaboratùo previsto per la definizione dei contenuti del SIA (Scoping) della procedura di VIA del progetto in esame;*
- *è necessario dare atto delle conclusioni della Conferenza di Servizi, come risulta dal verbale conclusivo, che costituisce l'allegato 1 quale parte integrante e sostanziale della delibera;*
- *è necessario comunicare a tutte le amministrazioni convocate le citate conclusioni della Conferenza dei Servizi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14-ter, comma 7, della Legge 241 del 1990.*

DATO ATTO DEL PARERE ALLEGATO;

TUTTO CIO' PREMESSO, DATO ATTO E RITENUTO

SU PROPOSTA DELL'ASSESSORE ALLA DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA,
PROTEZIONE CIVILE E POLITICHE AMBIENTALI E DELLA MONTAGNA

A VOTI UNANIMI E PALESI

DELIBERA

In questa sezione deve essere dato atto dell'approvazione del verbale conclusivo da parte della Conferenza di Servizi, che dovrà essere allegato alla delibera come parte integrante e sostanziale della stessa deliberazione (ALLEGATO 1).

In questa sezione devono essere riportate anche le decisioni prese nell'ambito delle Conferenza di Servizi e riportate nel verbale di cui all'Allegato 1, con particolare riferimento:

- *all'approvazione dell'elaborato presentato dal proponente per la definizione dei contenuti del SIA e degli altri elaborati presentati connessi alla realizzazione del progetto, che costituirà l'ALLEGATO A al verbale di cui all'Allegato 1;*
- *alle integrazioni e approfondimenti ritenuti necessari, da riportare integralmente.*

In questa sezione deve essere inoltre indicato che copia della delibera sarà trasmessa al proponente e alle Amministrazioni convocate della Conferenza di Servizi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14-ter, comma 7, della Legge 241 del 1990, nonché che sarà pubblicato per estratto il deliberato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

ALLEGATO I

Schema delibera della Giunta Regionale di conclusione delle procedure di VIA Titolo III della L.R. n. 9 del 1999

La delibera di conclusione delle procedure di VIA deve essere redatta secondo lo schema di seguito riportato.

Requisiti informatici

Formato: odt

Font: Courier New

Margini:

- Superiore: 2,5 cm
- Inferiore: 4,4 cm
- Sinistro: 3,81 cm
- Destro: 1,95 cm

Distanza dal bordo

- Intestazione: 1,27 cm
- Piè di pagina: 4,3 cm

Ogni capoverso deve essere opportunamente numerato in base alla sezione in cui si trova (es. 1.1, 2.1, 3.1, ecc.).

OGGETTO:

PROVVEDIMENTO DI VIA RELATIVO AL PROGETTO “.....” PROPOSTO DANEL
COMUNE DIPROVINCIA DI

PRESA D’ATTO DELLE DETERMINAZIONI DELLA CONFERENZA DI SERVIZI (TITOLO
III, LR N. 9/1999)

1. PREMESSO CHE:

In questa sezione devono essere riportate le informazioni contenute nei capitoli 0.1 e 0.2 del Rapporto Ambientale relative a:

- *presentazione della domanda per la procedura di VIA e degli elaborati*
- *integrazioni agli elaborati richiesti.*

2. DATO ATTO CHE:

In questa sezione devono essere riportate le informazioni contenute nel capitolo 0.3 del Rapporto Ambientale relativo alle fasi di informazione e partecipazione.

3. DATO INOLTRE ATTO CHE:

In questa sezione devono essere riportate le informazioni contenute nel capitolo 0.4 del Rapporto Ambientale relativo ai lavori della Conferenza di Servizi.

In questa sezione, inoltre, si riportano le conclusioni della procedura di VIA sulla base di quanto concluso dalla Conferenza di Servizi, evidenziando altresì che il Rapporto Ambientale costituisce l'ALLEGATO 1, parte integrante e sostanziale della stessa delibera. In questa sezione, quindi, sono da riportare integralmente anche le prescrizioni contenute nel capitolo "4 - CONCLUSIONI" del Rapporto Ambientale.

4. DATO ALTRESI' ATTO CHE:

In questa sezione deve essere dato atto dei pareri e dei provvedimenti rilasciati dagli Enti che partecipano alla Conferenza di Servizi riportati nel capitolo 0.4 del Rapporto Ambientale e che costituiranno specifici ALLEGATI parti integranti e sostanziali della stessa delibera.

In questa sezione vanno inoltre individuate tutte le Amministrazioni che non hanno partecipato alla Conferenza di Servizi, dando atto che trova applicazione l'art. 14-ter, comma 7 della Legge 241 del 1990.

TUTTO CIO' PREMESSO E DATO ATTO,
SU PROPOSTA DELL'ASSESSORE ALLA DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA,
PROTEZIONE CIVILE E POLITICHE AMBIENTALI E DELLA MONTAGNA
A VOTI UNANIMI E PALESI

DELIBERA

In questa sezione deve essere dato atto dell'esito della procedura di VIA, riportando di seguito le prescrizioni così come riportate nel capitolo "4 - CONCLUSIONI" del Rapporto Ambientale.

In questa sezione, inoltre, deve essere dato atto dei pareri e dei provvedimenti rilasciati dagli Enti che partecipano alla Conferenza di Servizi e delle Amministrazioni che non hanno partecipato alla Conferenza stessa, per le quali trova applicazione l'art. 14-ter, comma 7 della Legge 241 del 1990.

ALLEGATO 1: Rapporto Ambientale

ULTERIORI ALLEGATI: Autorizzazioni o atti di assenso comunque denominati

ALLEGATO J

Modalità di svolgimento dei procedimenti di AIA

Criteri generali.

Le attività di acquisizione delle domande di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) e relative modifiche, istruttoria, svolgimento del procedimento, redazione dell'autorizzazione e monitoraggio e controllo, per quanto non diversamente previsto nel presente atto o da successive normative nazionali o regionali, si uniformano agli indirizzi regionali già forniti alle Province tramite gli atti e le forme di coordinamento vigenti anteriormente alla LR n. 13 del 2015.

In particolare, oltre alle normative quadro nazionale (Dlgs 152/2006 in particolare la parte seconda titolo IIIbis) e regionale (LR 21/04 e successive modifiche) si richiamano i seguenti documenti, suddivisi per ambiti tematici:

Procedure e orientamenti applicativi

- Delibera della Giunta Regionale del 29/11/2004, n. 2411 *"Approvazione delle guide e delle relative modulistiche per la redazione della Domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale"*;
- nota Prot. AMB/AAM/06/22452 del 6 marzo 2006 (*Seconda Circolare IPPC*);
- delibera della Giunta Regionale del 30/07/2007, n. 1198 (*Terza Circolare IPPC*), e determinazione del Direttore Generale Ambiente del 3 agosto 2007, n°10147;
- nota Prot. PG/2008/87782 del 3 aprile 2008 (*Quarta Circolare IPPC*);
- nota Prot. PG/2008/187404 del 1 agosto 2008 (*Quinta Circolare IPPC*);
- Delibera della Giunta Regionale del 27/07/2011, n. 1113 *Attuazione della normativa IPPC - "Indicazioni per i gestori degli impianti e le amministrazioni provinciali per i rinnovi delle Autorizzazioni Integrate Ambientali (AIA)"*.
- Delibera della Giunta Regionale del 23/04/2012, n. 497 *"Indirizzi per il raccordo tra il procedimento unico del SUAP ed il procedimento AIA (IPPC) e per le modalità di gestione telematica"*;
- Nota Prot. PG/2013/16882 (*Sesta Circolare IPPC*) del 22/01/2013 avente ad oggetto *"Prevenzione e riduzione Integrate dell'Inquinamento Atto di Indirizzo e Coordinamento per la gestione dei rinnovi delle autorizzazioni integrate ambientali (AIA) e nuovo schema di AIA"*;
- Delibera della Giunta regionale del 21/07/2014, n. 1159 *"Indicazioni generali sulla semplificazione del monitoraggio e controllo degli impianti soggetti ad autorizzazione integrata ambientale (AIA) ed in particolare degli impianti ceramici"*;
- Delibera della Giunta regionale del 16/03/2015, n. 245 *"Autorizzazione integrata ambientale (AIA) - disposizioni in merito alle tempistiche per l'adempimento degli obblighi connessi alla relazione di riferimento."*;
- Delibera della Giunta regionale del 01/08/2016, n. 1241 *"Indicazioni specifiche per la semplificazione del monitoraggio e controllo delle installazioni soggette ad AIA per il settore trattamento superficiale dei metalli"*.

Reporting per settore

- Delibera di Giunta n. 152/08. *"Attuazione della normativa IPPC- Approvazione linee guida per comunicazione dei dati di monitoraggio e controllo da parte dei gestori impianti di produzione di piastrelle di ceramica. Indirizzi alle autorità competenti"*;

- Delibera n. 12306/2009 della Giunta Regionale *"sistema di reporting per gli impianti di allevamento intensivo soggetti alla normativa IPPC, da utilizzare da parte dei gestori per la comunicazione annuale all'Autorità Competente"*;
- Delibera di Giunta n. 87/14. *"Attuazione della normativa IPPC- Approvazione sistema di reporting settore trattamento superficiale dei metalli"*;

Tariffe

- Delibera della Giunta Regionale dell'11/04/2005, n°667 *"Modalità per la determinazione da parte delle Province degli anticipi delle spese istruttorie per il rilascio della Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)"*;
- Delibera della Giunta Regionale del 17/11/2008, n° 1913 *"Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (ippc) - recepimento del tariffario nazionale da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal Dlgs n. 59/2005"*;
- Delibera della Giunta Regionale del 16/02/2009 n. 155: *"modifiche e integrazioni al tariffario da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal D. Lgs 59/2005"*;
- Delibera della Giunta Regionale del 08/06/2009 n. 812: *"Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC) - Modifiche e integrazioni al tariffario da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal D. Lgs 59/2005."*;

Utilizzo portale IPPC-AIA

- Determinazione del Direttore Generale Ambiente del 02/02/2011, n°1063 *"Attuazione della normativa IPPC - Indicazioni per i gestori degli impianti e le amministrazioni provinciali per l'invio del rapporto annuale dei dati dell'anno 2010 tramite i servizi del portale IPPC-AIA."*;
- Determinazione del Direttore Generale Ambiente del 20/04/2012, n° 5249 *"Attuazione della normativa IPPC- Indicazioni per i gestori degli impianti e per gli Enti competenti per la trasmissione delle domande tramite servizi del portale IPPC-AIA e l'utilizzo delle ulteriori funzionalità attivate"*.

Sintesi delle fasi del procedimento

Ferme restando le indicazioni delle norme sopra richiamate, si sintetizzano di seguito i principali passaggi del procedimento di rilascio dell' AIA.

1. La domanda di AIA corredata dai relativi allegati va presentata allo Sportello unico per le attività produttive (SUAP) e alla struttura organizzativa dell'ARPAE preposta allo svolgimento delle Autorizzazioni ambientali e delle istruttorie per la valutazione ambientale territorialmente competente (d'ora in avanti **Struttura ARPAE**), per via telematica e firma digitale, secondo le modalità individuate dalla Giunta Regionale (DGR. 497/2012 e Determinazione del Direttore Generale Ambiente n. 5249/2012) attraverso l'utilizzo dei servizi del portale IPPC-AIA. Attraverso le stesse modalità la domanda viene trasmessa anche alla Sezione Provinciale ARPA e al Comune.
2. Entro 30 giorni dalla presentazione la **Struttura ARPAE** verifica la completezza della domanda e comunica tempestivamente al SUAP l'esito della verifica. In caso la documentazione risulti incompleta, la **Struttura ARPAE** potrà chiedere integrazioni indicando un termine non inferiore a 30 giorni per la presentazione della documentazione integrativa. La richiesta di integrazioni interrompe i termini del procedimento di rilascio

AIA fino alla presentazione della documentazione integrativa. Se entro il termine indicato il proponente non presenta la documentazione richiesta, l'istanza si intende ritirata, fatta salva la facoltà per il proponente di chiedere una proroga in ragione della complessità della documentazione da presentare.

3. Lo SUAP provvede a far pubblicare nel BURERT l'annuncio dell'avvio del procedimento, nel quale sono specificati il gestore, l'installazione, la localizzazione ed una sommaria descrizione dell'installazione, l'indicazione del sito in cui è accessibile la documentazione, nonché dei termini e delle modalità di presentazione di osservazioni.
4. Lo SUAP comunica al gestore la data di pubblicazione nel BURERT dell'annuncio dell'avvio del procedimento; entro tale data la **Struttura ARPAE** provvede rendere consultabile al pubblico per via telematica secondo le modalità definite dalla Giunta attraverso le funzionalità del portale AIA la domanda e gli atti inerenti il procedimento.
5. I soggetti interessati, entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione nel BURERT, possono presentare, in forma scritta, osservazioni alla **Struttura ARPAE**. La **Struttura ARPAE** comunica le osservazioni al gestore, il quale ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro il sessantesimo giorno precedente al termine per la conclusione della procedura relativa all'autorizzazione integrata ambientale.
6. Viene svolta un'unica conferenza dei servizi, che, nel caso in cui sia richiesta solo l'AIA, viene indetta dalla **Struttura ARPAE** territorialmente competente, e nel caso in cui vi sia la richiesta di avviare il procedimento unico con acquisizione di tutti gli altri pareri e assensi necessari all'intervento viene indetta dal responsabile del SUAP territorialmente competente, che assicura il coordinamento tra i due procedimenti. Si ricorda che per lo svolgimento della Conferenza di servizi per le domande presentate prima del 28 luglio 2016 restano valide le previgenti norme degli articoli 14 e seguenti della L. n. 241 del 1990. Mentre per le domande presentate successivamente al 28 luglio 2016 lo svolgimento della Conferenza di servizi avviene secondo le nuove modalità stabilite dal Dlgs n. 127 del 2016. Si ricorda, inoltre, che l'art. 5 del D. Lgs. n. 127 del 2016 (modificando l'art. 29-quater del D. Lgs. 152/2006 con un rinvio ai soli articoli 14 e 14-ter della L. 241/90 modificata) stabilisce che **le Conferenze di servizi per i procedimenti di AIA, relativi a primo rilascio, riesame e modifica sostanziale, sono esclusivamente conferenze simultanee**. Per le modalità di svolgimento di tali conferenze simultanee si rinvia alle indicazioni pertinenti (ovviamente ad esclusione delle specifiche previsioni ivi indicate relativamente ai procedimenti di VIA) di cui al paragrafo 3.e) della Direttiva relativo alle modifiche del D. Lgs. N 127 del 2016 per la Conferenza di servizi.
7. Nell'ambito della Conferenza dei Servizi vengono acquisiti dalla **Struttura ARPAE** i pareri previsti del Comune e quello del competente ufficio ARPAE su monitoraggio e controllo.
8. La **Struttura ARPAE**, ai fini delle proprie determinazioni sull'AIA, può chiedere integrazioni alla documentazione tramite il SUAP, o comunque direttamente, anche per valutare l'applicabilità di specifiche misure alternative o aggiuntive, indicando un termine massimo non superiore a 90 giorni. In tal caso vengono sospesi i termini per la conclusione del procedimento fino alla presentazione delle integrazioni.
9. Lo schema dell'autorizzazione integrata ambientale è trasmesso dalla **Struttura ARPAE**, entro il trentesimo giorno precedente al termine per la conclusione della procedura, al gestore, il quale ha facoltà di presentare le proprie osservazioni in merito entro il

quindicesimo giorno precedente al termine per la conclusione della procedura. Decorso tale termine la **Struttura ARPAE** rilascia l'autorizzazione integrata ambientale anche in assenza delle predette osservazioni.

10. La **Struttura ARPAE** esprime le proprie determinazioni sulla domanda di autorizzazione integrata ambientale entro 150 giorni dalla presentazione della domanda.
11. La **Struttura ARPAE** cura la comunicazione dell'autorizzazione integrata ambientale al gestore e alle amministrazioni interessate per il tramite dello Sportello unico, e la richiesta di pubblicazione per estratto nel BURERT. Copia dell'autorizzazione integrata ambientale e di qualsiasi suo successivo aggiornamento devono essere messi a disposizione del pubblico presso la **Struttura ARPAE** e per via telematica, secondo le modalità definite dalla Giunta regionale attraverso le funzionalità del portale IPPC-AIA.
12. In caso di riesame o modifica sostanziale si applica la medesima procedura.
13. Il procedimento di riesame e quello di modifica sostanziale dell'autorizzazione integrata ambientale, ai sensi dell'articolo 11 della LR n. 21 del 2004, si concludono:
 - entro cento giorni per le installazioni registrate EMAS ;
 - entro centotrenta giorni per le installazioni certificate UNI EN ISO 14001.
14. In caso di modifiche ritenute non sostanziali la comunicazione con le modifiche progettate, corredata da eventuali allegati va presentata, per via telematica e firma digitale, al SUAP competente per territorio ed alla **Struttura ARPAE**, secondo le modalità individuate dalla Giunta Regionale (DGR 497/2012 e determina 5249/2012) attraverso l'utilizzo dei servizi del portale IPPC-AIA. La **Struttura ARPAE** valuta la documentazione e, se rileva che le modifiche proposte sono sostanziali, lo comunica attraverso il SUAP entro 60 giorni al gestore che dovrà poi presentare una nuova domanda. Nel caso di modifica non sostanziale la **Struttura ARPAE** provvede, se necessario ad aggiornare l'AIA. Decorso il termine di 60 giorni dalla presentazione della comunicazione, il gestore può procedere alla realizzazione delle modifiche comunicate. E' facoltà della **Struttura ARPAE** convocare una conferenza dei Servizi istruttoria con gli enti interessati per acquisirne le osservazioni e informazioni.

ALLEGATO K

Schema dei provvedimenti di AIA

Lo schema dell'allegato dell'AIA dove sono riportate tutte le condizioni tecniche ed amministrative per l'esercizio dell'impianto, allegato alla - Nota Prot. PG/2013/16882 (Sesta Circolare IPPC) del 22/01/2013 avente ad oggetto "Prevenzione e riduzione Integrate dell'Inquinamento Atto di Indirizzo e Coordinamento per la gestione dei rinnovi delle autorizzazioni integrate ambientali (AIA) e nuovo schema di AIA", è il seguente:

A SEZIONE INFORMATIVA

A1 DEFINIZIONI

A2 INFORMAZIONI SULL'IMPIANTO E AUTORIZZAZIONI SOSTITUITE

A3 ITER ISTRUTTORIO

B SEZIONE FINANZIARIA

B1 CALCOLO TARIFFE ISTRUTTORIE

B2 EVENTUALI FIDEJUSSIONI

C SEZIONE DI VALUTAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE

C1 INQUADRAMENTO AMBIENTALE E TERRITORIALE E DESCRIZIONE DELL'ATTUALE ASSETTO IMPIANTISTICO

C2 VALUTAZIONE DEGLI IMPATTI, CRITICITÀ INDIVIDUATE, OPZIONI CONSIDERATE E PROPOSTA DEL GESTORE

C3 VALUTAZIONE DELLE OPZIONI E DELL'ASSETTO IMPIANTISTICO PROPOSTI DAL GESTORE CON IDENTIFICAZIONE DELL'ASSETTO IMPIANTISTICO RISPONDENTE AI REQUISITI IPPC (TRAMITE ESPLICITO CONFRONTO CON QUANTO DEFINITO NEI BREF*)

D SEZIONE DI ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO E SUE CONDIZIONI DI ESERCIZIO

D1 PIANO D'ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO E SUA CRONOLOGIA - CONDIZIONI, LIMITI E PRESCRIZIONI DA RISPETTARE FINO ALLA DATA DI COMUNICAZIONE DI FINE LAVORI DI ADEGUAMENTO

D2 CONDIZIONI GENERALI E SPECIFICHE PER L'ESERCIZIO DELL'IMPIANTO

D2.1 FINALITÀ

D2.2 CONDIZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE DELL'IMPIANTO

D2.3 COMUNICAZIONI E REQUISITI DI NOTIFICA E INFORMAZIONE

D2.4 EMISSIONI IN ATMOSFERA (ASPETTI GENERALI, LIMITI, REQUISITI DI NOTIFICA SPECIFICI, MONITORAGGIO, PRESCRIZIONI)

D2.5 EMISSIONI IN ACQUA (ASPETTI GENERALI, LIMITI, REQUISITI DI NOTIFICA SPECIFICI, MONITORAGGIO, PRESCRIZIONI)

D2.6 EMISSIONI NEL SUOLO (ASPETTI GENERALI, LIMITI, REQUISITI DI NOTIFICA SPECIFICI, MONITORAGGIO, PRESCRIZIONI)

D2.7 RUMORE (ASPETTI GENERALI, LIMITI, REQUISITI DI NOTIFICA SPECIFICI, MONITORAGGIO, PRESCRIZIONI)

D2.8 GESTIONE DEI RIFIUTI (ASPETTI GENERALI, LIMITI, REQUISITI DI NOTIFICA SPECIFICI, MONITORAGGIO, PRESCRIZIONI)

D2.9 ENERGIA

D2.10 ALTRE CONDIZIONI (STOCCAGGIO E UTILIZZO MATERIE PRIME, PRODOTTI ECC)

D2.11 PREPARAZIONE ALL'EMERGENZA

D2.12 GESTIONE DEL FINE VITA DELL'IMPIANTO

D3 PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO DELL'IMPIANTO

D3.1 CRITERI GENERALI DI MONITORAGGIO E INTERPRETAZIONE DEI DATI, MONITORAGGI SPECIFICI, ESECUZIONE E REVISIONE DEL PIANO;

D3.2 AUTOCONTROLLI, CONTROLLI PROGRAMMATI E LORO COSTO

D3.3 CONTROLLI DELL'IMPIANTO NELLE CONDIZIONI DIVERSE DAL NORMALE ESERCIZIO

E: SEZIONE INDICAZIONI GESTIONALI

* Si ritiene utile aggiungere la specificazione in parentesi in ragione del maggiore rilievo acquisito dai documenti BRef a valle del recepimento della direttiva 2010/75/UE

Lo schema è da utilizzare quale riferimento, da compilare con riferimento alle sezioni pertinenti l'installazione in oggetto, poiché le complessità dei siti IPPC e le tipologie particolari di impianto, non consentono di adottare schemi da applicare meccanicamente. Per indicazioni di dettaglio sui contenuti e commenti alle singole sezioni del documento si rimanda alla nota Prot. PG/2013/16882 (sesta circolare IPPC).

Si evidenzia che, fatti salvi i contenuti relativi ai valori limite di emissione delle sostanze che possono essere emesse in quantità significativa, ai requisiti di monitoraggio e controllo dell'installazione e a tutti gli altri contenuti dell'AIA previsti dalle norme e dagli atti di indirizzo, al fine di evitare disomogeneità nell'applicazione di eventuali sanzioni, è opportuno evitare di inserire nella parte prescrittiva dell'AIA richiami generici al rispetto di una o più norme settoriali qualora queste non siano di rilievo per l'esercizio dell'installazione.

Le parti dell'AIA relative alle disposizioni per il monitoraggio e controllo dell'installazione sono aggiornate in conformità a quanto previsto nel piano regionale delle attività ispettive di cui all'art. 29-decies del D.lgs 152/06 e all'art. 12 comma 2 della L.R. 21/04, con le modalità ivi indicate (per quanto riguarda le attività ispettive a carico di ARPAE), e in conformità a quanto previsto nelle misure di coordinamento e semplificazione delle condizioni di monitoraggio e controllo per settore di cui all'art. 12 comma 3 della L.R. 21/04.

ALLEGATO L

Modalità di svolgimento dei procedimenti di AUA

La procedura per il rilascio dell'autorizzazione unica ambientale è descritta nel D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, e ulteriori indicazioni applicative sono fornite nella "*Circolare recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale nella fase di prima applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59*" del Ministro dell'Ambiente, prot. n. 49801/GAB del 07/11/2013.

Ferme restando le indicazioni sopra richiamate, si sintetizzano di seguito i principali passaggi del procedimento di rilascio dell' AUA.

1. La domanda per il rilascio dell'autorizzazione unica ambientale è presentata allo Sportello unico per le attività produttive (SUAP) che la trasmette immediatamente, in modalità telematica, alla struttura organizzativa dell'ARPAE preposta allo svolgimento delle Autorizzazioni ambientali e delle istruttorie per la valutazione ambientale territorialmente competente (d'ora in avanti **Struttura ARPAE**) e ai soggetti competenti in materia ambientale.
2. Il SUAP e la **Struttura ARPAE** verificano la correttezza formale della domanda, e la **Struttura ARPAE** ne verifica la completezza documentale, entro 30 giorni dal ricevimento della domanda. Se necessario la **Struttura ARPAE** comunica al SUAP in modalità telematica gli elementi mancanti ed il termine per il deposito delle integrazioni documentali, per un periodo non superiore a 30 giorni, durante i quali i termini del procedimento sono sospesi. Qualora il gestore non depositi le integrazioni entro il termine fissato, l'istanza è archiviata. Il gestore ha la possibilità di chiedere una proroga in ragione della complessità della documentazione da presentare, è necessario che la **Struttura ARPAE** definisca il termine della proroga in relazione alla complessità degli elementi richiesti (si suggerisce che tale proroga non ecceda i 30 giorni). In tal caso il termine è sospeso per il tempo della proroga. In assenza di comunicazioni, l'istanza si intende correttamente presentata.
3. Nel caso l'AUA sostituisca titoli abilitativi con termini del procedimento inferiori a 90 giorni, la **Struttura ARPAE** adotta il provvedimento di AUA entro 90 giorni dalla presentazione della domanda e lo trasmette immediatamente al SUAP che rilascia il titolo. In questo caso è possibile indire la conferenza di servizi, che è sempre indetta ove previsto dalle norme settoriali.
4. La **Struttura ARPAE** può richiedere per una volta integrazioni fissando un termine (non superiore a 30 giorni) per la loro presentazione, salvo proroga in relazione alla complessità degli elementi richiesti (si suggerisce che tale proroga non ecceda i 30 giorni).
5. Nel caso l'AUA sostituisca titoli abilitativi per i quali almeno uno dei termini del procedimento è superiore a 90 giorni, il SUAP indice entro 30 giorni dalla presentazione della domanda, la conferenza dei servizi, nell'ambito della quale è possibile richiedere chiarimenti o ulteriore documentazione al gestore. La **Struttura ARPAE** si esprime sull'AUA entro 120 giorni dal ricevimento della domanda, o entro 150 giorni in caso di richiesta di integrazione.

6. Qualora sia necessario acquisire solo l'AUA, è la **Struttura ARPAE** che procede, ove previsto a convocare la conferenza dei servizi, ad adottare il provvedimento entro i tempi sopra specificati, e a trasmetterlo immediatamente al SUAP per il rilascio del titolo.
7. Si ricorda che per lo svolgimento della Conferenza di servizi per le domande presentate prima del 28 luglio 2016 restano valide le previgenti norme degli articoli 14 e seguenti della L. n. 241 del 1990. Mentre per le domande presentate successivamente al 28 luglio 2016 lo svolgimento della Conferenza di servizi avviene secondo le nuove modalità stabilite dal Dlgs n. 127 del 2016. Si ricorda, inoltre, il **D. Lgs. 30 giugno 2016, n. 127** che sostituisce gli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater, 14-quinquies della legge n. 241 del 1990 ha introdotto rilevanti novità sulla Conferenza di servizi anche per quanto riguarda il procedimento **AUA**. Per le modalità di svolgimento delle conferenze di servizio si rinvia alle indicazioni di cui al paragrafo 5.c) della Direttiva relativo alle modifiche del D. Lgs. N 127 del 2016 per la Conferenza di servizi.
8. La domanda per il rinnovo dell'AUA è inviata alla **Struttura ARPAE**, tramite il SUAP, almeno 6 mesi prima della scadenza, ed è costituita dalla domanda di AUA aggiornata: è possibile far riferimento alla documentazione già in possesso della **Struttura ARPAE** in caso le condizioni di esercizio o le informazioni contenute rimangano immutate. La **Struttura ARPAE** si esprime con la medesima procedura prevista per il rilascio, e nel frattempo l'esercizio dell'attività continua sulla base della precedente autorizzazione.
9. Il gestore che intende effettuare una modifica ritenuta non sostanziale dell'attività o dell'impianto invia una comunicazione alla **Struttura ARPAE**; la **Struttura ARPAE** valuta la modifica e se non si esprime entro 60 giorni dalla comunicazione, il gestore può procedere all'esecuzione della modifica. Se invece la **Struttura ARPAE** ritiene che la modifica comunicata è una modifica sostanziale, nei 30 giorni successivi alla comunicazione medesima ordina al gestore di presentare una domanda di autorizzazione e viene seguita la medesima procedura prevista per il rilascio.
10. Il gestore che intende effettuare una modifica ritenuta sostanziale presenta una domanda di autorizzazione e viene seguita la medesima procedura prevista per il rilascio.

ALLEGATO M

Schema dei provvedimenti di AUA

I contenuti del provvedimento di AUA sono definiti nel DPR 59/2013: ferme restando le indicazioni contenute in tale Regolamento, si evidenziano i seguenti punti.

- L'autorizzazione unica ambientale (AUA) è il provvedimento che sostituisce i seguenti atti di comunicazione, notifica ed autorizzazione in materia ambientale:
 1. autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
 2. comunicazione preventiva di cui all'articolo 112 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste;
 3. autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
 4. autorizzazione generale di cui all'articolo 272 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
 5. comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, commi 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;
 6. autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99;
 7. comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

- L'autorizzazione unica ambientale contiene tutti gli elementi previsti dalle normative di settore per le autorizzazioni e gli altri atti che sostituisce.

- L'autorizzazione unica ambientale definisce le modalità per lo svolgimento delle attività di autocontrollo, ove previste, individuate dalla Struttura ARPAE tenendo conto della dimensione dell'impresa e del settore di attività. In caso di scarichi contenenti sostanze pericolose, i gestori degli impianti autorizzati devono presentare, almeno ogni quattro anni, una comunicazione contenente gli esiti delle attività di autocontrollo alla Struttura ARPAE, la quale può procedere all'aggiornamento delle condizioni autorizzative (senza modificare la durata dell'autorizzazione) qualora dalla comunicazione emerga che l'inquinamento provocato dall'attività e dall'impianto è tale da renderlo necessario.

- L'autorizzazione unica ambientale ha durata pari a quindici anni a decorrere dalla data di rilascio.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Paolo Ferrecchi, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa in merito all'atto con numero di proposta GPG/2016/1968

data 26/10/2016

IN FEDE

Paolo Ferrecchi

omissis

L'assessore Segretario: Costi Palma

Il Responsabile del Servizio

Affari della Presidenza